

CXXXIII.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 14 MAGGIO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge:		CASALINUOVO	7112
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	7118	MANCO	7113
(<i>Presentazione</i>)	7079	GUERRIERI EMANUELE, <i>Relatore</i>	7114, 7116
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>):		ANDREOTTI, <i>Ministro della difesa</i>	7114
Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (1016); PERTINI ed altri: Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e condono (444); DEGLI OCCHI: Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto (600); GONELLA GIUSEPPE e MANCO: Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione della amnistia e indulto. (954)	7080	PAOLUCCI	7116
PRESIDENTE	7080, 7087, 7089, 7090 7098, 7099, 7111, 7114, 7118	MARIANI	7116
AMADEI	7080, 7108, 7109	PAJETTA GIAN CARLO	7118
CUTTITTA	7082	Interrogazioni e interpellanze (<i>Annunzio</i>):	
RIZ	7083	PRESIDENTE	7118, 7136
SFORZA	7084	GUADALUPI	7136
DOMINEDÒ, <i>Relatore</i>	7085, 7108, 7111 7112, 7114, 7115, 7116	GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	7136
GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	7090 7109, 7111, 7113, 7115, 7116	Votazioni segrete	7100, 7103, 7105, 7109
DEGLI OCCHI	7098, 7099, 7116 7117, 7118		
BERLINGUER	7098, 7108, 7111, 7113, 7114		
GONELLA GIUSEPPE	7098, 7108		
MIGLIORI	7099, 7111, 7115, 7117		
ZOBOLI	7100		
GULLO	7103, 7115		
SILVESTRI	7105, 7108		
COMANDINI	7112		

La seduta comincia alle 16,30.

CUTTITTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

Presentazione di un disegno di legge.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Mi onoro presentare, a nome del Presidente del Consiglio dei ministri, il disegno di legge:

« Modifiche ed integrazione della legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno ».

Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato,

distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Seguito della discussione di un disegno e di tre proposte di legge di delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione di un disegno e di tre proposte di legge di delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.

Gli onorevoli Amadei, Pertini, Paolucci, Musotto, Pinna, Targetti e Comandini hanno presentato un emendamento al primo comma, alinea b), tendente a sostituire le parole « quattro anni », con le altre: « sei anni ».

L'onorevole Amadei ha facoltà di svolgerlo.

AMADEI. In una riunione di presidenti di gruppo convocata dal Presidente della nostra Assemblea si era stabilito che si dovesse fare a meno della discussione generale sul provvedimento in esame; è accaduto invece che i colleghi che mi hanno preceduto hanno svolto le loro argomentazioni così ampiamente da far ritenere che una discussione generale vi sia stata. È doveroso però far presente come essa sia stata degna di coloro che sono intervenuti, i quali tutti si sono espressi con elevatezza tale da far sì che volentieri si debba perdonare loro l'infrazione all'impegno preso.

La sostanza del mio emendamento è identica a quella dell'emendamento illustrato dal collega Silvestri, per cui aggiungerò poche cose, dato che già abbiamo ascoltato argomenti convincenti. Ho chiesto che il limite per la concessione della amnistia dei reati politici di cui alla lettera b) dell'articolo 1 del disegno di legge sia portato a sei anni invece che a quattro, come è previsto.

Nessuno si deve sorprendere della previsione più lata perché, proprio da parte nostra, allorché fu presentata la proposta di legge Pertini, alla lettera b) dell'articolo 1 avevamo indicato questa formula: « Per i reati politici, a sensi dell'articolo 8 del codice penale o di carattere economico e sociale, nonché per i reati di stampa della stessa indole commessi in data successiva al 31 luglio 1946 e puniti con pena detentiva non superiore nel massimo ad anni 12, sola o congiunta a pena pecuniaria e ad altre pene accessorie ».

Potrebbe, a prima vista, apparire piuttosto forte questo limite di 12 anni, ma, se ben

si osserva, si vede che così non è, perché l'onorevole Pertini e gli altri compilatori della proposta di legge, allorché presentarono quel progetto che precede, nel tempo, tutti gli altri, avvertirono, imperioso, un suggerimento della loro coscienza ed anche della loro esperienza. Vale a dire che nel momento in cui compilarono questa parte della proposta di legge, si ricordarono che nel nostro codice penale tuttora permangono norme incriminatrici di una gravità eccezionale per ciò che attiene alla comminatoria delle pene per i reati di carattere politico.

In questo momento, ripeto, davanti a noi, come scritte con suggello di fuoco, apparvero quelle norme incriminatrici che altro non rappresentano se non il travaso nel codice delle famigerate norme punitive dei reati politici, che furono contemplate dalla odiosa legge 26 novembre 1926, istitutiva del tribunale speciale fascista.

Perché, se anche le norme incriminatrici contenute nella legge istitutiva del tribunale speciale non sono state riprodotte letteralmente nel codice penale, la sostanza è la stessa.

La nefandezza di questo stato di cose fu immediatamente avvertita dopo la liberazione, quando nel 1946 il ministro guardasigilli del tempo, onorevole Gullo, nominò una commissione proprio allo scopo di apportare al codice penale le riforme ritenute più urgenti, in modo che il codice penale si adeguasse al clima democratico che si stava instaurando nel paese. Questa commissione, a proposito di determinate norme, e particolarmente di quelle di cui dagli articoli 269, 270, 271, 272, 273, aventi carattere squisitamente politico, ebbe a rilevare che « rappresentano l'artificiosa configurazione di altri delitti previsti dal codice, e in particolare dell'associazione a delinquere, oppure non trovano alcuna giustificazione e si risolvono unicamente nella lesione della libertà di pensiero del cittadino e in modo speciale del suo diritto di libera associazione ».

Malgrado ciò tutto è ancora oggi immutato e quelle norme ancora esistono in offesa al costume democratico ed alla Costituzione repubblicana.

Se le dette osservazioni valevano nel 1946, maggiormente valgono dopo l'entrata in vigore della Costituzione, perché queste norme del codice penale, che ebbero la loro origine dalle norme incriminatrici della legge istitutiva del tribunale speciale, come già nel 1946 furono considerate contrastanti con un regime di vita democratica, con impeto maggiore denunciano la incompatibilità dopo l'emanazione della Costituzione, la quale, per esem-

pio, all'articolo 1 stabilisce la libertà di opinione e di espressione del pensiero ed all'articolo 49 statuisce la pluralità dei partiti che considera come gli organismi formatori della coscienza democratica. Quelle norme incriminatrici del codice penale sono norme che il fascismo istituì a difesa del proprio regime, del proprio totalitarismo e con esse si perseguiva, e si puniva ferocemente chiunque osava manifestare un'idea contraria o un pensiero che non fosse in armonia con la così detta dottrina del fascismo.

Tanto sono vere queste osservazioni che il compianto professor Calamandrei in una sua pubblicazione, facendo un esame critico di quelle norme del codice penale, aveva a scrivere: « La magistratura si trova quotidianamente ad applicare articoli che le possono permettere di considerare delittuose, secondo la concezione dello stato fascista, opinioni che sono libere e lecite nello stato democratico (per esempio articoli 269, 270, 271, ecc.) o articoli che sotto il fascismo punivano come oltraggio e vilipendio delle autorità quelle espressioni di pensiero che in regime democratico dovrebbero essere libera manifestazione di utile opposizione e di feconda critica politica. Col codice penale oggi in vigore, che mantiene immutate ed elastiche le infauste formule della dittatura (disfattismo politico, attività antinazionale, propaganda sovversiva e antinazionale e così via), sarà possibile domani dichiarare delittuose, sotto il profilo dell'odio di classe (articolo 415) o di propaganda antinazionale (articoli 269, 270, 271, 272), le ideologie di partiti oggi operanti nella vita politica il cui credo esplicito è stato sempre la lotta di classe e l'internazionalismo ». E aggiungeva il professor Calamandrei, per assurdo: « C'è da pensare che a un certo momento perfino gli aderenti al movimento federalista europeo, che hanno come caposaldo della loro propaganda la lotta contro il dogma della sovranità dello Stato nazionale (articolo 11 della Costituzione), possano essere perseguiti in base all'articolo 271 del codice penale che punisce con la reclusione fino a due anni chi svolge una attività diretta a deprimere il sentimento nazionale ».

Non vi è pertanto alcuno che, studioso di questa materia, non veda come queste norme siano assolutamente in contrasto con la nostra Costituzione e con il nostro costume democratico.

Poiché sono norme che contemplano tutte pene gravissime e poiché tuttora esse possono essere applicate, nella nostra proposta di legge chiedevamo che l'amnistia politica com-

prendesse anche i delitti per i quali esiste un massimo di pena fino a 12 anni di reclusione.

Tuttavia, siccome noi agiamo in linea politica e politicamente non si può tirare la corda al di là di quando l'atmosfera consenta, in Commissione abbiamo ripiegato e abbiamo abbandonato il limite dei dodici anni per scendere su quello inferiore dei sei anni di reclusione. Anche questa nostra proposta è stata in Commissione respinta e la maggioranza si è fermata al limite dei quattro anni.

Penso, onorevoli colleghi, e così con me moltissimi altri pensano, compresi naturalmente per primi i firmatari dell'emendamento, che la ripulsa della nostra proposta sia veramente ingiusta. Se si legge la pregevolissima relazione degli onorevoli Domineddè e Guerrieri, si rileva per prima cosa come la loro attenzione si sia particolarmente soffermata sulla considerazione, agli effetti del presente disegno di legge, del delitto politico. Esso è stato sviscerato in ogni sua parte, si è fatto riferimento all'articolo 8 del codice penale, si è fatta menzione della connessione, della occasionalità. Comunque, dalla relazione si evince che il fine, lo scopo principale di questo disegno di legge è stato quello di andare incontro, con la clemenza necessaria e dovuta, ai cosiddetti delinquenti politici.

Se così è, onorevoli colleghi, e se vogliamo fare veramente una cosa seria, una cosa duratura, una cosa che appaia persuasiva di fronte alla pubblica opinione, non è possibile rifiutare l'emendamento da me e da altri colleghi presentato.

Se noi vogliamo particolarmente considerare, ai fini della pacificazione, ai fini del ristabilimento di una normalità di vita nazionale, la delinquenza politica, e quasi mi dispiace usare questo termine, ma è quello della letteratura penalistica, e ci fermiamo al limite dei quattro anni, così come è previsto dal disegno di legge governativo, vien fatto di domandarci quali siano i reati amnestiabili, perché tutti i reati o quasi tutti i reati che possono essere mossi da un movente politico e considerati nel nostro codice penale, prevedono una pena che nel massimo supera il limite dei quattro anni.

Gli onorevoli relatori, ad un certo momento, per sostenere il punto di vista espresso dal disegno di legge governativo, cercano di colpire l'emotività del lettore adducendo argomentazioni che, a parer mio, non possono essere degne di seria considerazione.

Essi dicono: guardate, onorevoli colleghi, che, ove noi aumentassimo questo limite e an-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

dassimo al di sopra dei quattro anni, sarebbero compresi nell'amnistia delitti orribilmente gravi, come quelli di resistenza, di violenza o di minaccia nei confronti del pubblico ufficiale. Ed elencano anche tutta una serie di altri delitti la cui pena nel massimo raggiunge o supera i cinque anni di reclusione, delitti che però hanno scarsamente a che fare con un movente di carattere politico, delitti come, ad esempio, la corruzione.

A questo proposito vorrei chiedere a questi egregi colleghi, che non sono solo dei teorici, ma anche degli uomini pratici della vita e professionisti che esercitano l'avvocatura: quante volte, nei processi, si sono trovati di fronte ad imputazioni di violenza e resistenza che apparivano di per sé stesse così fragili nel loro contenuto e nella loro sostanza e che trasudavano la politicità da ogni poro del tessuto, motivati cioè non da ragioni egoistiche, ma da ragioni di carattere sociale, economico-sindacale e quindi politico?

In qualunque manifestazione di piazza, la più legittima, ove tuttavia vi siano stati interventi della polizia, non è mancata l'imputazione di violenza, di minaccia o di resistenza, perché è bastato che taluno cercasse di difendersi dall'assalto spesse volte inconsulto da parte delle forze cosiddette dell'ordine, perché le imputazioni di violenza, minaccia o resistenza fiocassero abbondanti.

Sono proprio questi i delitti squisitamente politici sui quali dobbiamo soffermare la nostra attenzione e che dobbiamo comprendere nel provvedimento di amnistia, se è onesto l'intendimento della speciale valutazione della quale parla la relazione, se vogliamo seriamente portare la pacificazione nel nostro paese.

Onorevoli colleghi, nei confronti di chi ha lottato per il pane quotidiano, per il lavoro, per la famiglia, per tutto ciò che ritiene possa costituire la pace vera per il suo paese, è indispensabile una considerazione umana e benevola tanto più doverosa ove si rifletta che molti delitti politici non sarebbero stati commessi se fosse stata attuata la Costituzione della nostra Repubblica.

Se così stanno le cose, è evidente che l'emendamento da me presentato e che è stato anche illustrato dall'onorevole Silvestri i cui argomenti non ho voluto ripetere, debba trovare accoglienza da parte della Camera, anche se gli onorevoli relatori si esprimono negativamente con incomprensibile durezza.

PRESIDENTE. L'onorevole Cuttitta ha proposto di sostituire al primo comma, alinea d), le parole « per i reati non militari né

finanziari », con le parole: « per i reati comuni e militari, non finanziari » e di aggiungere, alla fine dell'ultimo comma, le parole: « per i reati militari di spionaggio, sabotaggio e ammutinamento ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CUTTITTA. Non sono un giurista né un costituzionalista; non farò quindi molte discussioni.

Rileggendo la relazione dei nostri ottimi relatori mi accorgo che con questa legge delega ci si arrampica un po' sugli specchi, per ché, mentre da un lato si dice che sostanzialmente si tratta di una legge vera e propria, dall'altro ci si riporta alla Costituzione la quale conferisce al Capo dello Stato il potere di concedere l'amnistia e l'indulto. Allora ci si domanda se si tratti di una delegazione vera e propria o di una delegazione impropria. Ha il Parlamento il potere di delegare un potere che non possiede? Non sembra, perché il potere di concedere l'amnistia e l'indulto è proprio del Capo dello Stato; e quindi si arzigogola intorno a queste questioni, ed a me, che sono di parte monarchica, viene proprio la melanconia, perché penso che nei tempi andati, quando non c'era la Repubblica, tutti questi problemi non sorgevano. V'era la grazia sovrana, v'era l'indulto, v'era l'amnistia senza tutte queste complicazioni.

Ma il Capo dello Stato che ci sta a fare quando noi lo mettiamo su un binario chiuso dal quale non può uscire? Quando lo costringiamo a dare l'amnistia e l'indulto entro limiti invalicabili, oggetto delle nostre discussioni e determinazioni? Con questo sistema la figura del Capo dello Stato diventa quasi evanescente e priva di quell'autorità che dovrebbe essergli propria.

Dice, ad un certo punto, il relatore: si tratta di un concorso di poteri, il potere del Presidente della Repubblica e il potere legislativo delle Camere, che concorrono insieme a formare questo provvedimento del quale stiamo discutendo. A me sembra che ci sia una vera confusione di poteri.

E chiudo questa brevissima digressione per andare al mio emendamento, il quale propone sommessamente di ricordarsi che fra i condannati, fra la gente che, in carcere, aspetta questo provvedimento di clemenza, ci sono anche dei militari. Non se ne è ricordato nessuno, se non per escluderli, perché all'articolo 1, comma c), è detto che l'amnistia è prevista « per i reati, non militari né finanziari, punibili ecc. ». Niente amnistia ai militari, niente amnistia per i reati finanziari.

Lo stesso poi si dice all'articolo 2 dove si parla dell'indulto: « Fuori dei casi preveduti dall'articolo 1 il Presidente della Repubblica è, altresì, delegato a concedere indulto per i reati, non militari né finanziari ecc. ».

DOMINEDO', *Relatore*. Mi scusi: i militari sono ricordati all'articolo 1, alinea e), nel testo della Commissione.

CUTTITTA. Mi riferisco al testo governativo.

DOMINEDÒ, *Relatore*. Ma qui si discute e si vota sul testo della Commissione.

CUTTITTA. Vedo che si tratta dei reati di assenza dal servizio militare. Grazie, onorevole Dominedò. È troppo poco però.

Pertanto io propongo che l'amnistia non sia limitata soltanto ai reati specifici di assenza dal servizio, che sono piccola cosa, ma che sia estesa anche a qualche altro reato militare. E non si allarmi nessuno: sono un ufficiale dell'esercito, e quindi il primo ad allarmarmi dovrei essere proprio io.

Ho però escluso nei due emendamenti i reati di spionaggio, sabotaggio ed ammutinamento; eventualmente ci fossero in carcere militari condannati per tali gravissimi reati, dell'amnistia e dell'indulto non verrebbero a beneficiare.

Concludendo, propongo che al testo della Commissione, in cui si parla solo di assenze dal servizio, si sostituisca la dizione da me proposta che vuol essere estensiva, in quanto comporta una mitigazione di pena per i reati militari che non siano quelli di spionaggio, di sabotaggio ed ammutinamento.

La stessa proposta faccio per l'articolo 2 laddove si parla di indulto.

PRESIDENTE. L'onorevole Riz ha proposto di aggiungere al primo comma la seguente alinea: « g) per il reato di omicidio colposo non aggravato ».

Inoltre gli onorevoli Riz ed Ebner hanno proposto di sopprimere l'ultimo comma.

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

RIZ. Abbiamo chiesto anzitutto la soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo 1 che dice: « L'amnistia può non essere concessa per i reati preveduti dal codice penale negli articoli 278, 290, 291 e 292 ».

I provvedimenti di clemenza hanno antichissime origini, tanto è vero che erano adottati già in Egitto, in Grecia, nella vecchia Roma (ove l'amnistia era definita *deletio, oblitio vel extinctio accusationis*), e sempre tali provvedimenti si ispirarono a principi di clemenza, di pacificazione e di distensione generale, nonché di giustizia.

È certo che anche oggi tali principi si attuano solo se non si operano delle esclusioni. E l'esclusione introdotta nell'ultimo capoverso dell'articolo 1 dà a tutti la sensazione che si vogliono colpire determinati cittadini ovvero determinati ambienti, e ciò indubbiamente non è nello spirito dell'atto di clemenza che dovrebbe avere portata generale, e che dovrebbe condurre alla pacificazione e distensione di tutti gli animi.

Del resto sembra al proponente dell'emendamento che non si dovrebbero fare differenze nei reati che dovranno cadere sotto l'amnistia, poiché è un principio basilare del diritto penale che a reati di uguale gravità corrispondono pene uguali. Se non fosse così le norme del diritto penale vigente sarebbero contrarie ai principi del diritto naturale.

Contro questa tesi, onorevoli colleghi, si è ricordato che già in precedenza vi sono stati provvedimenti di amnistia ed indulto che hanno contenuto delle esclusioni soggettive: e all'uopo si è richiamato il decreto 19 dicembre 1953, n. 922.

Tale eccezione non è fondata, dato che nel decreto 19 dicembre 1953, n. 922, si era escluso dal novero dei reati per i quali era concessa l'amnistia tutto un complesso di delitti di particolare gravità, quali ad esempio: istigazione alla corruzione, falso giuramento, falsa testimonianza, falsa perizia, frode processuale, commercio clandestino, atti di libidine violenti, pubblicazioni o spettacoli osceni, corruzione di minorenni, istigazione alla prostituzione, tratta di donne, vilipendio alle forze armate, vilipendio alla bandiera, ecc.

Ed allora c'era una ragione di esclusione, in quanto restavano fuori dai benefici dell'atto di clemenza tutti i reati più gravi o che comunque non si ritenevano meritevoli dell'atto di clemenza stesso.

Qui invece assistiamo all'assurdo giuridico e morale di vedere esclusi solo i quattro reati di offesa all'onore del Presidente della Repubblica, di vilipendio della Repubblica, di vilipendio alla nazione e di vilipendio alla bandiera, che sono collocati nel codice penale fra i delitti contro la personalità dello Stato.

Con ciò si segue, a nostro parere, una via di infausta memoria e si fa godere al delinquente comune il beneficio della clemenza sovrana, mentre il dissidente politico che più o meno intenzionalmente ha vilipeso lo Stato o chi lo rappresenta, resta escluso dai benefici della legge emananda.

Per concludere su questo punto, ai proponenti non sembra giusto, e soprattutto non sembra conforme allo spirito dell'atto di cle-

menza, che si attui una tale disparità di trattamento.

Oltre a questo emendamento, abbiamo proposto di aggiungere all'articolo 1, il seguente alinea: « g) per il reato di omicidio colposo non aggravato ». Ritengo opportuno l'inserimento del reato di omicidio colposo fra i reati per i quali va concessa l'amnistia.

La Commissione giustizia, nel suo testo, ha proposto la concessione di amnistia per una serie di reati comuni con pena non superiore nel massimo a tre anni, e con ciò verrebbero a godere i benefici dell'amnistia i responsabili di furto, di usurpazione, di truffa, di falsa testimonianza, eccetera. Sembra al proponente opportuno estendere i benefici dell'amnistia anche al reato di omicidio colposo non aggravato, tenendo presente che per la maggior parte si tratta di reati che hanno la loro origine in incidenti stradali nei quali per errore di guida si è causata la morte di una persona.

Resterebbero comunque (e questo punto merita la vostra particolare attenzione, onorevoli colleghi) esclusi coloro che si sono resi passibili di omicidio colposo aggravato (fuga dopo l'incidente, morte di più persone, eccetera), perché in tal caso il reato verrebbe a rivestire una particolare gravità e chi lo ha commesso non sembra meritevole di godere dei benefici del provvedimento di clemenza.

Chi guida la macchina sa che gli incidenti stradali sono degli imprevisti che possono capitare a tutti e il più delle volte la colpa non è tutta del conducente, ma è dovuta in gran parte a circostanze estranee, quale il forte aumento del traffico, l'insufficienza delle strade e, non da ultimo, il concorso di colpa della vittima, che però — è da notare — non esclude la responsabilità penale dell'imputato. Non si ripeta (come si è fatto stamane in aula) che questi « delinquenti della strada » non meritano particolare considerazione, perché questi ultimi, i veri delinquenti della strada, sono una percentuale minima, e gli avvocati che hanno da difendere cause del genere sanno che per la maggior parte si tratta di casi derivati da errori umanamente scusabili.

E non si dica (come recentemente in Commissione) che gli eredi delle vittime avrebbero maggior difficoltà di ottenere il risarcimento dei danni, perché anche tale obiezione non corrisponde alla realtà. L'esperienza insegna che proprio estendendo l'amnistia agli omicidi colposi, gli eredi delle vittime, nella maggior parte dei casi, riusciranno ad avere molto prima il risarcimento del loro danno, in quanto si esperisce la sola via civile ed è il

solo giudice civile ad essere investito dell'accertamento della colpa penale e dell'entità del danno da risarcire. Con ciò si elimina tutto l'*iter* penale, a chiusura del quale generalmente si ha nient'altro che la rimessione della causa al giudice civile.

Pertanto, il proponente confida che l'emendamento troverà favorevole accoglimento, tanto più che è stato varato il nuovo codice della strada, e questo dovrebbe essere un'altra ragione specifica per estendere l'amnistia agli imputati di omicidio colposo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sforza, Zoboli, Amiconi, Guidi, Silvestri, Pellegrino, Kuntze, Fiumanò e Buzzelli hanno proposto di aggiungere al primo comma, dopo l'alinea c), il seguente: « c-bis) per i reati di cui agli articoli 336, 337, 338, in relazione all'articolo 339 del codice penale, commessi in occasione di moti politici, sociali ed economici ».

L'onorevole Sforza ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SFORZA. Si è detto autorevolmente che il provvedimento di amnistia che stiamo per approvare è un provvedimento soprattutto di opportunità politica. Direi che, per i reati di cui agli articoli 336, 337 e 338, in relazione all'articolo 339 del codice penale, che forma oggetto dello specifico emendamento da me e da altri colleghi presentato, più che provvedimento di opportunità politica, sia un provvedimento di giustizia riparatrice. Infatti, è da anni che si parla di riforma dei codici, in particolare del codice penale e della legge di pubblica sicurezza.

Ogni anno, in occasione della discussione del bilancio della giustizia, riceviamo sempre le stesse assicurazioni e promesse. Speriamo che questa sia la volta buona. Comunque, una cosa è certa: che queste disposizioni si comprendevano, anche se non si giustificavano, nel clima della legislazione precedente, perché si inquadravano in quel periodo storico e politico, ed erano in armonia con le disposizioni del momento, che di fatto vietavano la libertà di associazione, la libertà di riunione, la libertà di espressione e di pensiero e ritenevano reato lo sciopero. Ciò spiega non solo la particolare previsione di questi reati, ma anche la gravissima sanzione che per questi reati è stabilita.

Ora, indipendentemente da giudizi storici e polemici, vi è da constatare obiettivamente che queste disposizioni sono oggi in contrasto con l'attuale ordinamento giuridico, che prevede il diritto di associazione in partiti e sindacati, il diritto di riunione, di espressione del pensiero e prevede lo sciopero come arma

legittima di difesa dei diritti sindacali. Ora, questi reati si inquadrano proprio in questo clima. La applicazione pratica, che è stata sempre un po' troppo severa e qualche volta perfino arbitrariamente estensiva, porta a conseguenze addirittura aberranti. Basta che durante uno sciopero o una qualsiasi agitazione per ottenere lavoro o miglioramenti sindacali si riunisca una folla per avanzare delle richieste, che la pubblica sicurezza ne ordini lo scioglimento e la folla resista all'ordine, perché trovi applicazione l'articolo 336 in relazione all'articolo 339.

Pertanto, sarebbe estremamente grave, volendo con un provvedimento di clemenza creare un clima di pacificazione e superare il contrasto tra la passata legislazione e quella presente, non tenere nel debito conto tanti fatti che si sono verificati negli anni scorsi in occasione di agitazioni contadine e operaie, che hanno dato luogo a processi gravissimi. Cito ad esempio i fatti di Spinazzola, dove non vi furono danni a persone o a cose; la folla era semplicemente riunita sotto il papazzo comunale per reclamare dalle autorità comunali e dal prefetto la continuazione di un cantiere di lavoro.

Di qui una carica della polizia, con resistenza da parte della folla e applicazione degli articoli 336 e 339 del codice penale, con le conseguenze gravissime che conosciamo, dato che in questi casi il mandato di cattura è obbligatorio.

È quindi opinione mia e del mio gruppo che sarebbe opera di giustizia e di vera pacificazione sociale concedere l'amnistia anche per questi reati quando siano stati commessi in occasione di scioperi, agitazioni operaie e sindacali.

Confido pertanto nell'accoglimento dell'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

DOMINEDO', Relatore. Da parte dell'onorevole Degli Occhi sono stati presentati numerosi emendamenti che toccano anzitutto il grave problema dei « reati connessi » ed investono poi gli altri aspetti dell'articolo, ricollegandosi agli emendamenti Berlinguer, Gonella Giuseppe, Cruciani, Zoboli ed altri che menziono secondo l'ordine di discussione.

Sulla base di questi emendamenti mi permetterò di tentare una rapida impostazione di carattere unitario, poiché le considerazioni da farsi per gli uni valgono anche per gli altri, pur se le formule sono talvolta diverse. Come la Camera constaterà, le considerazioni che mi

accingo a fare si riferiscono pertanto a tutte le proposte di modificazione dell'articolo 1.

Ho apprezzato vari interventi e particolarmente quelli svolti stamane dagli onorevoli Berlinguer, Comandini, Greppi ed altri, i quali hanno compiuto un tentativo volto a convincere la maggioranza della Commissione della bontà delle loro tesi. Ho meditato le loro argomentazioni e vorrei ora che anche le mie considerazioni formassero oggetto di meditazione da parte di tutti coloro che sostengono l'opportunità di estendere l'amnistia ai « reati connessi ». Risponderò anche a nome del collega relatore onorevole Guerrieri, che in questo caso mi cede la parola, mentre su altri temi interverrà personalmente.

Quale obiettivo vogliamo raggiungere con l'amnistia? Lo ha detto l'onorevole Gullo, citando un brano della relazione: la pacificazione. Dall'altra parte, l'onorevole Manco ed altri colleghi hanno sottolineato il carattere di definitività della pacificazione. Credo che nessuno porrà in dubbio la sincerità di questa intenzione sia da parte del Governo e dell'onorevole ministro proponente, sia da parte della Commissione.

Si tratta dunque di trovare i mezzi idonei al fine che tutti ci proponiamo. Lo stesso onorevole Gullo è stato lungi dal mettere in dubbio questa volontà di pacificazione della maggioranza — perché, anzi, ha fatto proprie alcune frasi della relazione — ma ha soggiunto che a suo avviso le vie prescelte non sarebbero del tutto adeguate al fine.

Vorrei che ci intendessimo su questo punto con estrema chiarezza. E ciò anche perché, dati alcuni inconvenienti verificatisi nell'applicazione del decreto del 1953 e sottolineati dagli onorevoli Zoboli, Berlinguer e da altri, appare assai opportuno che una discussione succinta, ma possibilmente chiara, contribuisca all'orientamento della giurisprudenza, offrendo un binario limpido e netto per la sua futura elaborazione. Sia ben chiaro, tuttavia, che sempre di elaborazione spontanea si tratta: non è possibile adottare una norma la quale prestabilisca vie obbligate in senso assoluto. L'interpretazione è l'interpretazione: nessuno potrà togliere il margine umano e logico che compete al giudice nell'applicare la legge. Tuttavia occorre un'estrema chiarezza di dettato nel fissare il suo binario.

Ora, il disegno di legge governativo e della Commissione fa capo ad un certo parametro, quello dell'articolo 8 del codice penale. Non è forse vero che questo parametro è della massima latitudine, includendo nella nozione di reato politico anche il reato comune il quale

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

sia tuttavia sorretto da motivi politici sia pure parzialmente?

Questa è una realtà indiscutibile. La conseguenza pratica, secondo la logica delle cose, è che se basta il motivo parziale per attrarre il reato comune nell'orbita di quello politico, con ciò stesso il reato comune avrà la sorte di quello principale. Saranno amnistiati tutti i reati, vuoi quelli che siano mezzo al fine di compiere il reato politico, e quindi risultino *a priori* strumentali, vuoi quelli che *ex post* possano dirsi accessori, e cioè sia quelli legati causalmente, sia quelli legati finalisticamente.

Mi domando che cosa si possa volere più di questo. Vorrei capire il mio errore, se in errore io sia. Ho meditato su ciò che hanno detto con perspicuità alcuni degli intervenuti. Noi, onorevole Gullo, facciamo capo ad un criterio che è un po' più largo di quello del reato connesso propriamente detto: quindi vedremo cosa vi è dietro la formula del reato connesso non propriamente detto. Quando facciamo capo all'articolo 8, includiamo infatti tutti i reati anche parzialmente connessi, sia causalmente sia finalisticamente: così dicasi per il furto di derrate allo scopo di rifornire gli armati, per la violazione domiciliare allo scopo di attaccare il tedesco invasore, e via di seguito. Mentre i reati connessi esigono una connessione totale, cioè senza aggettivazione, noi includiamo nell'amnistia anche la connessione parziale, una volta che si faccia capo al criterio dell'articolo 8, il quale ammette nell'orbita dei reati politici anche i reati aventi solo un parziale motivo politico.

Vi sono colonne d'Ercole non valicabili in un provvedimento di amnistia che voglia attuare la clemenza e tendere effettivamente alla pacificazione. Non si deve andare oltre questi limiti, se non vogliamo corrompere il diritto. Potremmo ammettere reati che non hanno alcun legame causale o finale, solo perché sono stati compiuti nel tempo o in occasione del dramma che ha diviso la nazione? E ciò con l'aggravante di avere approfittato di quel dramma?

Ecco perché, onorevole Gullo, non era demagogica l'esemplificazione contenuta nella relazione. Una esemplificazione può valere o no, può essere corretta o integrata; ma non si può alludere ad ipotesi le quali, non avendo nessuna connessione, né strumentale, né accessoria, né causale, né finale, non sono degne della nostra considerazione.

GULLO. Nessuno ha mai sostenuto questo.

DOMINEDO', *Relatore*. Ecco perché credo fermamente nella mia coscienza — la quale vale molto almeno sul piano morale — che

oltre l'articolo 8 non si può andare: non si può far capo che all'articolo 8 del codice penale.

Allora, quale è la vera interpretazione che dobbiamo dare ai contrari emendamenti? Questi emendamenti, s'intende in buona fede, vogliono coprire della veste o della maschera del reato politico, reati i quali con il reato politico non sono connessi né causalmente, né finalisticamente.

Ecco perché alcuni dei proponenti vogliono il richiamo all'articolo 45 del codice di procedura penale. Ma, si osservi bene, questo articolo contempla l'ipotesi di connessione processuale. Io capisco che, ai soli fini della competenza, si possa far capo alla occasionalità temporale o cronologica, se, per esempio, dopo una determinata azione bellica viene compiuto un reato comune, per fini propri, aggravato dalle circostanze. Io capisco quindi che, sul piano processuale, questo reato possa essere giudicato insieme con altri: ecco la connessione processuale di cui all'articolo 45, n. 1. Ma è possibile che sul piano sostanziale noi legislatori dobbiamo così incorrere in errore? Signor Presidente, ella che è maestro di diritto penale mi corregga...

PRESIDENTE. Sono un modestissimo studioso.

DOMINEDO', *Relatore*. ... mentre io parlo da giurista generico, secondo principi generali. È possibile, dicevo, che ai fini della connessione sostanziale, che qui è in giuoco, noi invochiamo la connessione processuale?

GULLO. Ella non tiene conto delle condizioni temporali, ossia dimentica il tragico periodo 1943-45.

DOMINEDO', *Relatore*. Proprio a questo voglio rispondere. Ma è possibile che noi vogliamo coprire proprio chi approfittò di quel periodo tragico? Questo è il punto.

In realtà, di quel periodo tragico, al quale mi inchino insieme con voi, noi copriamo tutti coloro che possono essere coperti anche parzialmente, anche per motivi limitati, ma non coloro che non siano sorretti da motivo alcuno di ordine politico. È evidente che oltre questi limiti non si può andare. (*Interruzione del deputato Gullo*). Dal punto di vista sostanziale io credo che non vi possano essere dubbi. Questo è un problema di connessione sostanziale, risolto dall'articolo 8 del codice penale. Non è possibile invocare norme che contemplano la connessione processuale, come quella dell'articolo 45 del codice di procedura penale, investendo anche la mera occasionalità. E questo è tanto vero che la norma che riguarda la connessione sostanziale attraverso

il problema delle aggravanti, ossia l'articolo 61 del codice penale, esclude appunto la occasionalità. Ecco la riprova direi quasi matematica delle nostre argomentazioni.

L'occasionalità è infatti prevista solo in tema processuale, ai fini della competenza: ma non appena tocchiamo il problema della connessione sostanziale, l'occasionalità è esclusa.

Resta un punto e qui avrò finito. Che cosa eccepiscono ancora i presentatori degli emendamenti? Gli errori della giurisprudenza, si dice. Ammetto che la giurisprudenza possa avere sbagliato in qualche caso, così come è certo che in altri casi ha applicato correttamente la legge.

Ma è proprio per mirare al minor ripetersi di inconvenienti che noi abbiamo aperto un dibattito così approfondito, risalendo ai principi: sarei curioso di sapere su quali basi una sentenza domani possa allontanarsi da un binario così tracciato moralmente e logicamente. Non riscontro un esame tanto approfondito in occasione del dibattito svoltosi nel 1953.

Comunque, addurre alcuni errori della giurisprudenza — che sono anche umani entro certi limiti — evidentemente non è risolvere l'argomento.

E ciò tanto più dicasi in quanto i presentatori degli emendamenti pretenderebbero di risolvere l'argomento, sostituendo al lamentato inconveniente un altro inconveniente estremamente maggiore, quale sarebbe appunto quello di includere cosa che non va qui inclusa, né dal punto di vista logico, né dal punto di vista morale.

Per questi motivi, signor Presidente, dopo aver tentato di compiere il mio dovere di convincimento, dichiaro a nome della Commissione di dare parere contrario a tutti gli emendamenti sui così detti reati connessi: Berlinguer, Gonella Giuseppe, Manco, Cruciani, Zoboli, Gullo e Silvestri.

Adesso vengono, nell'ordine che ho prospettato, gli emendamenti che riguardano i termini. I termini accolti dalla Commissione sono quelli del Governo con la differenza che dall'8 settembre si risale al 25 luglio 1943. Vi è poi una proposta di emendamento radicale che ha appassionato l'Assemblea, su cui molto si è insistito: la soppressione totale del *dies a quo*, per cui la formula dell'amnistia dovrebbe comprendere tutti i reati compiuti fino al 30 giugno 1946. Questo tema è stato oggetto di dibattito in Commissione e su di esso si è anche votato: il verdetto della Commissione

è stato contrario, nonostante l'ampiezza del dibattito e nonostante che da altra parte voci diverse siansi sollevate a favore dell'idea.

Ora, su questo punto che è vincolato al precedente voto debbo far osservare, a nome della maggioranza della Commissione, che l'intento del disegno di legge, nella sua volontà di pacificazione, è di coprire proprio un determinato periodo storico, il quale è stato investito e caratterizzato dal dramma della guerra civile. Questo periodo è quello del triennio 1943-46. Ecco perché la Commissione ha contemplato, col Governo, questo periodo e pertanto ha respinto l'emendamento soppressivo del *dies a quo*. Ma al primo emendamento se ne aggiunge un altro, della stessa parte politica, con il quale, considerando che nel triennio stesso, in forza delle leggi del 1944, vi è stata la riviviscenza o la riattivazione di reati commessi precedentemente, si propone dagli emendatori di parificarli agli effetti della amnistia.

PRESIDENTE. Quando diciamo che la riviviscenza di questi reati è caduta nel triennio, onorevole Dominedò, intendiamo ciò dal punto di vista legislativo? Può darsi che la sentenza sia successiva. Ci riferiamo dunque a provvedimenti di legge che li hanno fatti rinascere?

DOMINEDO', *Relatore*. Esattamente, signor Presidente, reviviscenti in forza delle leggi del 1944.

Il suddetto emendamento pertanto chiede o l'abrogazione di tali leggi o l'estensione dell'amnistia a detti reati reviviscenti.

Su questo punto la Commissione non ha votato ed ha rimesso il problema alla Camera. Cioché io sono nella formale impossibilità di esprimere oggi una volontà collegiale della Commissione. Tuttavia, quale presidente, posso e debbo osservare che, per quanto riguarda l'abrogazione, essa non si può porre nella presente sede. Non è questa la *sedes materiae* per discutere un problema di abrogazione: e tanto più ciò dicasi, evidentemente, per quello eventuale di un sindacato in altra sede, ossia da parte della Corte costituzionale.

Viceversa — come abbiamo detto nella nostra relazione, la quale ha voluto essere, se i risultati confortano gli intenti, di estrema serenità e di assoluta obiettività verso tutte le parti — può sorgere un problema di equiparazione dei reati in parola a quelli del triennio ai fini dell'amnistia: e ciò nel senso che ho detto, in quanto entro il triennio, in forza delle note leggi, si verificò la riviviscenza dei reati. Il problema è politico ed è rimesso alla Camera: ciò che faccio adesso con le parole,

confermando quanto abbiamo scritto nella relazione.

Infine, vi è un terzo emendamento della stessa parte, il quale si ricollega al tema della confisca in base alle leggi del 1944. Ora, in quanto alle confische, io posso sgombrare subito il terreno del dibattito dichiarando che, se si tratta di confische amministrative, *hic non est locus*, data la mancanza di un reato: onde propongo l'accantonamento, affinché il problema sia esaminato nella sede competente. Se le confische hanno invece valore di pena accessoria, ossia di misura punitiva accessoria, non si può far beneficiare questa, senza aver prima fatto beneficiare il reato principale. E si torna così al problema principale che ho testé rimesso alla Camera.

Proseguendo nell'esame degli emendamenti, tratterò adesso i problemi della stampa, e credo di poter essere più rapido nella esposizione.

GULLO. Ella non ha ancora parlato dei fatti inerenti alle azioni belliche.

DOMINEDO', *Relatore*. Credo di averne parlato, sia pure implicitamente, nel senso che il tema rientra in quello più largo della connessione. L'onorevole Berlinguer ne ha fatto un emendamento subordinato, che a mio avviso è investito delle stesse considerazioni sin qui svolte. (*Interruzione del deputato Gullo*). Chiarisco il mio pensiero. Se non si tratta in modo alcuno di fatto connesso, l'ipotesi è esclusa dall'amnistia, ma se vi è una connessione anche parziale a termini dell'articolo 8 del codice penale, essa è investita.

Reati di stampa. Signor Presidente, la Commissione — mi sia consentita questa schietta e semplice rivendicazione — almeno nello spirito che ha guidato i suoi lavori, ha creduto di fare un passo avanti rispetto al testo governativo. Si vedrà come lo ha fatto e se lo ha fatto bene e compiutamente. Lo spirito della Commissione, comunque, era di andare incontro, nei limiti del giusto, per quanto riguarda i reati di stampa: ed a tale fine ha contemplato i reati di diffamazione a mezzo della stampa, sempreché determinati da motivi politici, senza limite di pena editale, comprendendo così quei reati di diffamazione che nel testo originario sarebbero stati esclusi proprio in effetto della legge sulla stampa del 1948.

Questo testo è stato approvato dalla Commissione e questo testo naturalmente difendo. Aggiungerò, inoltre, che per quanto le votazioni in Commissione siano state sempre estremamente chiare, tuttavia, nella fattispecie è

sorto, come è stato detto nella relazione, un problema.

Ora, ritengo che, nello spirito di un'equa estensione nei confronti dei reati a mezzo della stampa, si debba tener fermo il testo governativo per quanto esso già realizzava nei riguardi degli altri reati diversi dalla diffamazione, per i quali l'amnistia era concessa sino al limite massimo della pena edittale di anni quattro.

Signor Presidente, il punto di vista della Commissione, quindi, è chiaro. Per quanto riguarda i reati di diffamazione a mezzo della stampa, la Commissione tiene fermo il testo approvato dalla medesima. Per gli altri reati commessi a mezzo della stampa accetta il limite massimo di quattro anni, perché lo ritiene rispondente allo spirito della votazione, come è stato chiesto dagli onorevoli Amadei e Berlinguer.

Adesso abbiamo una proposta di inclusione da parte degli onorevoli Sforza, Zoboli ed altri, i quali vorrebbero contemplare nell'amnistia particolarmente i reati di cui agli articoli 336, 337 e 338, in relazione all'aggravante dell'articolo 339. Io non farò qui disquisizioni teoriche, onorevole Gullo. Ella ha avuto l'eleganza — ha parlato di elucubrazioni giuridiche — di porre un problema di costituzionalità in relazione alle esclusioni dall'amnistia. Io non lo considero invece tale, poiché le esclusioni si riferiscono a tutti coloro che peccarono nell'ambito di una determinata ipotesi criminosa. Dissi, replicandole: tutti i peculatori! Onde, la *par condicio* è salva. Ma, se ella volesse far valere il dubbio costituzionale in relazione alle esclusioni, mi permetterei di osservare che analoga censura, pure in senso opposto, io potrei sollevare a proposito di specifiche inclusioni. Non intendo però avvalermi di tale criterio, anche perché cavallerescamente devo dire che ritengo non fondato il titolo a cui ella ha fatto capo per combattere le esclusioni dall'amnistia.

Dirò che il sistema armonioso della legge di delega per l'amnistia e l'indulto non consente, ad avviso della maggioranza della Commissione, alterazioni ed inclusioni specifiche, particolarmente nei confronti di reati di una evidente pericolosità sociale, come quelli di violenza o minacce al pubblico ufficiale; e ciò soprattutto se collegati all'aggravante che è menzionata nel testo stesso degli emendamenti.

A proposito della soppressione dell'ultimo comma, di cui agli emendamenti Greppi, Kuntze e Riz, io potrò anche riconoscere certi inconvenienti del sistema, il quale, appunto

perché contempla esclusioni varie, non può, per forza di cose, non contemplare reati eterogenei: e ciò valga soprattutto per l'indulto piuttosto che per l'amnistia. Ma non per questo cade il sistema stesso dell'esclusione, credendo, come la maggioranza della Commissione crede, che nei confronti di certi reati a certe esclusioni si debba addivenire.

Si è molto insistito sul criterio che ai nostri effetti tutti i reati siano eguali, nel senso che la differenza tra gli uni e gli altri stia nella misura della pena. Ma questo è un criterio empirico, fondato su una valutazione quantitativa; la quale non esclude che fra i reati sottoposti alla stessa pena una valutazione qualitativa sia pur possibile nella coscienza sociale. Ecco perché la Commissione mantiene fermo il testo delle esclusioni.

E nell'occasione andando oltre, desidero osservare che, con la formula facoltativa qui proposta, il problema della determinazione dei poteri del Capo dello Stato è stato posto con una visione nuova, che ha un certo rilievo e merita, secondo la Commissione, il conforto della Camera. Per la prima volta i poteri del Capo dello Stato sono stati considerati in modo autonomo, secondo una realtà costituzionale e una dottrina costituzionale che si vanno affermando ed evolvendo. Si tratta qui del potere presidenziale, propriamente detto, il quale esige che il Capo dello Stato non sia solamente un ufficiale rogante, a seguito della legge di delegazione che noi approveremo. Ecco la risposta dovuta agli onorevoli Schiano, Migliori, Bozzi e agli altri che hanno toccato il tema. Il Capo dello Stato eserciterà il suo potere autonomo in concorso col Parlamento, onorevole Cuttitta, non già in confusione con esso; e ciò nel senso che, investito della legge di delegazione, egli avrà il potere di spaziare, sia pure entro dati confini. Sarà il Capo dello Stato a determinare i massimi, se lo crederà; sarà il Capo dello Stato, se lo crederà, ad avvalersi o meno della potestà di esclusione di dati reati dall'amnistia e dall'indulto.

Credo, signor Presidente, che fosse nostro dovere sottolineare, anche agli effetti degli sviluppi costituzionali, il precedente che la Commissione si onora oggi di sottoporre alla Camera.

Respinti così da parte della Commissione gli emendamenti soppressivi dell'ultimo comma, siamo all'emendamento Zoboli, il quale contempla l'ipotesi in cui dagli atti del procedimento, ad un certo punto, non risulti sufficientemente stabilito se sussistano le condizioni oggettive o soggettive a cui è subordinata

la concessione del beneficio. È questo un punto delicato.

PRESIDENTE. Se mi permette un'interruzione, onorevole Dominedò, faccio rilevare che dovremmo considerare i due aspetti dell'amnistia impropria (in relazione ad un giudicato che non può essere esaminato) e dell'amnistia propria (procedimenti in corso). Mi permetto di richiamare l'attenzione su questa distinzione che è poi nel solco della nostra legislazione: il giudicato come sbarramento ad ogni esame ed il procedimento in corso, amnistia impropria ed amnistia propria.

DOMINEDO', Relatore. Infatti mi accingevo a dire appunto questo: che la Commissione esprime le sue perplessità e fa le sue riserve pur tenendo conto della differenza tra i due problemi. E ciò nel senso che, per quanto riguarda l'amnistia impropria, la proposta fa correre il rischio che si debbano riaprire i processi e scompaginare i procedimenti, alterando tutta l'economia dei giudizi: per questo aspetto la Commissione non ritiene di poter dare voto favorevole.

Per quanto riguarda il successivo emendamento Cuttitta, il quale propone una esclusione, a differenza del precedente che proponeva una inclusione, devo osservare che è caduto il presupposto logico cui è ancorata la proposta: e cioè il presupposto che si contemplino i reati militari, una volta che la Commissione intende considerare solo i reati di assenza dal servizio, ma non intacca il settore dei reati militari. Cade di conseguenza l'emendamento legato a tale inaccettabile presupposto. La Commissione esprime parere contrario sotto questo aspetto.

L'emendamento Pertini segue la sorte dell'emendamento Zoboli.

Aggiungo per quanto riguarda i reati militari che la Commissione, come ho già detto, ha contemplato i soli reati di assenza dal servizio.

PRESIDENTE. Qui c'è l'altra questione se debba o meno occorrere che sia cessata entro un certo termine l'assenza. Al riguardo vi è un emendamento che vorrebbe sopprimere tale condizione.

DOMINEDO', Relatore. A tale scopo la Commissione si permette di sottoporre alla Camera una nuova stesura del proprio testo, la quale deve intendersi come assorbente di tutte le altre, per cui gli altri emendamenti vanno respinti dinanzi al nuovo testo della Commissione: « f) per i reati di assenza dal servizio preveduti dagli articoli 146, 147 prima parte e 151 del codice penale militare di guerra

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

nei limiti fissati dall'articolo 1 lettera *d*) del decreto presidenziale 19 dicembre 1953, n. 922, se il militare si sia presentato nel termine previsto dall'articolo 15 del decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, ovvero se entro lo stesso termine la classe di appartenenza sia stata collocata in congedo ».

PRESIDENTE. Con questo nuovo testo quindi si fa riferimento al termine contenuto in un altro decreto presidenziale.

DOMINEDO', Relatore. E si depenna dal congedo l'aggettivo « assoluto ».

PRESIDENTE. Basta quindi il congedo puro e semplice. Effettivamente il congedo assoluto si ha solo ad una certa età, ai 65 anni.

Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 1 ?

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, onorevoli colleghi, pocanzi l'onorevole Amadei, intervenendo in questo dibattito, rivolgeva un cortese rimprovero a tutti coloro i quali, dopo avere accettato la proposta dell'abolizione della discussione generale, si sono intrattenuti puramente su questioni di carattere generale. Però egli li ha perdonati, ed io vorrei aggiungere che è stata una *felix culpa*, perché ci ha permesso, in sede di discussione dell'articolo 1 (che, come ognuno sa, è l'articolo fondamentale di questa legge delega), di ribadire alcuni principi basilari sui quali era bene portare l'attenzione del Parlamento.

Ora anch'io dovrò farmi perdonare se ritorno su questioni di carattere generale, in quanto anche io sento il dovere, di fronte a talune affermazioni, di precisare il punto di vista del Governo sui principi informativi dell'amnistia, prima di venire alle questioni di dettaglio.

Ma non posso iniziare questa mia sintetica illustrazione senza prima rivolgere un ringraziamento particolarmente vivo e cordiale —aggiungendomi ai colleghi di tutti i settori della Camera — alla Commissione e agli illustri relatori, onorevoli Dominè e Guerrieri, per la chiarezza con la quale hanno orientato il nostro dibattito.

PRESIDENTE. Sia consentito anche a me di associarmi. Lo feci in occasione della conferenza dei capigruppo, perché il lavoro della Commissione e del Presidente è stato veramente pregevole. (*Applausi*).

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia. Il primo capitolo della relazione affronta un tema di carattere generale sul quale si sono intrattenuti parecchi colleghi. Ricordo l'onorevole Bozzi, che ha particolarmente svilup-

pato il tema costituzionale, nonché gli onorevoli Cassiani, Macrelli, Schiano, Comandini che pure hanno trattato questo tema. Anzi direi che quasi tutti gli oratori hanno fatto qualche accenno al problema della correttezza costituzionale del disegno di legge presentato dal Governo. Debbo, però, subito dichiarare che, dopo questo dibattito, sono più che mai convinto di tale correttezza.

Vi sono due diverse e contrastanti maniere di intendere la natura e portata della legge di delegazione (e non delega). O la delegazione si concreta in norme analitiche, come si è fatto per le precedenti amnistie, e allora non resta alcuna discrezionalità al Presidente della Repubblica (i precedenti sono tutti per una tecnica legislativa di tal fatta). Oppure, se abbiamo riguardo non solo dell'articolo 79 della Costituzione, relativo alla delegazione, ma anche dell'articolo 76 relativo alla delega (e qualche dubbio in sede teorica è legittimo), la legge dovrebbe concretarsi non in norme dettagliate ed analitiche, quasi destinate ad essere ricopiate nel decreto del Presidente della Repubblica, ma, a termini dell'articolo 76, nella determinazione di semplici principi e criteri direttivi. In questo caso si fa luogo ad un'ampia sfera discrezionale per il Presidente della Repubblica. Inoltre, se si dovesse anche per la legge di delegazione di concessione di amnistia e indulto far riferimento all'articolo 76, sarebbe necessario che con la legge stessa fossero determinati non solo gli oggetti della delega, ma anche i limiti di tempo entro i quali la medesima delega può essere esercitata.

Ma l'articolo 79 della Costituzione ha per oggetto, come tutti sanno, esplicitamente e solamente l'amnistia e l'indulto, e non accenna neppure a principi e criteri direttivi o a limiti di tempo (salvo la non applicabilità della amnistia e indulto ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione).

L'onorevole Bozzi, molto acutamente, ha notato ieri alcune differenze fondamentali tra la delega prevista dall'articolo 76 e la delegazione di cui all'articolo 79. Sono innanzi tutto diversi i destinatari della delega, in quanto mentre l'articolo 76 tratta della delega del legislativo all'esecutivo, l'articolo 79 si occupa della delegazione del legislativo al Capo dello Stato: diversità, quindi, di organi cui è conferita la delega, collegiale nel primo caso, singolo nel secondo. Onde, e non a torto, in quest'ultima ipotesi si parla di delega anormale per l'organo cui è diretta.

Inoltre, per quanto riguarda l'oggetto della delega, la distinzione fra l'articolo 76 e l'arti-

colo 79 è radicale: mentre con l'articolo 76 qualunque materia può — con determinazione di principi e criteri direttivi ed entro limiti di tempo ben precisati — essere delegata dal legislativo all'esecutivo, con l'articolo 79 invece può essere delegata solo una determinata materia, cioè la concessione di amnistia e indulto.

Infine, va ricordato un aspetto particolare del problema al quale nessun accenno mi pare sia stato fatto, data l'attenzione con cui ho seguito il dibattito. E cioè, ove la delegazione per la concessione di amnistia e indulto sia promossa non con una proposta di legge di iniziativa parlamentare, ma con un disegno di legge di iniziativa del Governo, tale disegno di legge è presentato alle Camere dietro autorizzazione del Capo dello Stato; onde la particolarità che l'organo delegando, il Capo dello Stato, non solo concorre al processo formativo di una legge che gli conferisce determinati poteri, ma con l'autorizzarne la presentazione al Parlamento autolimita quasi le sue successive determinazioni. Aspetto del problema, come si vede, tutt'altro che trascurabile e meritevole anzi, a mio avviso, di approfondita meditazione.

Come ha ben rilevato l'onorevole Dominèdò poc'anzi, nel proporre questa amnistia si è seguito una via che con una espressione generica si potrebbe dire mediana, e che ritengo la più idonea e più conforme allo spirito e alla lettera dell'articolo 79 della Costituzione. Il disegno di legge, infatti, contiene da un canto norme tassative e dall'altro norme facoltative implicanti come tali una sfera di discrezionalità.

Devo dare atto alla Commissione di avere preso l'opportuna iniziativa di includere fra i suoi emendamenti alcune norme di natura facoltativa. Per esempio, per quanto riguarda le esclusioni di certi reati, è detto che l'amnistia « può non essere concessa ». Ecco la facoltà, ecco l'ambito di discrezionalità del Capo dello Stato. Devo però far presente alla Commissione che lo stesso criterio era già stato adottato nel disegno di legge governativo, il quale quando, a proposito dell'indulto, usa l'espressione « nella misura non superiore a », fissa dei limiti massimi, e quindi lascia una sfera di discrezionalità al Capo dello Stato nella determinazione del limite effettivo.

Ciò premesso, mi sia concesso, data l'importanza del provvedimento, di ribadire in poche parole quale è lo spirito di questo disegno di legge e quali i criteri cui è informato.

È evidente che gli oggetti di questo disegno di legge sono conformi alla tematica normale delle amnistie del dopoguerra.

Il Governo, nel corso di molteplici esami compiuti dal Consiglio dei ministri, ha preso in considerazione le singole proposte di legge di iniziativa parlamentare: la proposta Berlinguer-Pertini, quella Gonella Giuseppe, nonché la proposta Degli Occhi, ed ha, altresì, tenuto presente anche una proposta di legge presentata al Senato. Esaminando queste proposte di legge, le quali, da punti di vista diversi, avevano tutte l'ambizione legittima di soddisfare a una esigenza di giustizia e di clemenza, il Governo — come è precisato nella relazione al disegno di legge — si è proposto tre obiettivi: quello di dare un contributo ulteriore e definitivo alla pacificazione politica; quello della clemenza penale; quello del rispetto delle esigenze di sicurezza.

La prima finalità è ovvia. Però, anche su di essa, se il tempo ce lo permettesse e se la discussione generale non fosse stata eliminata, si imporrebbero molte precisazioni. È certamente fondamentale l'esigenza di dare un contributo alla definitiva pacificazione politica. Anche nel corso di questa discussione si è detto che si desidera l'oblio. Naturalmente, penso che si alluda all'oblio delle passioni politiche, ma non all'oblio della storia politica, perché la storia politica, con le sue contese ideologiche, qualsiasi possa essere la trincea della battaglia, ha le sue glorie e i suoi sacrifici, che nessuno ha il diritto di obliare. Noi vogliamo obliare lo spirito di fazione, le faziosità della guerra civile e tutto ciò che nella contesa politica non era all'altezza della nostra civiltà. Ma è evidente che la stessa lascia il suo solco. Il nostro oblio non può certo cancellare tanti dolori e tante lacrime che hanno costellato la lotta politica per la rivendicazione di libertà e di diritti fondamentali. Noi vogliamo obliare la guerra civile, ma non la nobiltà dei fini che ci portarono alla lotta. Il nostro oblio vuol significare che quegli stessi obiettivi che allora ci proponevano per l'affermazione dei diritti e delle libertà, possono oggi essere realizzati e consolidati, nel nostro consorzio che desideriamo sempre più civile, con mezzi diversi dal ricorso alla guerra fratricida.

Questo oblio non può condurre neppure ad alcuna abdicazione delle nostre convinzioni e rivendicazioni politiche. Altrimenti si cadrebbe in un trasformismo politico che svaluta e avvilisce i valori ideali dai quali la lotta è nobilitata.

Pur conservando ciascuno di noi (ed è logico che sia così, qualunque sia la nostra parte) la fedeltà alla propria ideologia politica, siamo qui per fare uno sforzo diretto ad eliminare ciò che vi è di deteriore, ciò che vi è di meno nobile negli strumenti della contesa politica, che nel passato ci ha posto l'uno contro l'altro e che ci mantiene divisi pure nel presente.

Se volessimo sintetizzare la nostra convinzione al riguardo, potremmo ricordare un principio scultorio: pacificazione sì, ma *opus iustitiae pax!* Cioè, la clemenza non deve offendere la giustizia, come non deve contraddirla quella carità cui si è appellato in questa Camera il mio omonimo collega citando sant'Agostino. Carità sì, ma come coronamento della giustizia, e non come menomazione della giustizia.

Oltre il fine della pacificazione politica, ci siamo proposti quello della clemenza penale, anche perché (come ha notato l'onorevole Gullo, il cui avviso su questo punto condivido) non mancano casi di eccessiva severità dovuti, forse, alla spinta di situazioni assolutamente contingenti, e che sono rimasti fermi anche quando vennero meno le ragioni storiche dell'inasprimento di certe pene.

Vi è, infine, una esigenza di sicurezza, la quale va pure tenuta presente se ci si vuol rendere ragione di talune esclusioni dai benefici dell'amnistia e dell'indulto. Va, infatti, considerata e valutata la maggiore o minore spinta criminosa nel consumare determinati reati, e, quindi l'opportunità da parte dello Stato, vigile tutore dei diritti e delle libertà dei cittadini, di graduare, in rapporto alla natura e gravità di taluni reati ed al diffondersi di essi, la sua azione intimidatrice e repressiva, ammettendo in alcuni casi ed escludendo in altri la concessione di un atto di clemenza, che viene per ciò rapportato alle diverse esigenze di sicurezza.

Ispirati a questi principî, abbiamo adottato un criterio di clemenza obiettiva del quale sentiamo di potere essere orgogliosi. Non voglio polemizzare, né avanzare critiche nei confronti di chicchessia, ma non posso non richiamare la Camera su questa fondamentale considerazione: mentre le proposte di iniziativa parlamentare (come ha ribadito stamane, per le sinistre, l'onorevole Berlinguer) consideravano i reati politici soltanto in relazione alle particolari qualità soggettive del reo, cioè alla sua parte politica, il Governo ha seguito un criterio di imparzialità per ambedue i fronti della lotta politica.

La proposta di legge Pertini riguardava un solo fronte politico, quella Giuseppe Go-

nella l'opposto fronte; noi abbiamo invece presentato una proposta che riguarda tutti i fronti della guerra civile. Siamo stati in ciò preceduti (e devo dare atto all'onorevole Degli Occhi della nobiltà dei suoi intenti) solo dalla proposta Degli Occhi, l'unica che prevedesse la concessione di amnistia a tutti coloro che avessero commesso reati politici, prescindendo da ogni considerazione soggettiva.

Il criterio cui il Governo si è ispirato è un criterio universale, e quindi polivalente, è il criterio della clemenza sognata e bendata.

Passando ad altro argomento, posso assicurare che, proponendo l'amnistia, in nessun modo ha influito sull'orientamento del Governo (mi riferisco ad alcuni rilievi fatti ieri dall'onorevole Bozzi) il desiderio di « snellire » il lavoro giudiziario. Quello del lavoro giudiziario, come tutti sanno, è un grosso problema, ma un problema che va risolto in altra sede. Occorre accelerare la giustizia, e tutte le proposte governative o parlamentari che mirino a conseguire tale risultato attraverso l'aumento degli organici dei magistrati, la revisione delle procedure, o il miglioramento delle attrezzature, saranno da noi bene accolte, in quanto abbiamo il preciso dovere di perseguire con diligenza e con scrupolo tale obiettivo. Ma non si cerchi in questa sede così autorevole e responsabile, di avallare in nessun modo l'inconsistente luogo comune secondo cui l'amnistia servirebbe per sollevare la magistratura dal suo lavoro e per eliminare l'arretrato. Semmai è vero esattamente il contrario, cioè l'amnistia e l'indulto ampliano il lavoro giudiziario, come sarebbe facile documentare se avessimo più tempo a disposizione.

Per comprendere ciò basti pensare al nuovo lavoro che graverà sui magistrati proprio per l'applicazione dell'indulto e dell'amnistia. Si pensi al riesame di tutti i processi già definiti e alla risoluzione delle infinite questioni incidentali che potranno sorgere. Ancora oggi — dopo sei anni — sono sottoposte all'esame della Corte suprema di cassazione questioni in materia di interpretazione e applicazione dell'amnistia del 1953. Considerando tutto ciò, si avrà un'idea abbastanza chiara, seppure sommaria, dell'aumento di lavoro che l'amnistia comporta, aumento che non trova compenso nelle semplificazioni della procedura per i reati amnistiati.

Non sarebbe degno di uno Stato di diritto e di un ordine democratico che ha il culto della giustizia, pensare che ad un certo momento si possa ricorrere ad una sanatoria unicamente perché il sistema non è idoneo

o non sufficiente per dare giustizia al cittadino che la chiede o allo Stato che la esige.

Dichiaro, inoltre, che non posso assolutamente condividere quanto è stato detto in quest'aula dagli onorevoli Gullo, Zoboli ed altri, che hanno pronunciato amare parole di sfiducia verso la magistratura. Del resto, nel formulare il nostro disegno di legge, abbiamo avuto cura di usare, per quanto possibile, formule in ordine alle quali vi è ormai una giurisprudenza consolidata, e ciò per evitare il pericolo di oscillazioni interpretative.

Tutti coloro i quali (lo vedremo esaminando i singoli emendamenti) ci suggeriscono norme equivoche, con termini impropri e che non hanno chiari confini concettuali consolidati, danno un contributo non a quella maggiore clemenza che può scaturire dall'uso di formule che potremo dire classiche, sibbene ad una maggiore confusione, e quindi ad ulteriori oscillazioni nel sempre difficile e gravoso lavoro interpretativo.

Per quanto sia vigile il nostro zelo nella precisazione e nella esattezza tecnica delle norme, è indubbio che l'applicazione di esse al caso concreto costituisce un fatto intellettualmente e spiritualmente autonomo. Si tratta di passare dal generale al particolare, di vedere se il caso concreto può essere inquadrato nella norma generale, in una parola si tratta di passare dall'astrattezza della legge alla concretezza della sentenza. E non illudiamoci che mutando la tecnica legislativa, che pure dobbiamo volere sempre più perfezionata, possiamo rendere meccanica l'applicazione della legge e sostituire l'insostituibile opera del magistrato.

E vengo all'esame del primo comma dell'articolo 1 che si riferisce all'amnistia per i reati politici commessi dal 1943 al 1946.

Come ha ben notato l'onorevole Dominè, tre periodi del dramma politico della nostra storia potevano essere presi in considerazione: il cosiddetto ventennio fascista, il triennio della guerra civile, i successivi dodici anni di regime democratico.

Il primo periodo relativo al cosiddetto ventennio fascista termina il 25 luglio 1943, data questa che segna l'inizio del secondo periodo, quello della guerra civile. Dico subito che non ho nulla in contrario ad accettare la proposta della Commissione di anticipare il termine *a quo* dall'8 settembre 1943 al 25 luglio 1943. Anzi, mi sembra più opportuno che il termine *a quo* si riferisca ad un fatto di politica interna, cioè al mutamento di regime, allo stesso modo che il termine *ad quem* si riferisce ad un fatto di politica interna, al-

l'instaurazione cioè del nuovo regime repubblicano, che data al 18 giugno 1946. Vi è così una certa omogeneità fra le due date. Mentre la data dell'8 settembre ha un valore unicamente rispetto allo svolgersi della guerra, cioè ad un mutamento delle nostre relazioni internazionali, ad un fatto di politica estera o bellica.

Tutto il disegno di legge governativo è impostato (convegno con la Commissione su questo punto) prendendo in considerazione il triennio della guerra civile ed il periodo successivo ad essa. Non si è preso in considerazione invece il periodo anteriore.

Per il triennio della guerra civile abbiamo considerato i soggetti responsabili dei reati ai quali può essere applicata l'amnistia, senza tener conto del loro settore politico cui appartennero: partigiani o militi della repubblica sociale italiana. Anche in relazione allo stato di guerra non abbiamo fatto alcuna considerazione discriminata e quindi l'amnistia si riferisce sia ai civili sia ai militari che abbiano commesso reati.

Ora, per reati commessi in questo periodo di tempo (25 luglio 1943 - 18 giugno 1946) abbiamo precisato un criterio obiettivo e specifico di applicabilità dell'amnistia. Cioè l'ambito di applicabilità è circoscritto ai reati di natura politica, ai sensi dell'articolo 8 del codice penale. Si può dire sommariamente che l'articolo 8 del codice penale considera il reato politico sotto un duplice punto di vista: anzitutto il reato politico proprio, obiettivo, che offende un interesse dello Stato (insurrezione, spionaggio, eccetera), o un diritto politico del cittadino (impossibilità di esercizio di un diritto politico); in secondo luogo il delitto politico improprio o soggettivo. Questa è la zona sulla quale la nostra attenzione deve soffermarsi.

Il delitto politico improprio o soggettivo può essere un delitto comune determinato da motivi politici; diventa politico in quanto ha una finalità, parziale o totale, di natura politica. Quindi si considera la connessione teleologica del reato stesso. Basta che il fine sia parzialmente politico perché il reato venga qualificato come politico.

Ribadisco ciò, pur trattandosi di nozioni arcinote, per cui si può forse trovare il modo di risolvere il problema dei reati connessi sul quale la Camera è profondamente discorde.

E vengo ora ad esaminare un altro problema di fondo relativo al periodo di applicazione dell'amnistia per i reati politici. Da parte dell'onorevole Giuseppe Gonella e dell'onorevole Manco è stata chiesta l'estensione

dell'amnistia al periodo anteriore. Tale proposta formalmente si concreta in una maniera molto semplice: eliminazione del *dies a quo*, quindi nessuna data di decorrenza, e sbarramento alla data del 18 giugno 1946.

Per quanto riguarda le leggi del luglio 1944 non posso che condividere le valutazioni dell'onorevole Dominè. Si tratta di leggi eccezionali, con le quali si è dichiarata la giuridica inesistenza di sentenze che erano state pronunciate e che vennero annullate dalla legge; si è esclusa la operatività della estinzione del reato; si è esclusa l'estinzione della pena per decorso del tempo; si sono dichiarate inapplicabili le amnistie intervenute nel ventennio e, infine, sono revocate le grazie e i condoni già concessi.

Il « manifesto dei giuristi » pubblicato a quel tempo — manifesto il quale era firmato da personalità eminenti nel campo del diritto appartenenti a tutti i partiti, e quindi altamente rappresentative — ha posto l'accento su violazioni, effettive e gravissime, di alcuni fondamentali principi che sono a presidio del sistema penale di ogni nazione civile, cioè: la violazione della irrevocabilità della legge punitiva; la violazione del carattere personale della responsabilità (esplicitamente affermato dalla Costituzione); la violazione della intangibilità della *res judicata* (si trattava di sentenze passate in giudicato); la violazione del rispetto della prescrizione.

Noi tutti abbiamo vissuto il dramma di quel periodo. Coloro che ne furono protagonisti, gli uomini di governo del tempo che si assunsero queste dure responsabilità, hanno messo l'accento sulle finalità pressoché esclusivamente politiche della legislazione di quel tempo. Si trattava — come venne chiarito in documenti autorevoli — di far cessare le vendette sanguinarie, di impedire, in quelle ore difficili, che fosse la piazza ad arrogarsi la pretesa di fare giustizia in una maniera caotica; si trattava di fare ciò che appariva umanamente possibile per trasferire l'azione della giustizia in quelle aule nelle quali l'innocente ha la possibilità di dimostrare di essere tale.

La situazione allora era in termini che ho cercato di riassumere. Oggi come si può rivedere quel passato che non approviamo? Mi chiedo questo perché tutti dobbiamo avere interesse a che nessuna traccia resti nella vita del paese, di leggi eccezionali che, oltre violare principi di etica e di diritto punitivo, non sono conciliabili con quei principi che, in maniera così luminosa e incontestabile, ha sancito la nostra Costituzione, affermando che la responsabilità penale è personale e che

nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Le vie d'uscita potrebbero essere due.

In primo luogo, abrogazione delle leggi eccezionali del 1944. A titolo informativo debbo però subito chiarire che non vi è nessuno che attualmente si trovi in espiatione di una pena inflitta con nuova sentenza in seguito alla revoca di altra precedente prevista dalla legge del 1944. Vi sono stati processi, vi sono state condanne e le pene sono state espiate, in tutto o in parte essendo intervenute liberazioni condizionali e grazie. Si tratta, quindi, soprattutto di un problema di natura morale. Ci sono però, come è stato ricordato ieri, le situazioni particolari dei latitanti in Italia o all'estero i quali non hanno espiato le pene inflitte con i nuovi processi. Questa situazione è stata posta in rilievo nel corso del nostro dibattito.

Ciò precisato circa la reale situazione di fatto, è evidente che — come dissi — una delle vie d'uscita potrebbe essere l'abrogazione delle disposizioni del 1944, anzitutto perché ingiuste e, in secondo luogo, perché non servono più a nulla in quanto ciò che si doveva rivedere è stato rivisto.

Qualora si pensasse di ricorrere all'abrogazione, mi incombe l'obbligo di far notare che il problema non può essere posto in sede di legge di delegazione ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, perché la delega in discussione può riguardare solamente la concessione di amnistia e indulto.

Se il decreto presidenziale comprendesse una norma abrogativa di leggi penali del 1944, sarebbe certamente inficiato di incostituzionalità, non essendo questa la *sedes materiae*, come ha giustamente rilevato il presidente della Commissione.

In secondo luogo, ricorrere ad altra strada, come risulta dagli emendamenti presentati. Si propone di amnistiare i reati per i quali è intervenuta nuova condanna in virtù delle leggi del 1944 o per i quali dev'essere pronunciata condanna nel caso di latitanti. Ciò sarebbe possibile, e sarebbe anche corretto se tutta la materia penale, come risulta pure dai particolari emendamenti presentati dai deputati del M.S.I., non fosse complicata con i provvedimenti di confisca.

Su questo tema mi sia permesso di fare qualche precisazione, trattandosi di una materia di estrema complessità e delicatezza. Come è noto, in materia di confische vanno considerate due diverse ipotesi: le confische già disposte e quelle ancora da disporre, in nu-

mero di 123 le prime, e di 41 quelle per le quali le relative procedure devono essere definite. È ovvio che per le confische già disposte nessuno potrebbe mai fruire dell'amnistia, perché l'amnistia fa cessare le pene accessorie ancora da eseguire, ma non le pene i cui effetti si sono già esauriti con il passaggio allo Stato dei beni confiscati. Qualora si volessero rivedere anche le confische già eseguite, sarebbe necessario prendere l'iniziativa di una legge ordinaria la quale prevedesse (faccio una pura ipotesi tecnica) la retrocessione dei beni ai soggetti che subirono la confisca. Ribadisco che questa è materia completamente estranea alla legge-delega per la concessione di amnistia e indulto. Una legge siffatta dovrebbe, poi, soddisfare anzitutto l'esigenza dell'articolo 81 della Costituzione per la copertura delle spese necessarie per la retrocessione agli interessati dei beni confiscati, retrocessione d'estrema difficoltà perché i beni confiscati furono talora trasformati o alienati. Appare, quindi, evidente la complessità di una legge del genere, data la diversa natura e forma che, di tempo in tempo, ha assunto la confisca.

Vi sono, poi, le confische ancora da disporre: e cioè le 41 per le quali la procedura è ancora in corso. Ora queste confische verrebbero ad essere limitate da un provvedimento di amnistia. Dal punto di vista tecnico non ci sarebbe nessuna difficoltà. Ma non vi sembra, onorevoli colleghi, che tutto ciò creerebbe una strana situazione di disparità di trattamento fra chi le confische ha già subito e chi ancora le deve subire? E non potrebbe avvenire che la clemenza finisca per favorire, con l'eliminazione della confisca, proprio coloro che meno ne erano meritevoli? Equità vorrebbe che trattamento uguale fosse fatto alle confische disposte ed a quelle da disporre.

Vedete come la problematica sia complessa e come il rapporto fra problemi di natura penale e di natura civile, il rapporto fra pene, confische e sanzioni amministrative, rendano particolarmente difficile una revisione totale ed organica della situazione. Soprattutto non appare idonea questa sede per la soluzione di problemi non tutti riconducibili alla amnistia, problemi che, secondo l'espressione usata dal Presidente della Commissione, potrebbero essere accantonati e semmai riesaminati e risolti con criteri di giustizia in sede di legge ordinaria.

Cosa analoga devo dire per quanto riguarda le epurazioni per le quali pure sono stati proposti emendamenti. La legge 27 luglio 1944, relativa agli atti rilevanti, riguarda

anche materia civile che non può essere oggetto di questa delega. Così, i procedimenti di epurazione riguardano materia amministrativa (sanzioni disciplinari) e non penali e non possono rientrare nella delega di cui ci occupiamo che, secondo l'articolo 79 della Costituzione, deve avere per oggetto reati. Cosa analoga si deve dire per la restituzione di meritate decorazioni e onorificenze.

Vengo ora alla delicata questione dei reati connessi. La Commissione, come del resto il Governo, ha espresso il suo parere negativo circa la estensione dell'amnistia ai reati connessi. Devo, a questo proposito, ringraziare l'onorevole Cassiani che ha parlato molto efficacemente contro l'inclusione dei reati connessi. Anch'io, come ha già fatto l'onorevole Dominedò, nel rispondere all'onorevole Gullo, ritengo opportuno collegare la questione dei reati connessi con i cosiddetti reati inerenti allo stato di guerra, dei quali hanno parlato gli onorevoli Berlinguer e Silvestri. Se i reati inerenti allo stato di guerra rientrano nell'ambito della finalità politica prevista dall'articolo 8 del codice penale, essi sono evidentemente compresi nell'amnistia, senza che si faccia uno specifico riferimento ai medesimi. Ma se non si ravvisa in questi reati il fine politico diretto o indiretto, è evidente allora che la dizione « inerenti a fatti di guerra » è proprio una di quelle espressioni che sembrano fatte a posta per complicare e rendere difficile l'interpretazione e applicazione delle norme. Mentre si pensa in tal modo di allargare la clemenza, si può finire invece nel senso opposto, cioè si può finire col rendere difforme e disorganica l'applicazione della legge.

Noi, quindi, siamo contrari ad ogni connessione che abbia riferimento solo al fatto temporale. Perciò non siamo favorevoli agli emendamenti dell'onorevole Zoboli e di altri che fanno riferimento all'articolo 45 del codice di procedura penale che prevede tre ipotesi di connessione di reati: 1°) connesso per eseguire od occultare altri reati; 2°) connesso in occasione di altri reati; 3°) connesso per conseguire o assicurare profitto e impunità.

Con il riferimento all'articolo 8 del codice penale più che di connessione si viene a considerare il fine del reato, il suo carattere teleologico: un reato non politico è considerato politico in quanto abbia un fine politico, anche se indiretto.

In luogo di accettare l'amnistia per i reati connessi, penso, semmai, che noi dovremmo avere una particolare severità per coloro i quali, in un momento di sofferenza per la patria, mentre combattenti politici dell'uno e

dell'altro fronte rischiavano la vita al servizio delle loro ideologie, per realizzare l'ideale di una società migliore, hanno commesso reati approfittando della particolare contingenza sociale e sfruttandola ai loro fini particolari. Sarebbe una patente ingiustizia avere clemenza per chi, mentre si combatteva, ha sfruttato la lotta, ne ha fatto motivo di privilegio per consumare impunemente il proprio crimine.

Stamattina un oratore (mi pare l'onorevole Berlinguer) ha parlato di partigiani che erano andati a far visita in una casa di un gerarca fascista e che, non avendolo trovato, si sono limitati, se non ho mal capito, a portare via delle derrate alimentari. Sarei grato all'onorevole Berlinguer per la schiettezza e semplicità con la quale ci racconta questi fatti, se volessimo minimizzare cose gravi riducendole a reati di sottrazione di derrate. Ma io potrei citare, se la Camera mi concedesse il tempo, casi molteplici di connessioni che hanno ben altra natura. Ne cito uno solo che ho qui sotto i miei occhi, ma che è rappresentativo di una categoria di connessioni. Si tratta del mandato di comparizione di un giudice istruttore nei confronti di cinque persone per una serie di reati tutti rientranti nelle finalità politiche da noi previste con il riferimento all'articolo 8 del codice penale. Tali A, B, C, D, E, sono chiamati a comparire davanti al giudice istruttore ai sensi degli articoli 519, 102 e 61 del codice penale per avere costretto tale signora X Y, agendo con violenza e minaccia in concorso tra loro cinque (cinque contro uno), a congiungersi carnalmente con A, B, C, D, E, approfittando di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa. Come dissi, potrei citare vari casi di questo genere.

BERLINGUER. Che data aveva il fatto?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. La data è compresa nel periodo considerato.

BERLINGUER. E il mandato di comparizione si fa oggi?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Reca la data dell'aprile 1957.

BERLINGUER. Sono dunque i processi seppelliti e riesumati adesso.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Ora domando se è possibile che una clemenza ispirata a principi di equità possa porre sullo stesso piano reati di questo tipo che hanno complicato il dramma della guerra con reati che invece avevano esclusivamente fine politico.

BERLINGUER. Se v'è un processo in corso, onorevole ministro, non le pare che sia

inopportuno esprimere un parere del Governo in proposito?

PRESIDENTE. L'onorevole ministro non ha rivelato la data dell'evento; non ha fatto alcun nome; non ha menzionato la località.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. L'onorevole Degli Occhi, di cui ammiro la viva e scintillante oratoria, ieri ha detto delle cose che mi hanno sorpreso circa la crudeltà della guerra. È evidente che tutti ammettano che nel quadro della crudeltà della guerra le azioni del singolo combattente hanno un valore diverso da quello che avrebbero se fossero prese isolatamente, indipendentemente dal fatto della guerra. Ma io ieri mi sono permesso di interrompere l'onorevole Degli Occhi ricordando che esiste oltre la convenzione dell'Aja anche un codice di guerra il quale non è una irrisione ma un rigoroso impegno per ogni combattente. Per esempio, sono sicuro che alla sua coscienza umana e cristiana non può non ripugnare l'uccisione dei prigionieri di guerra; e pure siamo nel quadro della crudeltà della guerra. Ben altra valutazione si deve fare, dal punto di vista etico, di chi uccide non un prigioniero, ma un nemico aggressore per difendere il proprio paese. In ambedue i casi si ha un omicidio, ma è evidente che mutano le condizioni e i fini, mutano le situazioni, mutano le regole che disciplinano la condotta, per cui il difendersi da un combattente che attacca è ben diverso dal massacrare ostaggi inermi.

Per la stampa, concordo con le conclusioni della Commissione.

Per le violazioni alle leggi elettorali, non ho nulla in contrario ad accettare gli emendamenti che sono stati proposti. Però pregherei di escludere, se la Commissione lo ritiene, l'accento alle leggi regionali, perché è vero che le leggi elettorali possono essere e sono anche regionali, ma è ugualmente vero, a termini della nostra Costituzione, che la regione non ha competenza penale e, quindi, non può creare figure di reati. La sanzione penale è comminata con riferimento ad una norma penale di carattere generale.

Un delicato problema è anche quello affrontato dagli emendamenti che propongono la concessione di amnistia per i reati commessi nel corso di moti popolari. Mi sembra che su questo argomento nessun parere sia stato espresso dalla Commissione, e mi riservo di precisare quello del Governo nel momento in cui discuteremo di questi emendamenti. Ma devo far presente subito che anche per i moti cosiddetti economico-sociali (e non possiamo non rilevare l'estrema elasticità di questo ter-

mine « economico-sociali ») è evidente che in ogni caso deve essere ravvisata non solo la natura economico-sociale del reato, ma anche la finalità economico-sociale del reato commesso in occasione del moto. Può sembrare una sottigliezza, ma è necessario essere precisi. In altre parole, per non ricadere nell'esaminata questione dei reati connessi, un furto o altro reato comune commesso in occasione di un moto di rivendicazione salariale, non si potrà considerarlo come un reato di rivendicazione salariale, non si potrà considerarlo come un reato economico-sociale in considerazione della semplice occasione nella quale il reato fu commesso, occasione di rivendicazione che nulla ha che vedere con il furto.

Comunque, devo far presente che pure in questo campo (moti e tumulti che abbiano natura economico-sociale), anche se nessun emendamento aggiuntivo fosse approvato, ogni reato sarebbe amnistiato se soccorre un fine politico e la pena edittale non superi i quattro anni, oppure se si tratta di reato comune per il quale è prevista una pena edittale non superiore a tre anni. Nell'una categoria o nell'altra si finisce per comprendere almeno la maggior parte dei cosiddetti reati economico-sociali. Va, al riguardo, notato che la norma che si riferisce ai reati per i quali è prevista una pena edittale non superiore a tre anni non parla di « reati comuni » ma solo di « reati », e quindi anche di quelli economico-sociali: son esclusi da questa categoria i particolari reati qualificati come politici per il loro fine e per i quali è prevista una più larga clemenza.

Una sola parola per i reati esclusi dall'amnistia e dall'indulto. Anche io, come il presidente della Commissione, non credo, in contrasto con l'opinione pur sottile dell'onorevole Gullo, che nel caso dell'esclusione si possa parlare di violazione del principio costituzionale dell'uguaglianza.

L'amnistia si ispira a due criteri. Il primo è quello del limite edittale; ma v'è un secondo criterio che si aggiunge al primo sia pure nell'ambito del limite edittale, ed è quello della natura specifica di ogni tipo di reato compreso entro determinati limiti edittali. Non è uno solo il criterio, ripeto, sono due; ed è in funzione del secondo criterio che si può ritenere opportuno d'escludere dal beneficio un determinato reato.

Certamente, come ha ben detto l'onorevole Dominedò, anche nell'esclusione è salvo il concetto dell'universalità della legge e della sua efficacia *erga omnes*, perché se si esclude non

si esclude in considerazione di condizioni puramente soggettive, ma di condizioni meramente obiettive. Cioè, si escludono categorie di reati e non questo o quel reato: e l'esclusione di categorie di reati evidentemente non è una violazione della generalità ed universalità della norma.

Ringrazio l'onorevole Cassiani per le sue parole sulla riforma carceraria e l'onorevole Bozzi per quanto ha detto a proposito dei posti di ruolo in magistratura e dell'edilizia carceraria.

Non mi sento di associarmi all'emendamento relativo all'omicidio colposo proposto dall'onorevole Riz; perché, è vero che le parti lese (le quali ci debbono stare a cuore) hanno sempre la possibilità del procedimento civile; ma, quando la sentenza penale ha determinato l'*an*, allora il problema del *quantum* è più facilmente risolvibile.

Devo, infine, osservare all'onorevole Cuttitta che alcune norme relative ai militari da lui proposte sono state incluse nel testo della Commissione, ed a queste norme aderisce il Governo.

Mi sono permesso — e di ciò domando scusa — di dilungarmi sull'articolo 1 del disegno di legge non avendo avuto la possibilità di illustrare i principi di carattere generale, essendo stata eliminata — per concorde parere — la discussione generale sulla legge. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione la prima parte del primo comma, sulla quale non sono stati presentati emendamenti, del seguente tenore:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia: ».

(*È approvata*).

Passiamo alla alinea *a*), relativamente alla quale si pone, innanzi tutto, il problema della determinazione del *tempus commissi delicti*, cioè delle due date entro le quali si sarebbe verificato il fatto.

In proposito, di fronte al testo della Commissione, che propone il periodo « dal 25 luglio 1943 al 18 giugno 1946 », vi sono gli emendamenti Degli Occhi e Berlinguer che propongono, come termine finale, il 31 luglio 1946, gli emendamenti Gonella Giuseppe, Cruciani e Almirante che propongono la soppressione del *dies a quo*, nonché l'emendamento Tripodi che pone, come termine iniziale, l'8 settembre 1943, introducendo, per altro, anche i reati commessi in precedenza ma « riaccer-

tati giuridicamente successivamente al luglio 1944 ».

Onorevole Degli Occhi mantiene la sua proposta ?

DEGLI OCCHI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Berlinguer mantiene la sua proposta ?

BERLINGUER. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Tripodi non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento.

Onorevole Giuseppe Gonella, mantiene la sua proposta ?

GONELLA GIUSEPPE. Sì, signor Presidente, e chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(Non è appoggiata).

Pongo in votazione per alzata e seduta la proposta soppressiva delle parole « dal 25 luglio 1943 », di cui agli emendamenti Gonella Giuseppe, Cruciani e Almirante.

(Non è approvata).

Si intende, pertanto, approvato il *tempus* previsto nel testo della Commissione.

Passiamo al secondo problema che inerisce alla alinea *a*), la determinazione cioè dei reati politici da comprendersi nella amnistia.

La Commissione ha adottato la formula: « tutti i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del codice penale », formula che viene riprodotta anche negli emendamenti presentati alla alinea *a*), che, tuttavia, anche se in varia forma, pongono il problema della inclusione dei reati connessi.

Solo l'emendamento Degli Occhi non fa esplicito riferimento all'articolo 8 del codice penale. Al riguardo, però, vorrei fare osservare all'onorevole proponente che la formula da lui suggerita: « tutti i reati comunque determinati da movente o fine politico », non pone un criterio diverso da quello sancito nell'articolo 8 del codice penale allorché si parla di « delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici ».

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Nella mia lealtà, devo dichiarare che vi è un abisso tra la formulazione dell'articolo 8 e quella del mio emendamento. Dominedio non mi ha consentito di persuadere l'onorevole Dominedò (*Si ride*), ma è chiaro che è assolutamente contrastante la mia definizione con quella dell'articolo 8. Ritengo l'articolo 8 un pericolo pubblico per la chiarezza delle applicazioni che dovrebbero

determinarsi ad opera della magistratura: intorno ad esso abbiamo discusso e hanno discusso i magistrati, anche nelle loro sentenze. L'articolo 8 parla solo di motivo politico, il quale si è tradotto, per la dottrina, la giurisprudenza, le applicazioni, in tormentate distinzioni tra movente, fine e... quant'altro!

La mia formula è estremamente chiara: « Per tutti i reati comunque determinati da movente o fine politico ». Questo non è scritto nell'articolo 8, che parla solo di motivi politici. Io parlo di « movente o fine politico » e di occasione al reato proprio in relazione a un decreto di amnistia del 1922. E mi riferisco anche alle conseguenze del delitto.

PRESIDENTE. A titolo di collaborazione, mi permetto di dirle che la sua formula, onorevole Degli Occhi, se da un lato può ampliare la portata dell'articolo 8, dall'altro la restringe, in quanto non prevede quell'« in tutto o in parte » di cui si parla nell'articolo 8 del codice penale. Di qui la mia precedente osservazione e il conseguente invito che le rivolgo a meditare sulla opportunità di rinunciare a questa parte del suo emendamento.

Noi dobbiamo ora votare una prima ipotesi: il delitto politico. Vi è poi una eventuale estensione ai casi di connessione. Per questa seconda questione, onorevole Degli Occhi, ella ha la sua posizione; ma per la prima ipotesi, riterrei che ella potrebbe aderire alla formula della Commissione.

DEGLI OCCHI. Accolgo il suo invito, signor Presidente, sebbene debba dirle con tutta lealtà che non sono convinto della opportunità del richiamo all'articolo 8 relativamente ai reati di cui alla alinea *a*).

PRESIDENTE. Essendovi pieno accordo sulla formula della Commissione: « per tutti i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del codice penale », passiamo ad esaminare i vari emendamenti che pongono la questione dei reati connessi.

Rispetto al testo della Commissione, le proposte emendative più lontane sono quelle degli onorevoli Berlinguer e Gonella Giuseppe che parlano non solo di reati connessi, ma anche dei reati « comunque... riferibili ai fatti » ecc. Relativamente meno distanti sono le proposte dell'onorevole Zoboli e dell'onorevole Cruciani, che si richiamano, la prima esplicitamente e la seconda implicitamente, ai casi di connessione di cui all'articolo 45 del codice di procedura penale. La posizione più vicina è quella dell'emendamento Degli Occhi, che, con la formula « commessi in occasione o conseguenza », configura solo alcuni dei casi di

connessione di cui all'articolo 45 del codice di procedura penale.

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. L'interpretazione che l'onorevole Presidente ha dato al mio emendamento, ritenendolo il più vicino al testo della Commissione, non corrisponde a quella del proponente, ossia alla mia.

La connessione cui ha fatto riferimento il Presidente è quella giuridica, dell'articolo 45 del codice; quella cui mi riferisco io è una connessione lessicale, grammaticale e temporale. Proprio per evitare che potessero sorgere equivoci (del tipo di quelli che hanno portato alla non applicazione del precedente decreto di amnistia) ho voluto parlare di « occasione o conseguenza ».

È bene quindi che ciascuno assuma le proprie responsabilità e, pur sapendo che potrebbe derivarmene danno, non esito ad affermare che la formula più ampia e più distante dal testo della Commissione è appunto la mia.

La connessione configurata dal codice è limitatrice rispetto alla mia formula, che non è formula che pretende solennità di espressione scientifica, ma vuole considerare la realtà per ovviare alla possibilità di equivoci, a riparare i quali si renderebbero necessarie ulteriori amnistie, rese assai difficili dal particolare iter legislativo. Se i testi equivoci dovessero rimanere, ne conseguirebbero pericolose e ingiuste difformità di applicazioni.

Chiedo, pertanto, che si voti sulla mia formula che è la più ampia.

PRESIDENTE. Non posso declinare dalla mia posizione che mi pare logica ed onesta. Vi sono tre posizioni che dobbiamo catalogare sulla base della distanza dal testo della Commissione accettato dal Governo.

Prima posizione: « comunque riferibili », che è la più lontana. Seconda posizione: « connessione ». Fino a prova contraria, nell'articolo 45 del codice di procedura penale sono previste quattro ipotesi, rispetto alle quali le due di cui all'emendamento Degli Occhi rappresentano soltanto una parte. È detto infatti al numero 2 dell'articolo 45 che si ha connessione: « se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri o in occasione di questi (questa è una delle ipotesi dell'onorevole Degli Occhi), ovvero per conseguire o assicurare al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità (questa è la seconda ipotesi, quella cioè della « conseguenza ») ».

Onorevole Degli Occhi, ella deve riconoscere con la sua superiore onestà che, quando

dico che il suo emendamento è il più vicino al testo della Commissione e quindi va votato per ultimo, dico cosa esattissima. Che cosa significa? Che se fosse approvata l'espressione « comunque riferibili », sarebbe compresa la connessione e le due ipotesi del suo emendamento, salvo vedere se non comprendere anche qualche altra cosa ora imprecisabile, perché la parola « riferibili » per me è termine assai vago. Se votiamo la « connessione » e l'emendamento è approvato, intendiamo riferirci alle ipotesi di cui all'articolo 45 del codice penale, comprensive delle sue due. Se fossero respinti i due emendamenti precedenti, voteremo le sue due ipotesi.

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Abbiamo sentito dalla chiara esposizione dell'onorevole Dominèdò che l'articolo 45 è indicativo, tanto che si è fatta la questione, di cui è popolata la cronaca giudiziaria, di quelli che sono i reati connessi. I reati connessi ai quali mi riferisco con le parole « occasione » e « conseguenza » sono i reati della eccezionale vicenda militare e storica che abbiamo vissuta, non sono i reati connessi di cui all'articolo 45.

AMADEI. Quando si dice « connessione », ci si riferisce a quella dell'articolo 45 del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. L'obiezione dell'onorevole Degli Occhi può avere il suo contenuto, perché si riferisce a determinate ipotesi di connessione. Perciò mi permetterei di suggerire questa formula, ai fini della votazione: « connessione ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura penale », come del resto è esplicitamente detto nell'emendamento Zoboli.

Per le votazioni, procederemo per singole proposte, salva rimanendo la paternità dei vari emendamenti presentati.

Porrò in votazione per prima la proposta che per reati connessi debbano intendersi, anche al di fuori dei casi di connessione rientranti nell'articolo 45, numero 2, del codice di procedura penale, quelli « comunque riferibili » ai fatti, ecc.

MIGLIORI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIGLIORI. Signor Presidente, siamo tutti animati da un desiderio, da un'ansia di estrema chiarezza, ed è per ciò che ho domandato la parola in questo momento conclusivo sull'articolo, che è spina dorsale del provvedimento che stiamo esaminando.

Dico subito, a nome del gruppo che ho l'onore di rappresentare, che noi chiediamo

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

che la Camera si attenga alla formula che si riferisce puramente e semplicemente all'articolo 8 del codice penale. Qualsiasi allargamento sarà da noi respinto. Lo stesso allargamento che sembrerebbe il più tenue, quello proposto dall'onorevole Degli Occhi, implica la possibilità di complicazioni — come fu già autorevolmente rilevato — in sede di applicazione. E proprio perché siamo animati dal desiderio di chiarezza, noi chiediamo che il provvedimento sia il più chiaro possibile.

Noi respingiamo qualunque formula la quale proponga un qualsiasi riferimento alla connessione di cui all'articolo 45.

Per i colleghi che, indubbiamente più colti e più versati di me in mille materie, non sono però dei tecnici della materia che in questo momento ci occupa, vorrei ricordare che la connessione prevista dall'articolo 45 del codice di procedura penale (e che pertanto si riferisce alla celebrazione del processo) è la determinazione dei casi in cui un delitto può ritenersi connesso a un altro, per sottoporlo al giudizio del medesimo giudice, in quanto l'accertamento di questi casi o di queste circostanze, consentirà di determinare, ai fini dell'applicazione della legge e della irrogazione della pena, l'aggravante del delitto principale sottoposto al giudizio del magistrato.

E questo che a noi (consentitemi la parola) ripugna: che tutto ciò che nella legge è previsto come aggravante possa, in una qualsiasi circostanza, anche in ordine a circostanze che sono state fatte presenti dai proponenti di queste formule più estensive, essere ritenuto non già una diminuzione, ma addirittura una esimente che può portare a fruire dell'amnistia. Poniamo mente, ad esempio, all'aggravante di cui all'articolo 61, n. 5, del codice penale: costituisce aggravante « l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa ». Orbene, tutto ciò che è stato detto fino a questo momento per suffragare la tesi della estensione ai reati connessi ci portava ad assumere come paradigma proprio l'aggravante prevista dall'articolo 61, n. 5. Dicevo ai colleghi a me topograficamente più vicini in questo momento che (caso limite) verremmo in questo modo a favorire colui che ha rubato sotto i bombardamenti!

Dobbiamo non dimenticare, mentre stiamo discutendo intorno a un atto di clemenza che sarà di pacificazione, secondo alcuni, o di liquidazione, secondo l'amico Degli Occhi, che lo Stato, per il quale in questo momento noi operiamo, ha pure i suoi interessi e un proprio ordinamento da difendere. Inoltre, noi legi-

slatori dobbiamo tener conto della psicologia delle nostre popolazioni, le quali non so se vedrebbero con sufficiente tranquillità un provvedimento di clemenza che comprendesse anche atti più che riprovevoli, talvolta laidi, compiuti esclusivamente o in occasione o in conseguenza di fatti politici. Ci riferiamo a quanto è stato detto dal relatore e dal ministro.

Abbiamo voluto precisare il nostro pensiero nella dichiarazione di voto. Ci siamo permessi, e ci scusino gli onorevoli colleghi, di ricordare il testo del codice penale e del codice di procedura penale cui si fa riferimento, per indicare la gravità politica e morale della proposta e quale offesa si arrecherebbe alla opinione delle nostre popolazioni.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

ZOBOLI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla formula: « o comunque, anche al di fuori dei casi di connessione, riferibili ».

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
BUCCIARELLI DUCCI

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	477
Maggioranza	239
Voti favorevoli	223
Voti contrari	254

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli	Aldisio
Agosta	Alessandrini
Aicardi	Alicata
Aimi	Almirante
Alberganti	Amadei Leonetto
Albertini	Amadeo Aldo

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

Amatucci	Boldrini	Colombo Renato	Fanfani
Ambrosini	Bolla	Colombo Vittorino	Faralli
Amendola Giorgio	Bologna	Comandini	Fasano
Amendola Pietro	Bonomi	Compagnoni	Ferioli
Amiconi	Bontade Margherita	Concas	Ferrara
Amodio	Borellini Gina	Conci Elisabetta	Ferrari Francesco
Anderlini	Borghese	Conte	Ferrari Giovanni
Andreotti	Bottonelli	Corona Giacomo	Ferri
Andreucci	Bozzi	Cortese Giuseppe	Fiumanò
Anfuso	Breganze	Cossiga	Foderaro
Angelini Giuseppe	Brighenti	Cotellessa	Fogliazza
Angelini Ludovico	Brodolini	Covelli	Forlani
Angelino Paolo	Brusasca	Cruciani	Fornale
Angelucci	Bucciarelli Ducci	Curti Aurelio	Foschini
Antoniozzi	Bufardeci	Curti Ivano	Fracassi
Arenella	Buffone	Cuttitta	Francavilla
Armani	Busetto	Dal Canton Maria Pia	Franceschini
Armaroli	Buttè	Dal Falco	Franco Pasquale
Armosino	Buzzetti Primo	D'Ambrosio	Franco Raffaele
Assennato	Buzzi	Dami	Frunzio
Audisio	Cacciatore	Daniele	Fusaro
Avolio	Caiazza	Dante	Gagliardi
Azimonti	Calabrò	D'Arezzo	Galli
Baccelli	Calamo	De Capua	Gaspari
Badaloni Maria	Calasso	De' Cocci	Gatto Eugenio
Badini Confalonieri	Calvaresi	Degli Esposti	Gatto Vincenzo
Baldi Carlo	Calvi	Degli Occhi	Gaudioso
Ballesi	Camangi	De Grada	Geffer Wondrich
Barberi Salvatore	Canestrari	De Lauro Matera	Germani
Barbi Paolo	Cantalupo	Anna	Ghislandi
Barbieri Orazio	Caponi	Del Bo	Gioia
Bardanzellu	Cappugi	De Leonardis	Giolitti
Bardini	Caprara	Delfino	Giorgi
Baroni	Carra	Del Giudice	Gitti
Barontini	Carrassi	Delle Fave	Gomez D'Ayala
Bartesaghi	Casalinuovo	De Marsanich	Gonella Giuseppe
Bartole	Casati	De Martino Francesco	Gonella Guido
Barzini	Cassiani	De Marzi Feruando	Gorreri Dante
Beccastrini Ezio	Castagno	De Meo	Gorrieri Ermanno
Bei Ciufoli Adele	Castelli	De Pascalis	Gotelli Angela
Belotti	Castellucci	De Vito Antonio	Granati
Beltrame	Cattani	Diaz Laura	Grasso Nicolosi Anna
Rerlinguer	Cavaliere	Di Benedetto	Graziosi
Berry	Cengarle	Di Giannantonio	Greppi
Bertè	Ceravolo Mario	Di Leo	Grifone
Eettoli	Cerreti Giulio	Di Nardo	Grilli Antonio
Biaggi Francantonio	Cervone	Di Paolantonio	Grilli Giovanni
Biaggi Nullo	Chiatante	Dominedò	Guadalupi
Biagioni	Cibotto	D'Onofrio	Guerrieri Emanuele
Bianchi Fortunato	Cinciari Rodano Ma-	Dosi	Guerrieri Filippo
Bianchi Gerardo	ria Lisa	Durand de la Penne	Gui
Biasutti	Clocchiatti	Ebner	Guidi
Pigi	Cocco Maria	Elkan	Gullo
Eignardi	Colitto	Ermini	Gullotti
Bima	Colleoni	Fabbri	Helfer
Bisantis	Colleselli	Failla	Ingrao
Bogoni	Colombi Arturo Raf-	Faletta	Invernizzi
Boidi	faello	Fanelli	Iotti Leonilde

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

Isgrò	Michelini	Rapelli	Simonacci
Jacometti	Migliori	Ravagnan	Sinesio
Jervolino Maria	Minasi Rocco	Re Giuseppina	Sodano
Kuntze	Minella Molinari An-	Reale Giuseppe	Soliano
Laconi	giola	Reale Oronzo	Sorgi
Lajolo	Misasi Riccardo	Repossi	Spadazzi
Lama	Misefari	Resta	Spallone
Landi	Mitterdorfer	Restivo	Spataro
Lapenna	Mogliacci	Ricca	Speciale
Larussa	Monasterio	Riccio	Sponzieillo
Lattanzio	Montanari Otello	Riz	Storchi Ferdinando
Lenoci	Monte	Roberti	Storti Bruno
Leone Francesco	Montini	Rocchetti	Sullo
Leone Raffaele	Moscatelli	Roffi	Sulotto
Liberatore	Musotto	Romanato	Tambroni
Limoni	Musto	Romano Bartolomeo	Tantalo
Lizzadri	Nanni Rino	Romeo	Targetti
Lombardi Giovanni	Nannuzzi	Romualdi	Taviani
Lombardi Ruggero	Napolitano Francesco	Roselli	Terranova
Longo	Napolitano Giorgio	Rossi Maria Madda-	Tesaurò
Longoni	Natali Lorenzo	lena	Titomanlio Vittoria
Lucchesi	Natoli Aldo	Rossi Paolo Mario	Togliatti
Lucifero	Natta	Rumor	Togni Giulio Bruno
Lucifredi	Negroni	Russo Carlo	Togni Giuseppe
Macrelli	Nenni	Russo Salvatore	Tognoni
Maglietta	Nicoletto	Russo Spena Raf-	Tonetti
Magnani	Novella	faello	Toros
Magne Michele	Nucci	Salutari	Tozzi Condivi
Malagugini	Origlia	Sammartino	Trebbi
Mancini	Pajetta Gian Carlo	Sangalli	Tripodi
Manco Clemente	Pajetta Giuliano	Sannicolò	Troisi
Mannironi	Paolicchi	Santarelli Enzo	Truzzi
Manzini	Paolucci	Santarelli Ezio	Turnaturi
Marangone	Passoni	Santi	Vacchetta
Marchesi	Patrini Narciso	Sarti	Valiante
Marconi	Pavan	Scaglia Giovanni Bat-	Valori
Marenghi	Pedini	tista	Valsecchi
Mariani	Pella	Scalfaro	Vecchietti
Mariconda	Pellegrino	Scalia Vito	Venegoni
Marotta Michele	Penazzato	Scarascia	Venturini
Marotta Vincenzo	Perdonà	Scarlatò	Veronesi
Martina Michele	Pertini Alessandro	Scarongella	Vestri
Martinelli	Petrucci	Scarpa	Vetrone
Martoni	Pigni	Scelba	Viale
Marzotto	Pintus	Schiano	Vidali
Mattarella Bernardo	Pirastu	Schiavetti	Vigorelli
Mattarelli Gino	Pitzalis	Schiavon	Villa Giovanni Oreste
Maxia	Polano	Schiratti	Villa Ruggero
Mazza	Prearo	Sciolis	Vincelli
Mazzali	Preziosi Costantino	Sciorilli Borrelli	Viviani Arturo
Mazzoni	Preziosi Olindo	Sedati	Viviani Luciana
Menchinelli	Principe	Segni	Zaccagnini
Merenda	Pucci Anselmo	Semeraro	Zanibelli
Merlin Angelina	Pucci Ernesto	Seroni	Zappa
Messinetti	Quintieri	Sforza	Zoboli
Miceli	Radi	Silvestri	Zugno
Micheli	Raffaelli		Zurlini

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Caccuri	Malfatti
Carcatera	Martino Gaetano
Caveri	Pennacchini
De Caro	Pugliese
De Martino Carmine	Rubinacci
Franzo Renzo	Russo Vincenzo
Gennai Tonietti Erisia	Spadola
Magri	

(concesso nelle sedute odierne):

Cerreti Alfonso

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della seconda formula: « e per i reati ad essi connessi ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura penale ».

GULLO. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla formula: « ad essi connessi ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura penale ».

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
BUCCIARELLI DUCCI

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	447
Maggioranza	224
Voti favorevoli	209
Voti contrari	238

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli	Aimi
Agosta	Alberganti
Aicardi	Albertini

Alessandrini	Bignardi
Alicata	Bima
Amadei Leonetto	Bisantis
Amadeo Aldo	Bogoni
Amatucci	Roidi
Ambrosini	Boldrini
Amendola Giorgio	Polla
Amendola Pietro	Bologna
Amiconi	Bonomi
Amodio	Bontade Margherita
Anderlini	Borellini Gina
Andreotti	Bottonelli
Andreucci	Bozzi
Angelini Giuseppe	Breganze
Angelini Ludovico	Brighenti
Angelino Paolo	Brodolini
Angelucci	Bucciarelli Ducci
Antoniozzi	Bufardeci
Arenella	Buffone
Armani	Busetto
Armaroli	Buttè
Armato	Buzzetti Primo
Armosino	Buzzi
Assennato	Caiaati
Audisio	Caiazza
Avolio	Calabrò
Azimonti	Calamo
Baccelli	Calasso
Badaloni Maria	Calvaresi
Baldi Carlo	Calvi
Ballesi	Camangi
Barberi Salvatore	Canestrari
Barbi Paolo	Caponi
Barbieri Orazio	Cappugi
Bardanzellu	Caprara
Bardini	Carra
Baroni	Carrassi
Barontini	Casalinuovo
Bartesaghi	Casati
Bartole	Cassiani
Beccastrini Ezio	Castagno
Bei Ciufoli Adele	Castelli
Belotti	Castellucci
Beltrame	Cattani
Berlinguer	Cavaliere
Berloffa	Cengarle
Berry	Ceravolo Mario
Bersani	Cerreti Giulio
Bertè	Gervone
Bertoldi	Chiatante
Bettoli	Cibotto
Biaggi Francantonio	Cinciari Rodano Ma-
Biaggi Nullo	ria Lisa
Biagioni	Clocchiatti
Bianchi Fortunato	Cocco Maria
Bianchi Gerardo	Colitto
Biasutti	Colleoni
Bigi	Colleselli

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

Colombi Arturo Raf- faello	Ferrara	Landi	Monasterio
Colombo Renato	Ferrari Francesco	Lapenna	Montanari Otello
Colombo Viltorino	Ferrari Giovanni	Larussa	Monte
Comandini	Ferri	Lattanzio	Moscatelli
Compagnoni	Fiumanò	Lenoci	Musotto
Concas	Fogliazza	Leone Francesco	Musto
Conci Elisabetta	Forlani	Leone Raffaele	Nanni Rino
Conte	Fornale	Liberatore	Nannuzzi
Corona Giacomo	Foschini	Limoni	Napolitano Giorgio
Cortese Giuseppe	Fracassi	Lizzadri	Natali Lorenzo
Cossiga	Francavilla	Lombardi Giovanni	Natoli Aldo
Cotellessa	Franceschini	Lombardi Ruggero	Natta
Covelli	Franco Pasquale	Longo	Negrari
Curti Aurelio	Franco Raffaele	Longoni	Negrani
Curti Ivano	Frunzio	Lucifredi	Nenni
Cuttitta	Fusaro	Lupis	Nicoletto
Dal Falco	Gagliardi	Luzzatto	Novella
D'Ambrosio	Galli	Macrelli	Nucci
Dami	Gaspari	Maglietta	Origlia
Daniele	Gatto Eugenio	Magno Michele	Pajetta Gian Carlo
Dante	Gatto Vincenzo	Malagugini	Pajetta Giuliano
De Capua	Gaudioso	Mancini	Paolucci
De' Cocci	Geffer Wondrich	Manco Clemente	Passoni
Degli Esposti	Germani	Mannironi	Pastore
Degli Occhi	Ghislandi	Manzini	Patrini Narciso
De Grada	Gioia	Marangone	Pavan
De Lauro Matera	Giolitti	Marchesi	Pedini
Anna	Giorgi	Marconi	Pella
De Leonardis	Gitti	Marenghi	Pellegrino
Delfino	Gomez D'Ayala	Mariani	Penazzato
Del Giudice	Gonella Giuseppe	Mariconda	Perdonà
Delle Fave	Gonella Guido	Marotta Michele	Pertini Alessandro
De Martino Francesco	Gorreri Dante	Marotta Vincenzo	Petrucci
De Marzi Fernando	Gorrieri Ermanno	Martina Michele	Pigni
De Meo	Gotelli Angela	Martinelli	Pintus
De Michieli Vitturi	Granati	Martoni	Pirastu
De Pasquale	Grasso Nicolosi Anna	Marzotto	Pitzalis
Diaz Laura	Graziosi	Mattarella Bernardo	Polano
Di Benedetto	Greppi	Mattarelli Gino	Prearo
Di Leo	Grilli Giovanni	Maxia	Preziosi Costantino
Di Luzio	Guadalupi	Mazza	Preziosi Olindo
Di Nardo	Guerrieri Emanuele	Mazzali	Principe
Di Paolantonio	Guerrieri Filippo	Mazzoni	Pucci Anselmo
Dominedò	Gui	Menchinelli	Pucci Ernesto
D'Onofrio	Guidi	Merenda	Radi
Dosi	Gullo	Merlin Angelina	Raffaelli
Durand de la Penne	Gullotti	Messinetti	Rapelli
Elkan	Helfer	Miceli	Ravagnan
Ermini	Ingrao	Micheli	Re Giuseppina
Fabbri	Invernizzi	Michelini	Reale Giuseppe
Failla	Iotti Leonilde	Migliori	Reale Oronzo
Faletra	Isgro	Minasi Rocco	Reposi
Fanelli	Jacometti	Minella Molinari An- giola	Resta
Fanfani	Jervolino Maria	Misasi Riccardo	Restivo
Faralli	Kuntze	Misefari	Ricca
Fasano	Laconi	Mitterdorfer	Rivera
Feroli	Lajolo	Mogliacci	Roberti
	Lama		Roffi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

Romanato	Spataro
Romano Bartolomeo	Speciale
Romeo	Sponziello
Romualdi	Storchi Ferdinando
Roselli	Storti Bruno
Rossi Maria Maddalena	Sullo
Rossi Paolo Mario	Sulotto
Rumor	Tambroni
Russo Carlo	Tantalo
Russo Salvatore	Targetti
Russo Spena Raffaele	Taviani
Salizzoni	Terranova
Salutari	Tesauro
Sammartino	Titomanlio Vittoria
Sangalli	Togliatti
Sannicolò	Togni Giulio Bruno
Santarelli Enzo	Togni Giuseppe
Santarelli Ezio	Tognoni
Santi	Tonetti
Sarti	Toros
Sartor	Tozzi Condivi
Scaglia Giovanni Battista	Trebbi
Scalfaro	Troisi
Scalia Vito	Truzzi
Scarascia	Turnaturi
Scarlato	Vacchetta
Scarongella	Valiante
Scarpa	Valori
Schiano	Valsecchi
Schiavetti	Vecchietti
Schiavon	Vedovato
Schiratti	Venegoni
Sciolis	Venturini
Sciorilli Borrelli	Veronesi
Sedati	Vestri
Segni	Vetrone
Semeraro	Viale
Seroni	Vidali
Sforza	Villa Giovanni Oreste
Silvestri	Villa Ruggero
Simonacci	Vincelli
Sinesio	Viviani Arturo
Sodano	Viviani Luciana
Soliano	Volpe
Sorgi	Zaccagnini
Spadazzi	Zanibelli
Spallone	Zappa
	Zoboli
	Zugno
	Zurlini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Caccuri	De Martino Carmine
Carcattera	Franzo Renzo
Caveri	Gennai Tonietti Erisia
De Caro	Magri

Malfatti	Rubinacci
Martino Gaetano	Russo Vincenzo
Pennacchini	Spadola
Pugliese	

(concesso nelle sedute odierne):

Cerreti Alfonso

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Degli Occhi.

SILVESTRI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla formulazione Degli Occhi: « o commessi in occasione o conseguenza di movimenti politici, sociali, militari ».

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	452
Maggioranza	227
Voti favorevoli	209
Voti contrari	243

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli	Andreucci
Agosta	Angelini Giuseppe
Aicardi	Angelini Ludovico
Aimi	Angelino Paolo
Alberganti	Angelucci
Albertini	Antoniozzi
Aldisio	Arenella
Alessandrini	Armani
Alicata	Armaroli
Almirante	Armato
Amadei Leonetto	Armosino
Amadeo Aldo	Assennato
Ambrosini	Audisio
Amendola Giorgio	Avolio
Amendola Pietro	Azimonti
Amiconi	Baccelli
Anderlini	Badaloni Maria
Andreotti	Baldi Carlo

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

Balesi	Caponi	De Leonardis	Gitti
Barberi Salvatore	Cappugi	Delfino	Gomez D'Ayala
Barbi Paolo	Caprara	Del Giudice	Gonella Giuseppe
Barbieri Orazio	Carra	Delle Fave	Gonella Guido
Bardanzellu	Carrassi	De Maria	Gorreri Dante
Bardini	Casalinuovo	De Martino Francesco	Gorrieri Ermanno
Baroni	Casati	De Marzi Fernando	Granati
Barontini	Cassiani	De Meo	Grasso Nicolosi Anna
Bartesaghi	Castagno	De Michieli Vitturi	Graziosi
Bartole	Castelli	De Pascalis	Greppu
Beccastrini Ezio	Castellucci	De Pasquale	Grifone
Bei Ciufoli Adele	Cattani	De Vito Antonio	Grilli Giovanni
Belotti	Cavaliere	Diaz Laura	Guadalupi
Beltrame	Cengarle	Di Benedetto	Guerrieri Emanuele
Berlinguer	Ceravolo Mario	Di Leo	Guerrieri Filippo
Berloffa	Cerreti Giulio	Di Luzio	Gui
Berry	Cervone	Di Nardo	Guidi
Bersani	Chiatante	Di Paolantonio	Gullo
Bertè	Cinciari Rodano Ma-	Dominedò	Gullotti
Bertoldi	ria Lisa	D'Onofrio	Helper
Bettoli	Clocchiatti	Durand de la Penne	Ingrao
Biaggi Francantonio	Cocco Maria	Ebner	Invernizzi
Biaggi Nullo	Colasanto	Elkan	Iotti Leonilde
Biagioni	Colitto	Ermini	Isgrò
Bianchi Fortunato	Colleoni	Fabbri	Jacometti
Bianchi Gerardo	Colleselli	Failla	Jervolino Maria
Biasutti	Colombi Arturo Raf-	Faletta	Kuntze
Bigi	faello	Fanelli	Laconi
Bignardi	Colombo Renato	Faralli	Lajolo
Bima	Colombo Vittorino	Fasano	Lama
Bisantis	Comandini	Feriodi	Landi
Bogoni	Compagnoni	Ferrara	Lapenna
Boidi	Concas	Ferrari Francesco	Larussa
Boldrini	Conci Elisabetta	Ferrari Giovanni	Lattanzio
Bolla	Conte	Ferri	Lenoci
Bologna	Corona Giacomo	Fiumanò	Leone Francesco
Bonomi	Cortese Giuseppe	Fogliazza	Leone Raffaele
Bontade Margherita	Cossiga	Forlani	Liberatore
Borellini Gina	Cotellessa	Fornale	Limoni
Bottonelli	Covelli	Foschini	Lizzadri
Breganze	Cruciani	Fracassi	Lombardi Giovanni
Brighenti	Curti Aurelio	Francavilla	Lombardi Ruggero
Brusasca	Curti Ivano	Franceschini	Longo
Bucciarelli Ducci	Cuttitta	Franco Pasquale	Longoni
Bufardeci	Dal Falco	Franco Raffaele	Lucchesi
Buffone	D'Ambrosio	Frunzio	Lucifredi
Busetto	Dami	Fusaro	Luzzatto
Buttè	Daniele	Gagliardi	Macrelli
Buzzetti Primo	Dante	Galli	Maglietta
Buzzi	D'Arezzo	Gaspari	Magnani
Caiati	De Capua	Gatto Eugenio	Magno Michele
Caiazza	De' Cocci	Gatto Vincenzo	Malagugini
Calabrò	Degli Esposti	Gaudioso	Mancini
Calamo	Degli Occhi	Germani	Manco Clemente
Calasso	De Grada	Ghislandi	Mannironi
Calvaresi	De Lauro Matera	Gioia	Manzini
Calvi	Anna	Giolitti	Marangone
Canestrari	Del Bo	Giorgi	Marchesi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

Marconi	Pedini	Scaglia Giovanni Bal-	Tesoro
Marenghi	Pellegrino	tista	Titomanlio Vittoria
Mariani	Penazzato	Scalfaro	Togliatti
Mariconda	Perdonà	Scalia Vito	Togni Giulio Bruno
Marotta Michele	Pertini Alessandro	Scarascia	Togni Giuseppe
Marotta Vincenzo	Petrucci	Scarlatò	Tognoni
Martina Michele	Pigni	Scarongella	Tonetti
Martinelli	Pintus	Scarpa	Toros
Martoni	Pirastu	Schiano	Tozzi Condivi
Marzotto	Pitzalis	Schiavetti	Trebbi
Mattarella Bernardo	Polano	Schiavon	Tripodi
Mattarelli Gino	Prearo	Schiratti	Troisi
Maxia	Preziosi Costantino	Sciolis	Truzzi
Mazza	Preziosi Olindo	Sciorilli Borrelli	Turnaturi
Mazzali	Principe	Sedati	Vacchetta
Mazzoni	Pucci Anselmo	Semeraro	Valiante
Menchinelli	Pucci Ernesto	Seroni	Valsecchi
Merenda	Quintieri	Sforza	Vecchietti
Merlin Angelina	Radi	Silvestri	Vedovato
Messinetti	Raffaelli	Simonacci	Venegoni
Miceli	Rapelli	Sinesio	Venturini
Micheli	Ravagnan	Sodano	Veronesi
Michelini	Re Giuseppina	Soliano	Vestri
Migliori	Reale Giuseppe	Sorgi	Vetrone
Minasi Rocco	Repossi	Spadazzi	Viale
Minella Molinari An-	Resta	Spallone	Vidali
giola	Restivo	Spataro	Villa Giovanni Oreste
Misasi Riccardo	Ricca	Speciale	Villa Ruggero
Misefari	Riccio	Storchi Ferdinando	Vincelli
Mogliacci	Rivera	Storti Bruno	Viviani Arturo
Monasterio	Riz	Sullo	Viviani Luciana
Montanari Otello	Roberti	Sulotto	Zaccagnini
Monte	Rocchetti	Tambroni	Zanibelli
Moro	Roffi	Tantalo	Zappa
Moscatelli	Romanato	Targetti	Zoboli
Musotto	Romano Bartolomeo	Taviani	Zugno
Musto	Romeo	Terranova	Zurlini
Nanni Rino	Romualdi		
Nannuzzi	Roselli	<i>Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):</i>	
Napolitano Francesco	Rossi Maria Madda-	Caccuri	Malfatti
Napolitano Giorgio	lena	Carcattera	Martino Gaetano
Natali Lorenzo	Rossi Paolo Mario	Caveri	Pennacchini
Natoli Aldo	Rumor	De Caro	Pugliese
Natta	Russo Carlo	De Martino Carmine	Rubinacci
Negrari	Russo Salvatore	Franzo Renzo	Russo Vincenzo
Negrani	Russo Spena Raf-	Gennai Tonietti Erisia	Spadola
Nenni	faello	Magri	
Nicoletto	Salizzoni		
Novella	Salutari	<i>(concesso nelle sedute odierne):</i>	
Nucci	Sammartino	Cerreti Alfonso	
Origlia	Sangalli		
Pajetta Gian Carlo	Sannicolò		
Pajetta Giuliano	Santarelli Enzo		
Paolicchi	Santarelli Ezio		
Paolucci	Santi		
Passoni	Sarti		
Patrini Narciso	Sartor		
Pavan			

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti Gonella Giuseppe e Manco, concernenti la reviviscenza dei reati fascisti in base al decreto-legge luogotenenziale 27 luglio 1944, nu-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

mero 159. Penso, onorevole Giuseppe Gonella, che si possa adottare una procedura del tipo di quella già in uso per norme di disegni di legge costituzionali, nel senso di rinviare gli emendamenti concernenti la reviviscenza alla Commissione, affinché li esamini ai fini di un'eventuale iniziativa legislativa: salvo rimanendo, quindi, l'esame del merito.

GONELLA GIUSEPPE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GONELLA GIUSEPPE. Signor Presidente, proprio in rapporto a quello che è stato l'atteggiamento ed a quelle che sono state le dichiarazioni dell'onorevole ministro e del relatore onorevole Dominèdò, il collega Manco ed io aderiamo pienamente a che questi nostri emendamenti siano inclusi tra quelli stralciati.

In questo modo, riteniamo di superare un ostacolo e, nello stesso tempo, di raccogliere quelli che sono impliciti consensi, anche se, per ragioni che non è il caso in questo momento di puntualizzare, essi non si sono estrinsecati in una approvazione dell'emendamento.

Chiediamo, però, onorevole Presidente, che da parte del ministro venga una parola impegnativa in ordine anche allo stralcio di questi emendamenti relativi alla cosiddetta reviviscenza dei reati fascisti.

BERLINGUER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Non ho difficoltà ad aderire a questa sua proposta, onorevole Presidente, ma debbo dichiarare lealmente fin d'ora che la nostra parte si opporrà in Commissione alle proposte Gonella Giuseppe e Manco, augurandosi che esse vengano respinte.

PRESIDENTE. Gliene do atto.

DOMINÈDÒ, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINÈDÒ, *Relatore*. Penso che si potrebbe includere nello stralcio anche gli emendamenti concernenti i provvedimenti amministrativi e finanziari.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione l'alinea *a*), nel testo della Commissione:

« *a*) per tutti i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del codice penale, commessi dal 25 luglio 1943 al 18 giugno 1946; ».

(È approvata).

Passiamo all'alinea *b*):

« *b*) per i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del codice penale, nonché per i reati elettorali previsti da leggi nazionali o regio-

nali, commessi successivamente al 18 giugno 1946 e punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena; ».

Ricordo che per i reati elettorali, l'onorevole ministro ha accettato l'emendamento formale di sopprimere le parole « o regionali » (in quanto, come è noto, le leggi regionali non possono istituire figure di reati). La Commissione è d'accordo?

DOMINÈDÒ, *Relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Queste parole s'intendono pertanto soppresse.

AMADEI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMADEI. Desidero modificare il mio emendamento, riducendo il limite della pena edittole da 6 anni a 5. Ciò per la considerazione che pochissimi sono i delitti politici previsti nel codice penale il cui massimo di pena sia inferiore ai 5 anni di reclusione. Considerare come limite invalicabile quello dei 4 anni significa praticamente non concedere alcuna amnistia per tali delitti e rendere inoperante il provvedimento di clemenza.

SILVESTRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRI. Aderisco anch'io alla proposta Amadei, modificando in tal senso il mio emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione?

DOMINÈDÒ, *Relatore*. La Commissione mantiene il suo testo, che prevede il limite della pena edittole in 4 anni, rilevando che un grave problema potrebbe sorgere in questa « copertura del tetto », come ha detto l'onorevole Zoboli, ed è quello relativo ai reati di diffamazione a mezzo della stampa, che resterebbero esclusi dall'amnistia. Ma appunto per ciò tale ipotesi sarà contemplata a parte, sino al limite massimo della pena edittole di 6 anni.

AMADEI. Quello è uno dei reati.

DOMINÈDÒ, *Relatore*. Ma uno tra i più importanti, onorevole Amadei, perché sappiamo che i reati di diffamazione commessi a mezzo della stampa sono, negli otto decimi dei casi, reati politici.

Quanto agli altri reati mi permetto di rinviare alla relazione scritta, nella quale è stato enunciato in un rapidissimo quadro l'insieme delle ripercussioni che deriverebbero dall'innalzare ancora il tetto dell'amnistia. Vi sono molti reati che appaiono comuni; ma all'occasione possono essere politici. Vi prego di considerare con obiettività che la legge ha un'armonia che non può essere alterata senza

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

adeguata meditazione. Insistiamo perciò sul testo della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia. Aderisco al punto di vista del relatore e presidente della Commissione. Faccio presente all'onorevole Amadei che si presentano anche notevoli difficoltà, perché mentre i casi di reati punibili fino a 3 anni sono 208, quelli punibili fino a 4 anni presentano altri 61 casi.

AMADEI. Ma non si tratta di reati di carattere politico.

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia. In molti di questi reati vi può essere la finalità politica. Se poi ella eleva la pena edittale amnistiabile a 5 anni, abbiamo altri 35 casi di reato. Non dico che tutti abbiano finalità politica, ma più di uno di questi reati può essere stato commesso con tale finalità. Pertanto concordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti sull'emendamento Amadei-Silvestri.

AMADEI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Amadei-Silvestri, non accettato dalla Commissione né dal Governo, inteso a sostituire al primo comma, alinea b), la dizione « 4 anni » con l'altra: « 5 anni ».

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

BUCCIARELLI DUCCI

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	427
Maggioranza	214
Voti favorevoli	209
Voti contrari	218

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli	Bettoli
Aicardi	Biaggi Francantonio
Aimi	Biagioni
Alberganti	Bianchi Fortunato
Albertini	Bianchi Gerardo
Alessandrini	Biasutti
Alicata	Bigi
Almirante	Bima
Amadei Leonetto	Bisantis
Amadeo Aldo	Bogoni
Amatucci	Boidi
Ambrosini	Bolla
Amendola Giorgio	Bonomi
Amendola Pietro	Bontade Margherita
Amiconi	Borellini Gina
Amodio	Bottonelli
Anderlini	Breganze
Andreotti	Brighenti
Andreucci	Brusasca
Angelini Giuseppe	Bucciarelli Ducci
Angelini Ludovico	Bufardeci
Angelino Paolo	Buffone
Angelucci	Busetto
Antoniozzi	Buttè
Arenella	Buzzetti Primo
Armani	Buzzi
Armaroli	Caiati
Armato	Caiazza
Armosino	Calabrò
Assennato	Calamo
Audisio	Calasso
Avolio	Calvaresi
Azimonti	Calvi
Baccelli	Canestrari
Badaloni Maria	Caponi
Badini Confalonieri	Cappugi
Baldi Carlo	Caprara
Ballesi	Carra
Barberi Salvatore	Carrassi
Barbi Paolo	Casalnuovo
Barbieri Orazio	Casati
Bardini	Cassiani
Baroni	Castagno
Barontini	Castelli
Bartesaghi	Castellucci
Bartole	Cattani
Beccastrini Ezio	Cengarle
Bei Ciufoli Adele	Ceravolo Domenico
Belotti	Ceravolo Mario
Beltrame	Cerreti Giulio
Berlinguer	Cervone
Berloffa	Chiatante
Berry	Cinciari Rodano Ma-
Bersani	ria Lisa
Bertè	Clocchiatti
Bertoldi	Cocco Maria

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

Colasanto	Ferrara	Lapenna	Musto
Colitto	Ferrari Francesco	Larussa	Nanni Rino
Colleoni	Ferrari Giovanni	Lattanzio	Nannuzzi
Colleselli	Ferri	Lenoci	Napolitano Francesco
Colombi Arturo Raf- faello	Fiumanò	Leone Francesco	Napolitano Giorgio
Colombo Renato	Fogliazza	Leone Raffaele	Natali Lorenzo
Colombo Vittorino	Forlani	Liberatore	Natoli Aldo
Comandini	Fornale	Limoni	Natta
Compagnoni	Fracassi	Lombardi Giovanni	Negrone
Concas	Francavilla	Longo	Nicoletto
Conci Elisabetta	Franceschini	Longoni	Novella
Conte	Franco Pasquale	Lucchesi	Nucci
Corona Giacomo	Franco Raffaele	Lucifredi	Origlia
Cortese Giuseppe	Frunzio	Luzzatto	Pajetta Gian Carlo
Cossiga	Fusaro	Maglietta	Pajetta Giuliano
Cotellessa	Gagliardi	Magnani	Paolicchi
Cruciani	Galli	Magno Michele	Paolucci
Curti Ivano	Gaspari	Malagugini	Passoni
Cuttitta	Gatto Eugenio	Mancini	Pastore
Dal Canton Maria Pia	Gatto Vincenzo	Manco Clemente	Patrini Narciso
D'Ambrosio	Gaudioso	Mannironi	Pavan
Dami	Germani	Manzini	Pedini
Dante	Ghislandi	Marangone	Pellegrino
D'Arezzo	Gioia	Marchesi	Penazzato
De Capua	Giolitti	Marconi	Perdonà
De' Cocci	Giorgi	Marenghi	Pertini Alessandro
Degli Esposti	Gitti	Mariani	Petrucci
Degli Occhi	Gomez D'Ayala	Mariconda	Pigni
De Grada	Gonella Giuseppe	Marotta Michele	Pintus
De Lauro Matera	Gonella Guido	Marotta Vincenzo	Pirastu
Anna	Gorrieri Dante	Martina Michele	Pitzalis
De Leonardis	Gorrieri Ermanno	Martinelli	Polano
Del Giudice	Gotelli Angela	Mattarella Bernardo	Prearo
Delle Fave	Granati	Mattarelli Gino	Preziosi Costantino
De Maria	Grasso Nicolosi Anna	Maxia	Preziosi Olindo
De Martino Francesco	Graziosi	Mazza	Principe
De Marzi Fernando	Greppi	Mazzali	Pucci Anselmo
De Meo	Grifone	Mazzoni	Pucci Ernesto
De Pascalis	Grilli Giovanni	Menchinelli	Quintieri
De Pasquale	Guadalupi	Merenda	Radi
Diaz Laura	Guerrieri Emanuele	Merlin Angelina	Raffaelli
Di Benedetto	Guerrieri Filippo	Miceli	Rapelli
Di Leo	Gui	Micheli	Ravagnan
Di Nardo	Guidi	Migliori	Re Giuseppina
Di Paolantonio	Gullo	Minasi Rocco	Reale Giuseppe
Dominedò	Gullotti	Minella Molinari An- giola	Reposi
D'Onofrio	Helfer	Misasi Riccardo	Resta
Durand de la Penne	Ingrao	Misefari	Restivo
Ebner	Invernizzi	Mitterdorfer	Ricca
Ermini	Iotti Leonilde	Mogliacci	Riccio
Fabbri	Isgrò	Monasterio	Rivera
Failla	Jacometti	Montanari Otello	Riz
Faletta	Jervolino Maria	Monte	Roberti
Fanelli	Kuntze	Montini	Rocchetti
Faralli	Laconi	Moro	Roffi
Fasano	Lajolo	Moscatelli	Romano Bartolomeo
Feroli	Lama	Musotto	Romeo
	Landi		Romualdi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

Roselli	Spataro
Rossi Maria Maddalena	Speciale
Rossi Paolo Mario	Storchi Ferdinando
Rumor	Storti Bruno
Russo Carlo	Sullo
Russo Salvatore	Sulotto
Russo Spena Raffaello	Tambroni
Salizzoni	Tantalo
Sammartino	Targetti
Sangalli	Terranova
Sannicolò	Tesauo
Santarelli Enzo	Titomanlio Vittoria
Santarelli Ezio	Togliatti
Santi	Togni Giulio Bruno
Sarti	Togni Giuseppe
Sartor	Tognoni
Scaglia Giovanni Battista	Tonetti
Scalfaro	Toros
Scalia Vito	Tozzi Condivi
Scarascia	Trebbi
Scarlato	Troisi
Scarongella	Truzzi
Scarpa	Turnaturi
Scelba	Vacchetta
Schiano	Valiante
Schiavon	Valsecchi
Schiratti	Vecchietti
Sciolis	Venegoni
Sciorilli Borrelli	Venturini
Sedati	Veronesi
Segni	Vestri
Semeraro	Vetrone
Seroni	Viale
Sforza	Vidali
Silvestri	Villa Giovanni Oreste
Simonacci	Villa Ruggero
Sinesio	Vincelli
Sodano	Viviani Arturo
Soliano	Viviani Luciana
Sorgi	Zaccagnini
Spadazzi	Zanibelli
Spallone	Zappa
	Zoboli
	Zugno
	Zurlini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Caccuri	Malfatti
Carcattera	Martino Gaetano
Caveri	Pennacchini
De Caro	Pugliese
De Martino Carmine	Rubinacci
Franzo Renzo	Russo Vincenzo
Gennai Tonietti Erisia	Spadola
Magri	

(concesso nelle sedute odierne):
Cerreti Alfonso

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la alinea *b*) nel testo della Commissione.

(*E approvata*).

Passiamo all'alinea *c*):

« *c*) per i reati di diffamazione commessi a mezzo della stampa, sempreché sia accertato il motivo politico ai sensi dell'articolo 8 del codice penale; ».

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'alinea *c*) ?

DOMINEDO', *Relatore*. Ho già spiegato i motivi per i quali la Commissione mantiene il suo testo, aggiungendo alla fine: « e per altri reati commessi a mezzo della stampa, punibili con pena detentiva fino ad un massimo di 4 anni ».

PRESIDENTE. Il Governo ?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Concordo con la Commissione.

MIGLIORI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIGLIORI. A nome del gruppo democratico cristiano mi dichiaro favorevole al testo della Commissione integrato nel senso proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Preciso che ci si trova di fronte a tre posizioni: quella dell'emendamento Comandini, tendente a sopprimere il movente politico per la diffamazione a mezzo della stampa; quella degli emendamenti Berlinguer e Buzzelli, tendente ad aggiungere tutti gli altri reati commessi a mezzo della stampa punibili con pena fino a un massimo di anni 6; quella della Commissione, che propone di integrare il testo originario con l'aggiunta di tutti gli altri reati di stampa fino ad un massimo di 4 anni di pena edittale.

BERLINGUER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. L'emendamento del collega Comandini è di carattere subordinato rispetto a quello presentato da me e da altri colleghi del nostro gruppo e che dovrebbe essere messo in votazione per primo, essendo più ampio. La posizione principale sostenuta dalla mia parte politica è che l'amnistia debba applicarsi a tutti i reati commessi col mezzo della stampa, sino ad un massimo di sei anni. Desidero far presente che per l'accoglimento di questa nostra tesi anche oggi ci sono state rivolte istanze da parte degli organi dirigenti dell'Associazione della stampa.

PRESIDENTE. Ritengo che si debba procedere prima alla votazione dell'emendamento

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

Comandini, poi a quella dell'emendamento Berlinguer-Buzzelli.

Passiamo ai voti. Onorevole Comandini, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COMANDINI. Sì, signor Presidente.

CASALINUOVO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASALINUOVO. Il gruppo democratico italiano è favorevole alla soluzione più ampia, cioè alla possibilità che l'amnistia si applichi al delitto di diffamazione a mezzo stampa comunque commesso, cioè indipendentemente dal fine politico.

Se noi ammettessimo l'amnistia per la diffamazione a mezzo stampa soltanto in rapporto a quei reati che appaiono determinati da fine politico, si verificherebbe una situazione di notevole disparità, la quale violerebbe quei criteri obiettivi ed equitativi cui si deve informare la nostra attività di legislatori.

Infatti, i casi più gravi di diffamazione che si sono verificati in quest'ultimo periodo, ed ai quali andrebbe applicata l'amnistia, si riferiscono appunto ad ipotesi di diffamazione a mezzo stampa determinate da fine politico. Resterebbero così non estinte dall'amnistia decine e decine di piccole infrazioni.

Il fine politico può essere compreso ed alle volte giustificato. Ma voi sapete come sovente, per un motivo politico, sia stata profondamente vilipesa la personalità di onesti cittadini, senza alcun riguardo, senza esclusione di colpi; mentre vi sono numerosi anche piccoli cronisti, i quali, per una notizia magari male interpretata, per un banale fatto di cronaca irrilevante ed insignificante, si trovano impelagati in procedimenti penali: costoro, se accettassimo il punto di vista della Commissione, non vedrebbero estinto il loro reato.

Chiedo quindi che per ragioni di equilibrio, per evitare che critiche di altro genere siano mosse alla nostra decisione, la Camera estenda l'amnistia a tutti i reati di diffamazione commessi a mezzo stampa. Non mi riferisco agli altri reati di stampa, che esulano dalla mia dichiarazione di voto: mi riferisco soltanto alla diffamazione, per la quale appare anche inutile la indicazione del termine (fino a 6 anni), perché la pena è identica sia per la diffamazione a mezzo stampa, sia per la diffamazione a mezzo stampa determinata da motivi politici.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Comandini soppressivo delle parole:

« sempreché sia accertato il motivo politico secondo l'articolo 8 del codice penale », non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Berlinguer-Buzzelli: « gli altri reati commessi a mezzo della stampa punibili con pena detentiva fino a un massimo di sei anni », non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il testo della Commissione: « e per gli altri reati commessi a mezzo della stampa, punibili con pena detentiva fino ad un massimo di 4 anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento *c-bis*) Sforza, Zoboli ed altri:

« *c-bis*) per i reati di cui agli articoli 336, 337 e 338, in relazione all'articolo 339 del codice penale, commessi in occasione di moti politici, sociali ed economici ».

(Non è approvato).

Passiamo all'alinea *d*):

« *d*) per i reati non militari né finanziari, salvo il disposto di cui alla lettera *e*) del presente articolo e all'articolo 3, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena; ».

Ritengo opportuno accantonare gli emendamenti Cuttitta e Preziosi Costantino.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Gli onorevoli Manco e Gonella Giuseppe hanno proposto di aggiungere, in fine all'alinea *d*), le parole: « e per il reato di lesioni aggravate tra coniugi nel caso sia intervenuta la riconciliazione ».

Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Manco all'alinea *d*)?

DOMINEDO', *Relatore*. La Commissione ha espresso parere contrario, considerando che trattasi di tema indubbiamente delicato, connesso con la riforma di alcuni aspetti dell'ordinamento e più precisamente con il problema della non procedibilità di ufficio nei confronti di questo reato.

III. LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

Ricordo anche che nella nostra Commissione pende l'esame di una proposta di legge vertente su questa materia.

PRESIDENTE. Il Governo?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la alinea *d*) nel testo della Commissione.

(*È approvata*).

Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Manco-Gonella Giuseppe, aggiuntivo alla alinea *d*) delle parole: « e per il reato di lesioni aggravate tra coniugi nel caso sia intervenuta la riconciliazione ».

(*Non è approvato*).

Gli onorevoli Paolucci, Berlinguer, Amadei, Musotto, Greppi, Comandini e Preziosi Costantino hanno proposto di aggiungere al primo comma, dopo l'alinea *d*), le seguenti:

« *d-bis*) per i reati previsti dall'articolo 582 del codice penale commessi in danno delle persone menzionate nell'articolo 577;

d-ter) per i reati previsti dall'articolo 625, n. 2, parte prima, quando si tratti di legna tagliata nei boschi e ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, n. 4 ».

Questo emendamento è precluso nella sua prima parte in seguito alla votazione dell'emendamento Manco. Nella seconda parte sarà esaminato successivamente, con altri emendamenti presentati sullo stesso argomento (legna tagliata nei boschi).

Passiamo all'alinea *e*), così modificata dalla Commissione:

« *e*) per i reati di assenza dal servizio militare preveduti dagli articoli 146, 147, prima parte, e 151 del codice penale militare di guerra, nei limiti fissati dall'articolo 1, lettera *d*), del decreto presidenziale 19 dicembre 1953, n. 922, purché il militare si sia presentato nel termine previsto dall'articolo 15 del decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, ovvero la classe di appartenenza sia stata posta in congedo entro lo stesso termine; ».

Ricordo che gli onorevoli Berlinguer, Pertini, Musotto, Basso, Preziosi Costantino, Targetti, Greppi, Pinna e Paolucci, avevano proposto di sostituire l'alinea *e*) del testo originario della Commissione con la seguente:

« *e*) per i reati di assenza dal servizio previsti dagli articoli 146, prima parte, 147 e 151

del codice penale militare nei limiti fissati dall'articolo 1, lettera *d*), del decreto presidenziale 19 dicembre 1953, n. 822, senza tener conto della data di cessazione di tale assenza.

I provvedimenti di amnistia per i reati previsti nel comma precedente fanno cessare ogni conseguenza di indole amministrativa e di ciò dovrà farsi esplicita menzione negli stati di servizio come nei fogli matricolari ».

Onorevole Berlinguer, mantiene questo emendamento?

BERLINGUER. Questo emendamento non è stato illustrato, ma io non voglio ripetere quanto è già detto nella nostra proposta di legge. Mi pare che col nuovo testo della Commissione, i nostri sforzi per andare incontro almeno ad oltre 200 mila cittadini italiani che, nell'immediato dopoguerra, quando le forze armate si disgregarono, si allontanarono dalle file, diventerebbero quasi vani. Quando nel testo nuovo si prescrive un termine di presentazione breve, evidentemente si pone nel nulla anche l'efficacia del nuovo decreto. Nel 1953 si è già approvata un'amnistia sul problema con la precisa volontà di comprendere il grande stuolo di cittadini che restano ancora col certificato penale macchiato, esclusi dall'impiego in certi settori di lavoro ed esclusi anche dalle pensioni se tornarono dalla guerra mutilati od invalidi. Il provvedimento fu applicato invece in rarissimi casi perché i tribunali militari ritennero che le assenze dal servizio dovessero considerarsi reati permanenti e quindi, se il rientro non era avvenuto entro un brevissimo periodo, l'amnistia era esclusa.

Noi ci siamo preoccupati di questa situazione, ma più ancora di noi se ne sono preoccupati i giudici militari. Quando nel 1955 si costituì un comitato ristretto alla Commissione giustizia per la nuova proposta di legge Berlinguer-Di Bella, fu chiamato a presiederla un nostro insigne collega, che non fa più parte del Parlamento, insigne anche per la carica che ricopre, l'onorevole Petrilli, presidente del Consiglio di Stato, il quale prese contatto col procuratore generale del tribunale supremo e concordò con lui il testo che è quello del nostro emendamento odierno.

Aggiungo che la Camera dovrebbe approvare anche il nostro comma aggiuntivo, quello con cui si chiede che non si faccia menzione delle condanne nei fogli matricolari, perché altrimenti — è inutile che spieghi le ragioni tecniche suggerite proprio dai giudici militari — l'amnistia sarebbe inefficace.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

DOMINEDO', *Relatore*. Per quanto attiene al reato, v'è la norma elaborata accuratamente. Le conseguenze vengono a cessare con l'amnistia nei termini della formula adottata. Per quanto riguarda le conseguenze amministrative e non penali, cioè la seconda parte dell'emendamento, propongo che essa sia stralciata.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Vorrei fare una semplice osservazione all'onorevole Berlinguer. Probabilmente egli non ha meditato sulla portata del suo emendamento. Quando si dice: senza tener conto della data di cessazione dal servizio, si esprime un concetto che forse metterebbe in difficoltà data la natura del reato. L'onorevole Berlinguer (ricordo la illustrazione che egli ha fatto di questo emendamento in Commissione) ci ha informato che il beneficio previsto dal decreto del 1953 si è reso inapplicabile in rapporto alla natura permanente del reato. Ora, evidentemente, il dire: « senza tener conto della data di cessazione di tale assenza », porterebbe a qualche cosa d'analogo, perché una data ci vuole: non fosse altro che il riferimento alla data di applicazione dell'efficacia del provvedimento di clemenza.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

ANDREOTTI, *Ministro della difesa*. Credo che, forse a causa della lettura affrettata oppure dell'ora tarda, possa essere sorto qualche equivoco; ma nella sostanza mi pare che non possa esserci un testo più largo di quello della Commissione.

L'altra volta ci trovammo dinanzi ad un testo, nel provvedimento di amnistia, che in pratica urtava contro una difficoltà: quella cioè che coloro i quali non si erano presentati entro quel termine del 15 aprile 1946 — mi pare che il termine fosse questo — non potevano fruire del provvedimento. Avveniva così che quando essi si presentavano, per un motivo qualunque, per richiedere un porto d'armi, un foglio matricolare per partecipare ad un concorso nell'amministrazione dello Stato, o altro, venivano a trovarsi di nuovo nella sfera dell'amministrazione militare, e si procedeva nei loro confronti ad una denuncia, creando indubbiamente proprio quelle situazioni per le quali avevamo voluto nel precedente provvedimento di amnistia prendere invece una deliberazione favorevole al fine di sanarle.

Adesso si è messo un termine tecnicamente preciso, cioè si è specificato: quelli che si sono presentati prima del 15 aprile 1946; per gli altri, poi, il reato noi lo consideriamo ancora esistente solo se la classe a cui essi appartengono alla data del 23 luglio 1946 era tuttora sotto le armi. E siccome non può esistere alcuno che sia stato disertore in quel momento la cui classe si trovasse ancora sotto le armi, la formula è assolutamente comprensiva di tutti i casi.

PRESIDENTE. La posizione è quindi chiara. L'abolizione della parola « assoluto » costituisce forse l'elemento più importante dell'emendamento della Commissione. Io non intendo chiosare né riprodurre malamente le parole del ministro, ma è chiaro che o il militare si è costituito o si è ripresentato entro il 18 giugno 1946, oppure, anche se non si è mai ripresentato, può ugualmente godere dell'amnistia qualora sia andata in congedo la sua classe. E siccome noi abbiamo attualmente sotto le armi soltanto giovani che durante le diserzioni dell'altra guerra erano appena nati o non erano ancora nati, è chiaro che non vi sono esclusioni. E pertanto, nel testo definitivo, non deve più figurare « entro lo stesso termine ».

Onorevole Berlinguer, mantiene il suo emendamento?

BERLINGUER. Concordo sullo stralcio della seconda parte, ma insisto per la votazione del primo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'emendamento Berlinguer.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'alinea e) nel testo della Commissione.

(È approvata).

Passiamo all'alinea f):

« f) per i reati di cui alle superiori lettere b) e d), commessi dai minori degli anni 18, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena ».

Ritengo opportuno rinviare a domani l'esame e la votazione di questa alinea e di passare ora all'esame degli emendamenti aggiuntivi al primo comma.

(Così rimane stabilito).

Gli onorevoli Gullo, Zoboli, Cerreti, Bardi, Magno, Caponi, Barontini, D'Onofrio,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

Pellegrino e Francavilla hanno proposto di aggiungere la seguente alinea:

« per il reato di cui all'articolo 567 del codice penale ».

L'onorevole Gullo ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GULLO. Quanti non sono avvocati o non hanno consuetudine col diritto potrebbero chiedersi come mai qualcuno pensi di includere nell'amnistia un reato così grave, quale quello previsto dall'articolo 567, punito con la reclusione da tre a quindici anni. La cosa è pienamente giustificata dal fatto che, per lo più, questo reato comporta la punizione della verità. L'articolo 567, infatti, si palesa eccezionalmente crudele, quando è applicato ai danni di chi denuncia come proprio il figlio di donna che non vuole si faccia il suo nome perché sposata con un altro. Ma poiché c'è la presunzione della paternità, nel senso che è padre del figlio il marito della donna, accade che chi dice la verità, cioè che il figlio non è del marito della donna ma è figlio suo, corre il rischio di una pena che in questo caso va dai cinque ai quindici anni di reclusione.

La questione è dibattuta in dottrina, anzi vi è qualche scrittore il quale sostiene che non vi dovrebbe essere punibilità se prima non sia civilmente dimostrato lo stato delle persone interessate. È accaduto che alcuni giudici abbiano fatto ricorso qualche volta ai più evidenti cavilli pur di sfuggire al rigore di questo articolo col quale, ripeto, si punisce molte volte chi dice la verità.

Ora, dato che siamo in tema di provvedimento di amnistia, dato che si parla di correggere una stortura, che, se non è giuridica, è certamente stortura morale ed umana, faccio mio l'emendamento che fu presentato in Commissione e chiedo che sia incluso nel provvedimento di amnistia il reato di cui all'articolo 567. Potrei aggiungere anche, superando alcuni scrupoli giuridici, che si comprenda, nell'amnistia questo reato, a condizione che risulti che la filiazione naturale non corrisponde a quella della presunzione giuridica. Così faremmo beneficiare dell'amnistia soltanto coloro che sarebbero invece puniti per aver detto la verità.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

DOMINEDO', *Relatore*. Per quanto sia innegabile l'aspetto umano sottolineato dall'onorevole Gullo, questo è un problema di tale delicatezza e complessità sostanziale (tocca il diritto penale e il diritto civile e li tocca in

modo permanente), che non può assolutamente essere risolto in via precaria nella sede dell'amnistia.

GULLO. Non lo si vuole risolvere.

DOMINEDO', *Relatore*. Ecco perché, al di fuori delle ipotesi giustamente sottolineate dal punto di vista umano, vi sono le altre ipotesi in cui tale aspetto non ricorre. E determinare una linea di demarcazione agli effetti dell'amnistia apre un problema quasi insolubile, che in questa sede non è possibile porre.

PRESIDENTE. Il Governo?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Gullo, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GULLO. Sì, signor Presidente.

MIGLIORI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIGLIORI. Non possiamo consentire la introduzione di questa disposizione penale. Conosciamo anche noi la delicatezza della questione, ma, come ha detto il presidente della Commissione, è materia che semmai potrà essere esaminata con maggiore approfondimento in sede di riforma del codice penale. Non dimentichiamo che siamo nel campo delicatissimo dell'ordine della famiglia.

GULLO. Si dovrebbero esporre ragioni serie per opporsi ad un emendamento. Io non intendo risolvere il quesito di fondo, perché se l'applicazione dell'amnistia volesse dire risolvere un quesito siffatto, allora noi in questo momento ci appresteremmo a cancellare tanti articoli del codice penale quanti sono quelli compresi nell'amnistia! Dite qualche altra ragione, ma non dite questa! (*Applausi a sinistra*).

DOMINEDO', *Relatore*. Vi è anche un'altra ragione, ma ella l'ha dimenticata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gullo.

(*Non è approvato*).

L'onorevole Riz ha proposto di aggiungere la seguente alinea:

« per il reato di omicidio colposo non aggravato ».

Su questo emendamento la Commissione ed il Governo hanno espresso parere contrario.

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Gli onorevoli Paolucci, Berlinguer, Amadei, Musotto, Greppi, Comandini e Preziosi

Costantino hanno proposto di aggiungere la seguente alinea:

« per i reati previsti dall'articolo 625, n. 2, parte prima, quando si tratti di legna tagliata nei boschi e ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, n. 4 ».

Gli onorevoli Mariani, Ferri, Grezzi, Aina dei Leonetto, Paolucci, Berlinguer, Pinna, Bettoli, Musotto e Ricca, hanno proposto di aggiungere i seguenti commi:

« È concessa amnistia per il delitto di furto di piante nei boschi, allorché concorra l'attenuante del danno di speciale tenuità (articolo 62, n. 4, del codice penale).

E altresì concessa amnistia per il delitto di lesioni personali volontarie lievissime previsto dall'articolo 582 capoverso del codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 585, in relazione all'articolo 577, stesso codice, allorché concorra una qualsiasi delle attenuanti previste dall'articolo 62 e dall'articolo 62-bis del codice penale ».

Onorevole Paolucci, aderisce, per il taglio di legna nei boschi, alla formulazione dell'emendamento Mariani?

PAOLUCCI. Aderisco. Mi limito a dire che si tratta di piccoli furti forestali, di delitti commessi sotto la spinta della miseria, della disperazione, del freddo, soprattutto della neve. Quindi l'emendamento ha un contenuto squisitamente umano e sociale.

Faccio anche presente che ben undici provvedimenti di amnistia, dal 1901 al 1921, hanno espressamente previsto simili delitti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

DOMINEDÒ, *Relatore*. Rimane l'emendamento Mariani. La Commissione ne accetta solo il primo comma.

PRESIDENTE. Il Governo?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo accetta solo il primo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'emendamento Mariani.

(È approvato).

Onorevole Mariani, mantiene il secondo comma?

MARIANI. La risposta data precedentemente dal presidente della Commissione a giustificazione del suo parere contrario (cioè che è in corso, trattandosi di materia delicata, una riforma in proposito) ci conforta nel sostenere questa richiesta.

Trattasi di lesioni lievissime. Noi facciamo due ipotesi per far comprendere a tutti i

collegli la sperequazione che verrebbe a verificarsi, nel concedere amnistia, fra il caso di chi ha prodotto lesioni guarite in 40 giorni senza il rapporto di parentela e la lesione di 3 giorni conseguita a diverbio fra coniugi. Questo secondo caso, per il quale viene normalmente riconosciuta la concessione delle attenuanti generiche o qualsiasi altra attenuante (per esempio, il risarcimento del danno, ammesso che in questa fattispecie sia possibile) potrebbe essere coperto da amnistia con questa formula: « lesioni in danno di congiunti con concorso di circostanze attenuanti, più le generiche ».

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Desidero far presente che la reiezione di questo emendamento potrebbe pregiudicare le votazioni sugli emendamenti presentati all'articolo 5 concernente le attenuanti. Ritengo perciò opportuno accantonare il secondo comma dell'emendamento per discuterlo in sede di articolo 5.

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. L'osservazione dell'onorevole relatore è esatta. Infatti, all'articolo 5 vi è un mio emendamento così formulato:

« in caso di dichiarata prevalenza o equivalenza di una attenuante su di una aggravante a sensi dell'articolo 69 del codice penale, si farà luogo all'applicazione dell'amnistia vuoi propria vuoi impropria, nella ipotesi della lettera d) dell'articolo 1 ».

Mi associo pertanto alla richiesta di accantonare il secondo comma dell'emendamento Mariani.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, il secondo comma dell'emendamento Mariani è accantonato.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'ultimo comma del testo della Commissione:

« L'amnistia può non essere concessa per i reati preveduti dal codice penale negli articoli 278, 290, 291 e 292 ».

Ricordo che sono stati già svolti gli emendamenti degli onorevoli Greppi ed altri, Kuntze ed altri e Riz ed altri, tendenti a sopprimere questo comma.

Gli onorevoli Migliori, Bartole, Lattanzio, Gagliardi, Casati, Sammartino, Cengarle e Azimonti hanno proposto di sostituire le parole: « dal codice penale, negli articoli 278,

290, 291 e 292 », con le parole: « dal codice penale negli articoli 278, 290, 291, 292, 371 e 372 ».

L'onorevole Migliori ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MIGLIORI. Si tratta dei delitti di falso giuramento da parte dell'interessato e di falsa testimonianza, delitti che presentano una maturazione di pensiero in colui che li commette, che veramente devono preoccupare il legislatore.

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. È necessario ricordare, per la serietà di tutti, che in Commissione si sono compiuti sforzi eroici per arrivare a discutere il solo articolo 1, tanto che a un certo momento si è ravvisata l'opportunità di passare al dibattito in aula perché la discussione si completasse con tutta l'ampiezza.

In relazione a questo comma si sta costituendo una situazione contraddittoria, di estrema gravità anche dal punto di vista costituzionale. Leggendo il comma si direbbe che abbiamo dimenticato di avere votato l'alinea b) di questo stesso articolo! In altre parole, noi corriamo il rischio di trucidare la nostra stessa creatura, perché i reati che si vorrebbero escludere dalla applicazione del decreto di amnistia rientrano largamente tra i reati politici.

Dopo avere dichiarato che tutti i reati fino ai tre anni sono coperti da amnistia e tutti i reati politici sono coperti da amnistia fino ai quattro anni, veniamo a creare una condizione di assoluta contraddizione con noi stessi.

La situazione è delicata, e non soltanto nei confronti dell'articolo 278. Il reato di cui all'articolo 278 fa riferimento al vilipendio al Presidente della Repubblica, reato per il quale è prevista una pena massima di cinque anni. L'inclusione di questo articolo è quindi dovuta ad una svista.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Evidentemente si fa riferimento a un caso particolare, quello dei minori.

DEGLI OCCHI. I minori degli anni 18 non possono essere interessati al reato di cui si discorre.

Or sono 24 ore, ho avuto l'onore di richiamare la delicatezza della situazione in relazione all'articolo 278, perché, nell'atto di rivendicare il dovere di rispettare il Capo dello Stato, ho detto che era assurdo chiedere al Presidente della Repubblica di essere generoso su nostra sollecitazione.

Tutte le altre esclusioni evidentemente non hanno diritto di essere proposte. Perché non solo la pena edittale non importa e quindi non consente esclusioni, ma il titolo del reato politico vedrebbe rientramente questa conclusione grottesca: che tutti i reati fino a 3 anni possono essere amnistiati, che i reati politici fino a 4 anni possono essere amnistiati, per taluni invece punibili con pena non superiore ai tre anni non si dispone l'amnistia; però la Camera ha votato di non elevare l'amnistia fino ai reati punibili con 5 anni.

Propongo che la discussione sia rinviata a domani, perché vi è un limite alla nostra resistenza fisica, ma soprattutto perché la serietà è anche prudenza. È semplicemente grottesco pensare che si sia adunati per varare ad ogni costo un decreto di amnistia che noi abbiamo proposto parecchi mesi or sono. Non interpreti, signor Presidente, « possibilmente in male la mia intenzione ». Ella sa benissimo la mia intenzione di reverenza: non mi riferisco a lei. Io rilevo soltanto questi fatti, che sono di calendario e non si possono in alcun modo eludere. Queste proposte sono state fatte da molti mesi, siamo stati riuniti in Commissione dopo molti mesi. Non è un problema di persone, è un problema di costume parlamentare, del quale ella è generoso tutore, come deve esserlo ciascuno di noi.

Questo problema delle esclusioni e delle possibili esclusioni è un problema grave, ed io non penso che si possa e si debba risolverlo in quest'ora che non è ora di storia. La Camera si è adunata per discutere il provvedimento di amnistia, oserei dire all'improvviso e sulle ali del vento, che è di tempesta; si parla della necessità di concludere entro venerdì, per non violare la consuetudine: « e il sabato riposò (il Parlamento) ». Devo dichiarare che poiché si discute se non dell'onore, certamente della libertà dei cittadini, non si può pensare, attraverso questo *raptus* finale, di arrivare il 15 o il 16 maggio ad approvare questi provvedimenti. Sono state precedenti impazienze e imprudenze nei confronti dei decreti di clemenza che hanno reso necessarie ulteriori provvidenze ad un tempo bestemiate e votate.

Pertanto faccio proposta formale di sospendere la discussione a questo punto e di riprenderla serenamente domani, senza violare le consuetudini che non possono essere derogate: il sabato si sospendono i nostri lavori, così pure la domenica, per riprenderli il lunedì o il martedì.

Quanto ho detto non si riferisce a lei, signor Presidente, ma a coloro che al momento della

votazione sono in trecento mentre nel corso della discussione erano in trenta. Io a questi trenta non do nemmeno il diciotto. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Degli Occhi, devo anzitutto fare alcune precisazioni; poi porrò in votazione la sua proposta.

Ella non può dimenticare di essere stato tra coloro che rivolsero molti solleciti alla Presidenza per la discussione del provvedimento; ricorderà altresì che, in seguito a sua richiesta, io fissai, prima delle vacanze pasquali, un termine alla Commissione per la presentazione della relazione. È sopravvenuto poi il disegno di legge governativo; sono sopravvenute istanze da tutti i ceti e da tutti i settori del paese (istanze di cui si fece eco l'iniziativa del guardasigilli), per sbloccare la situazione di paralisi in cui si trova l'autorità giudiziaria approvando sollecitamente il provvedimento dopo approfondito e meditato esame. E la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari organizzò la discussione tenendo presente appunto l'urgenza del provvedimento e la necessità di procedere nel dibattito con piena consapevolezza.

La Camera può rinviare a domani il seguito della discussione, ma io desidero riaffermare che si è proceduto fino a questo momento con piena consapevolezza e quindi non posso consentire che si dia, attraverso le parole dell'onorevole Degli Occhi e gli applausi che le hanno coronato, un giudizio negativo sui lavori dell'Assemblea. (*Applausi al centro*).

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Signor Presidente, degli applausi non sono responsabile; delle mie parole sono pienamente responsabile, e do atto al Presidente delle sue personali premure. Do atto altresì a me stesso che, malgrado le mie premure, non l'Ufficio di presidenza, ma altri poteri sono rimasti insensibili. (*Commenti al centro*).

Vorrei ripetere che, giunti a questo punto, non mi pare sia possibile proseguire una discussione che è anche di ordine tecnico e giuridico, discussione che è stata fin qui dominata soltanto da una ferma determinazione politica, come si è visto dai risultati che si sono raggiunti.

PRESIDENTE. Ella non può giudicare i voti espressi.

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAJETTA GIAN CARLO. Siccome siamo responsabili del caldo applauso rivolto all'elo-

quenza e alla passione (che anche lei, signor Presidente, considererà sincera) dell'onorevole Degli Occhi, vogliamo precisare che con quell'applauso non abbiamo minimamente voluto giudicare l'operato della Presidenza. La preghiamo, signor Presidente, di rinviare d'ufficio la discussione, stante l'ora tarda.

PRESIDENTE. Prendo atto di questa precisazione.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. La X Commissione (Trasporti), nella seduta odierna, ha deliberato di chiedere, all'unanimità, che il disegno di legge: « Regime di gestione, per il periodo 1° luglio 1958-30 giugno 1959, dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale » (1126), già ad essa assegnato in sede referente, le sia deferito in sede legislativa. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

CUTTITTA, Segretario, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se sia a conoscenza che il nuovo concorso per il manifesto olimpico bandito con inviti personali ad un ristretto numero di artisti — con rimarchevoli esclusioni di elementi meritevoli — sia stato bandito con un tema obbligato composto da tre elementi e cioè la Lupa romana, più gli anelli olimpici, più una colonna romana, limitando così notevolmente la fantasia dei concorrenti e ponendoli in difficoltà per la composizione del manifesto, dato che una colonna come elemento centrale, se posto in primo piano produce schiacciamento dello sfondo, mentre se rimpicciolita in prospettiva assume la parvenza di un paletto; a parte il fatto poi che dal tema obbligato sia stato escluso l'interprete delle olimpiadi e cioè lo sport.

« L'interrogante chiede di sapere inoltre considerato che è stato costituito un comitato qualificato per la organizzazione delle olimpiadi, di cui tra l'altro fanno parte tutti i

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

ministri interessati alle manifestazioni, non ritenga sia il caso di ritenere decadute tutte le decisioni prese in merito dalla giunta esecutiva del C.O.N.I. per investire del problema l'unico organo effettivamente competente e responsabile, ovverosia il comitato organizzatore.

(1489)

« CALABRÒ ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per sapere se il Governo ha in preparazione e se intende presentare alle Camere la promessa legge speciale in favore della città di Palermo.

« Detto provvedimento, che è stato rivendicato dal popolo siciliano attraverso un voto unanime della Assemblea regionale, e che è stato a lungo discusso, ma purtroppo senza alcun esito, dal Senato durante la seconda legislatura, è oggi più necessario e urgente che nel passato in quanto sia le condizioni del comune sia quelle generali della popolazione si sono aggravate.

« Il deficit del comune di Palermo ha infatti superato i 50 miliardi mentre il mancato risanamento dei tradizionali rioni del vecchio centro (possibile soltanto con un provvedimento di legge straordinario), la inadeguatezza degli stanziamenti statali e la lentezza con cui procedono i lavori per la costruzione di case popolari, costringono gran parte della popolazione a vivere nei famigerati « catoi » o in orribili tuguri.

(1490) « LI CAUSI, SPECIALE, GRASSO NICOLOSI ANNA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sul comportamento fazioso e vessatorio del carabiniere Levante Vito, nei confronti della cittadinanza di Petronà (Catanzaro).

« Il predetto comune conta 3.500 abitanti in grandissima parte lavoratori e contadini sempre alle prese con una situazione di miseria e di disoccupazione, caratteristiche delle zone montane.

« Nonostante ciò mai alcun incidente, pubblico o privato, di rilievo ha turbato quella cittadinanza: e ciò deve alla civica e pacifica coscienza degli abitanti.

« Ma per il carabiniere Levante questi precedenti e la tranquilla situazione attuale non hanno alcuna importanza: ritiene il carabiniere Levante di trovarsi in un covo di pregiudicati e di malintenzionati ed attribuisce a

se stesso l'ambizioso compito di prevenire delitti e di salvare l'ordine e l'incolumità pubblici, mai da alcuno minacciati.

« Animato da tale sacro fuoco il carabiniere Levante ferma pacifici ed onesti cittadini nei luoghi più impensati (strade, bar, campagne, ecc.), li sottopone a minuziose perquisizioni personali, li ammonisce e re-darguisce; li denuncia spesso per inesistente ubriachezza! E siccome tali interventi a ripetizione non portano i frutti sperati il Levante non è alieno dal ricorrere a delittuose montature che possano in qualche modo giustificare il suo operato. Il 28 aprile 1959, infatti, Colosimo Domenico, arrestato dal Levante, pubblicamente accusava lo stesso di averlo portato in caserma e di avergli messo in tasca quel coltello che doveva provocarne l'arresto.

« La condotta di un simile agente dell'ordine potrebbe essere oggetto di interessanti studi letterari e psichiatrici se essa non mettesse a dura prova la quotidiana sopportazione dei pacifici cittadini di Petronà e non si traducesse perciò in un continuo pericolo di turbamento della tranquillità pubblica.

« L'interrogante chiede se il ministro non intenda intervenire tempestivamente perché, accertate le responsabilità del carabiniere Levante, si provveda in conseguenza restituendo calma e sicurezza nella legge ai laboriosi e pacifici cittadini di Petronà.

(1491)

« MICELI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se non intenda intervenire per accertare le responsabilità degli ultimi due gravi incidenti verificatisi nel cantiere navale di Palermo e nei quali hanno perduto la vita gli operai Pecoraro e Albamonte.

« In detto cantiere, negli ultimi anni, si sono verificati ben 23 incidenti mortali ma purtroppo nessuno di coloro che ne portano la responsabilità è stato mai punito.

(1492) « SPECIALE, GRASSO NICOLOSI ANNA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e della sanità, per sapere se la creazione del Ministero della sanità sia servita anche ad aggiungere un'altra remora al disbrigo delle pratiche per opere pubbliche di carattere igienico, essendosi reso obbligatorio il parere del nuovo Ministero su qualunque pratica.

« Si fa presente un esempio fra tanti: dal 29 gennaio 1959 una pratica della città di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

Enna (acquedotto) attende il parere negli uffici del Ministero della sanità, come se non bastassero le soste presso gli uffici periferici e centrali del Ministero dei lavori pubblici per le numerose formalità e gli anacronistici controlli.

« Si desidera conoscere se non è possibile fare a meno del parere del Ministero della sanità, lasciando, come prima, una rappresentanza della sanità negli organi consultivi dei lavori pubblici.

(1493) « RUSSO, DI BENEDETTO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per sapere se è a conoscenza del malcontento che si è diffuso tra i cittadini della provincia di Grosseto a seguito della constatazione che le società distributrici di energia elettrica (Società elettrica maremmana, Società romana di elettricità, Selt Valdarno) praticano tariffe superiori a quelle stabilite dal Comitato interministeriale dei prezzi; e per sapere come intende intervenire affinché anche in provincia di Grosseto, così com'è avvenuto in altre province toscane dove esisteva analoga situazione, le predette società rimborsino agli utenti le somme riscosse in più e praticino per l'avvenire le tariffe stabilite dal Comitato interministeriale dei prezzi.

(1494) « TOGNONI, BARDINI, ROSSI MARIA MADDALENA, BECCASTRINI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale, del tesoro e delle partecipazioni statali, per conoscere se non ritengano opportuno intervenire con urgenza nella vertenza dei bancari convocando le organizzazioni sindacali interessate, al fine di determinarle ad iniziare le trattative per il rinnovo dei contratti e accordi scaduti fin dal 31 dicembre 1958.

« Quanto sopra sia in ottemperanza dei principi sanciti dagli articoli 4 e 39 della Costituzione, che prevedono la regolamentazione contrattuale dei rapporti di lavoro, sia per evitare alla Nazione il grave ulteriore disagio provocato dall'irrigidimento dei datori di lavoro e dalla incresciosa conseguenza della conseguenza della proclamazione di un nuovo sciopero, che dovrebbe avere inizio il 18 maggio 1959.

(1495) « ROBERTI, CRUCIANI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti ha adot-

tato o intende adottare in relazione alla sinistra ed allarmante frequenza di incidenti mortali nel cantiere navale di Palermo.

« Negli ultimi 10 giorni, in detto cantiere, in circostanze analoghe, sono morti altri due operai, Pecoraro ed Albamonte, mentre un terzo è rimasto gravemente ferito e versa, in questo momento, in gravissime condizioni.

« Gli interroganti chiedono di conoscere se il ministro non ritenga opportuno, di fronte al grave allarme esistente fra i 5 mila operai del cantiere e nell'opinione pubblica per il fatto che negli ultimi anni ben 23 operai hanno perduto la vita mentre lavoravano in detto stabilimento, disporre con estrema urgenza una rigorosa indagine intesa ad accertare le cause di questa lunga serie di omicidi bianchi e colpire senza riguardi coloro che ne portano la responsabilità.

(1496) « SPECIALE, GRASSO NICOLOSI ANNA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se nella nomina del presidente dell'Accademia di belle arti di Brera non ritenga utile ed opportuno, anche ai fini didattici ed artistici, anziché procedere a una quinta riconferma biennale dell'industriale di Busto Arsizio attualmente in carica, andare incontro alle legittime aspirazioni della cittadinanza di Milano, la quale reclama che il presidente della sua Accademia sia un milanese di solida cultura, di riconosciuto valore, d'indiscusso prestigio, scelto fra le numerose personalità che sarebbero orgogliose di accettare l'alto incarico e che saprebbero degnamente reggere la gloriosa istituzione dandole il necessario respiro e dilatandone gli orizzonti, facendone in una parola, come è stato nel passato, un organismo vivo e operante della cultura e dell'arte italiana.

(1497) « MALAGUGINI ».

« La sottoscritta chiede di interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio, per conoscere se, in considerazione della ormai inderogabile necessità di una sistemazione legislativa dei diversi aspetti del problema vitivinicolo, riconosciuta in numerosi congressi e convegni provinciali, regionali, nazionali; in considerazione altresì del fatto che la situazione diventa sempre più difficile per tutti gli operatori economici, in particolare per i contadini e braccianti della provincia di Foggia e del suo maggior centro produttore, San Severo, essi non ritengano di

l'applicazione delle imposte dirette e specialmente della complementare, inflitta ai redditi dei terreni affittati dall'attuale determinazione automatica degli imponibili dei redditi dominicale e agrario, nella quale non si tiene conto delle imposte decurtazioni di canoni.

« Si fa riferimento alla riduzione dei canoni corrisposti in cereali o riferiti al prezzo dei medesimi, fissata al 30 per cento per l'annata 1947-48 dalla legge 18 agosto 1948 (numero 1140), e via via prorogata con apposite disposizioni legislative, fino a quella contenuta nella legge 11 luglio 1952 (n. 765), con la quale la riduzione stessa è divenuta praticamente continuativa.

« A questa riduzione dei fitti si aggiungono quelle recate dalla legge 20 dicembre 1956 (n. 1422) e specialmente dalla legge 10 ottobre 1957 (n. 921) con la quale, per l'annata agraria 1956-57, sono state stabilite riduzioni dal 20 al 40 per cento per i terreni situati nelle provincie colpite da avversità atmosferiche o calamità naturali.

« Appare pertanto conforme ad elementare giustizia ammettere, nelle denunce annuali dei redditi dei terreni affittati, le detrazioni conseguenti alle riduzioni effettive di reddito, recate da norme inderogabili.

(6227)

« ALPINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se non ritenga opportuno esaminare la possibilità di avanzamento al grado di maresciallo dei sergenti maggiori dell'esercito, che hanno compiuto tredici anni di permanenza nel grado.

(6228)

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se non ritenga opportuno estendere la pensionabilità dell'indennità di aeronavigazione, attualmente concessa solamente al personale dell'aeronautica ed ai piloti osservatori dell'esercito, al personale paracadutista in quanto:

1°) lo stesso gode della stessa indennità di aeronavigazione;

2°) esplica identica attività di volo aumentata dal rischio del lancio;

3°) l'attività di volo non è saltuaria, ma continua, in quanto alla normale attività di lancio tattico si aggiunge l'attività di allenamento sia di volo che di lancio.

(6229)

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se, anche in seguito all'ordine del giorno del presidente dell'amministrazione provinciale di Pesaro e dei sindaci dei comuni di Pesaro, Gabicce e Mondolfo, non ritenga opportuno revocare la concessione per l'estrazione di sabbie dal fondale marino in località Fosse Sejore della riviera adriatica marchigiana rilasciata dall'ufficio compartimentale marittimo di Rimini.

« L'interrogante fa rilevare che in breve volgere di tempo a causa di questa operazione si verificherebbero lungo il litorale danni molto gravi agli arenili, già esigui, con conseguente pregiudizio per le attrezzature turistiche della zona.

(6230)

« GRILLI ANTONIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga opportuno — in vista delle prossime variazioni di orario — venire incontro alle richieste del comune di Barbaresco (Cuneo) il quale nell'interesse della popolazione desidererebbe che venisse autorizzata la fermata del treno A. 225 da Barbaresco ad Alba verso le ore 11,42 e del n. 230 da Alba a Barbaresco con transito verso le ore 18,56.

« L'interrogante fa presente che alla stazione di Barbaresco transitano ben 18 treni (9 in un senso e 9 nell'altro senso) ma la popolazione non può usufruire che di n. 5 treni verso Alba e 5 verso Alessandria, treni che transitano ad ore per la maggior parte non comode.

(6231)

« BADINI CONFALONIERI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere:

1°) se è informato del fatto che agli assistiti dalle casse mutue coltivatori diretti dei comuni di Giugliano e Caivano (Napoli) è imposto, all'atto della richiesta delle prestazioni assistenziali, un contributo straordinario di lire 100;

2°) se ritenga ammissibile un siffatto criterio di supercontribuzione, e se possa esso in ogni caso ritenersi compatibile, ove il bilancio delle mutue risulti deficitario, con i criteri di contribuzione espressamente dettati dalla legge.

« L'interrogante chiede altresì di conoscere se il ministro intenda intervenire subito

dover, senza ulteriori dilazioni, provvedere ad adottare i seguenti provvedimenti:

1°) abolizione dell'imposta di consumo sul vino, secondo un voto già espresso dal Parlamento nella passata legislatura, togliendo così ai vini sofisticati non soggetti a tale tributo un ingiusto privilegio;

2°) repressione energica delle frodi e delle sofisticazioni;

3°) proroga delle disposizioni creditizie, a favore delle cantine sociali e degli enopoli, e ulteriore stanziamento di fondi a titolo di contributo statale sugli interessi dei mutui contratti per la corresponsione di adeguati accenti ai produttori conferenti;

4°) organizzazione di una campagna di propaganda a favore del consumo del vino, reso accessibile dalla diminuzione del prezzo conseguente all'abolizione dell'imposta di consumo.

(1498)

« DE LAURO MATERA ANNA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Governo, al fine di conoscere se vi sono rapporti, e quale la natura di essi, tra la federconsorzi, il banco di Napoli ed il banco di Sicilia con società o aziende editoriali e pubblicistiche.

(1499) « MINASI, GATTO VINCENZO, MUSOTTO, CACCIATORE, MARIANI, BERTOLDI, MENCHINELLI, CALAMO ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e dell'industria e commercio, per conoscere se, sulla scorta dei gravissimi e significativi elementi emersi da passati episodi e confermati da un clamoroso processo in corso, non intendano disporre d'urgenza una severa inchiesta sul funzionamento di taluni importanti mercati ortofrutticoli urbani, ove è palese, nella formazione dei prezzi all'origine e al consumo, la pressione di fattori del tutto estranei alla legge della domanda e offerta dei prodotti e, anzi, deformatore della medesima.

« Quanto sopra si chiede in quanto, a parte i riflessi interessanti la legge penale, risulta chiara l'incidenza di taglie gravose a danno sia dei produttori agricoli e sia dei consumatori, con sostanziale offesa alla politica di sostegno dei redditi agricoli e di sviluppo dei consumi ortofrutticoli.

(6223)

« ALPINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere se è a loro conoscenza la grave situazione che si è venuta a creare in Francavilla Angitola (Catanzaro) a seguito degli abusi perpetrati nell'esercizio della professione ostetrica e nella gestione distributiva di premi e sovvenzioni da parte della sezione territoriale dell'I.N.A.M. di Nicastro, da cui il comune di Francavilla dipende.

« L'ostetrica condotta da diversi mesi ha informato la direzione generale dell'I.N.A.M. che altra ostetrica libera esercente si avvale del marito impiegato presso la detta sezione I.N.A.M. di Nicastro per fare concedere pacchi ostetrici e premi di natalità solo alle partorienti che si avvalgono della sua opera professionale, e facendoli negare alle altre. Nessuna risposta quella direzione generale ha dato. E intanto gli abusi si perpetuano, con riflessi negativi nell'opinione pubblica e danni alle interessate.

« L'interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti si intende prendere per porre fine a questo illecito stato di cose.

(6224)

« TRIPODI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non ritenga opportuno modificare le norme che riguardano le promozioni nel corpo degli agenti di custodia dal grado di brigadiere a quello di maresciallo.

« Solo in tale corpo infatti, tali promozioni avvengono esclusivamente per esame mentre negli altri corpi (carabinieri, pubblica sicurezza, guardie di finanza) le promozioni in parola avvengono per due terzi per esami e per un terzo per anzianità di servizio.

« L'interrogante si permette di far rilevare al ministro l'anacronismo derivante dalle diverse disposizioni riguardanti i corpi di polizia e chiede quindi una maggiore uniformità di trattamento.

(6225)

« SCALIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica relativa alla pensione di guerra chiesta da Armento Filomena, vedova Ricci, da Sant'Elena Sannita (Campobasso).

(6226)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se e come intende eliminare la grave sperequazione, nel-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

di un soprassoldo giornaliero a favore degli autisti che prestano servizio oltre l'orario normale.

(6239)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere per quale ragione l'amministrazione dell'A.N.A.S. non ha provveduto finora ad applicare nei confronti degli operai temporanei in possesso della patente di guida di III grado, le disposizioni contenute nella legge 26 febbraio 1952, n. 67, che prevede per essi l'attribuzione della prima categoria.

(6240)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se, in occasione della compilazione del nuovo orario delle ferrovie dello Stato, non ritenga opportuno disporre che venga istituita una coppia di automotrici per il servizio diretto da Avezano a Napoli, via Cassino, e viceversa, allo scopo di venire incontro alle particolari esigenze delle popolazioni della Marsica e della Valle Roveto.

(6241)

« PAOLUCCI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se è in grado di riconfermare che nessuna iniziativa è stata, o sarà presa, dal suo dicastero per la soppressione delle linee Sulmona-L'Aquila-Terni, Sulmona-Castel di Sangro e Avezano-Roccasecca, della quale si è divulgata notizia nei giorni scorsi provocando vivissimo allarme e profonda inquietudine nelle popolazioni interessate.

(6242)

« PAOLUCCI, SPALLONE, MARIANI, GIORGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritiene opportuno procedere alla convocazione delle parti per tentare di comporre la vertenza in atto fra gli enti lirici e sinfonici ed i propri dipendenti.

« Tale convocazione è stata ripetutamente chiesta da tutte le organizzazioni sindacali dei lavoratori che reclamano da tempo l'aggiornamento dei contratti di lavoro. La resistenza della controparte a trattare ha già provocato uno sciopero generale della categoria.

« Pare all'interrogante che è dovere dei competenti uffici del Ministero del lavoro procedere alla convocazione delle parti allo

scopo di tentare una composizione della vertenza, e questo indipendentemente dall'esito del tentativo stesso.

(6243)

« SANTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del commercio con l'estero, per sapere se non ritiene opportuno quanto meno rimandare, a non prima del 15 novembre 1959, la data d'inizio dell'importazione dalla Spagna di acciughe salate, in atto fissata nel rinnovato contratto per il 1° aprile 1959, tenuto presente che tale data coincide con l'inizio dell'attività peschereccia e conserviera in Sicilia, attività che in alcune zone costituisce l'unica risorsa delle parche e generose popolazioni di quella terra, per evitare la completa inattività delle categorie interessate.

(6244)

« DEL GIUDICE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della sanità, per conoscere per quali motivi l'Istituto nazionale infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) non abbia ancora provveduto a dare attuazione alla legge 20 febbraio 1958, n. 93: « Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive ».

(6245)

« ROMANO BRUNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se non intenda proporre apposito provvedimento al fine di trattenere in servizio fino al raggiungimento del minimo di servizio utile e valutabile per il trattamento di quiescenza gli ufficiali di complemento dell'aeronautica militare che abbiano superato favorevolmente gli esami dei corsi controllori della circolazione aerea o della difesa aerea del territorio, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 8 marzo 1958, n. 233, ed esclusi dai concorsi straordinari per limiti di età.

« In particolare l'interrogante fa presente che trattasi di circa 50 ufficiali di vasta esperienza e di provata capacità professionale, il cui trattenimento in servizio, eventualmente subordinato ad apposito concorso straordinario, permetterebbe di utilizzare ancora per molti anni la loro preziosa opera in un momento in cui risulta del tutto insufficiente il numero del personale specializzato addetto al controllo della circolazione aerea.

(6246)

« BIGNARDI ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

per il rispetto delle norme che disciplinano il sistema di contribuzioni e con quali misure.

(6232)

« GOMEZ D'AYALA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere i motivi che hanno determinato la sospensione dell'istruttoria, e quindi della liquidazione, da parte del S.E.N.L.C.U.A. delle pratiche di pensione ai coltivatori diretti e ai mezzadri le cui aziende superano le 120 giornate accertate.

« Per sapere se non intende dare disposizioni affinché dette pratiche vengano accelerate anche se il centro meccanografico non ancora provvede alla ripartizione dei contributi, cosa che può essere fatta benissimo in seguito, in quanto l'importo della pensione con l'accredito dei primi anni di contribuzione non supererà mai il minimo garantito dalla legge.

« L'interrogante fa presente che questo notevole ritardo, ingiustificato, è causa di malcontento nelle categorie interessate soprattutto perché, mentre si è provveduto a fare i ruoli per il pagamento dei contributi fissati dalla legge, non si liquidano le prestazioni che la legge stessa garantisce.

(6233)

« SCIORILLI BORRELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se non ritenga avvalersi della facoltà conferitagli dall'articolo 8 dello « statuto degli impiegati civili » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, allo scopo di aumentare fino al 20 per cento i 905 posti di vice cancelliere e vice segretario in prova del concorso bandito con decreto ministeriale 5 gennaio 1957 (*Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1957, n. 50) ed espletato nel corrente anno; e ciò in considerazione che gli idonei sono 1.400 circa e che ricorrono tutte le condizioni richieste dalle leggi in vigore.

« Con l'invocato aumento (181 posti):

si provvederebbe a coprire le numerose vacanze verificatesi negli organici durante gli ultimi due anni;

si assicurerebbe il normale funzionamento degli uffici giudiziari e soprattutto delle preture, da tempo sprovviste di funzionari;

si eviterebbero spese all'erario per l'espletamento immediato di altro concorso, da bandire anche in vista del progettato au-

mento degli organici attuali, riconosciuti inadeguati alle necessità sempre crescenti dell'amministrazione della giustizia.

(6234)

« PREZIOSI OLINDO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritiene opportuno autorizzare il passaggio dal ruolo C al ruolo B degli insegnanti di dattilografia, stenografia e calligrafia, sì come è avvenuto per gli insegnanti di canto corale, educazione fisica, economia domestica e disegno, forniti, come i primi, di diploma di scuola media superiore di secondo grado e di un attestato per l'insegnamento della materia.

(6235)

« DEL GIUDICE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se ritiene opportuno istituire cattedre per l'insegnamento della dattilografia, stenografia e calligrafia complete nella stessa scuola, ove lo consenta il numero delle ore a disposizione, oppure in due scuole, per raggiungere le ore prescritte per la istituzione di cattedra.

(6236)

« DEL GIUDICE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali siano i motivi che si oppongono al pagamento del compenso richiesto dai cantonieri dei compartimenti di Roma, Cagliari, Bari, Napoli e Perugia per il lavoro straordinario eseguito costantemente per anni perché costretti ad effettuare un orario di servizio di 9 ore e anche 10 ore.

(6237)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali siano i motivi che si oppongono ad estendere a favore degli autisti e capi cantonieri dell'A.N.A.S. l'assicurazione contro terzi già concessa agli autisti del Ministero dei lavori pubblici.

(6238)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se è a conoscenza che l'amministrazione dell'A.N.A.S. non applica nei confronti dei dipendenti salariati con mansioni di autista la disposizione che stabilisce la corresponsione

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e della pubblica istruzione e il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per sapere se non ritengano di dovere — di concerto — accogliendo la viva richiesta di Rosarno (Reggio Calabria) e dei comuni vicini, istituire in quel centro, il quale conta ormai 20.000 abitanti, una scuola di tipo agrario-industriale ed un istituto tecnico.

« Come è noto, Rosarno è un fortissimo centro in pieno sviluppo nel quadro della economia provinciale: come è dimostrato dallo stesso grosso finanziamento concesso dalla Cassa del Mezzogiorno ad un consorzio locale per la creazione di un grande stabilimento industriale per la conservazione e la trasformazione dei prodotti agricoli dell'intero comprensorio della Piana, il quale è delimitato a sud da Gioia Tauro-San Giorgio Morgeto, a nord da Mileto di Catanzaro. Riesce perciò difficile poterne ignorare le molteplici esigenze, ove si voglia dare avvenire alla sua vita e alla vita di tanta parte del territorio della regione.

(6247)

« MISEFARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste e il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per sapere se non siano a conoscenza della estrema necessità di strade poderali e di bonifica in agro del comune di Pozzilli e specificamente di accesso alle campagne della popolosa frazione di Santa Maria Oliveto, nella piana di Venafro; quali provvedimenti quindi intendano adottare perché le opere stradali vivamente invocate da quella laboriosa popolazione vengano finalmente eseguite.

(6248)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non ritenga opportuno emanare precise e tempestive disposizioni all'ispettorato forestale di Salerno tendenti ad agevolare ed a rendere esecutive le disposizioni emanate dal ministro per la Cassa del Mezzogiorno in ordine al trattamento da praticare ai lavoratori forestali con effetto dal 1° ottobre 1958.

(6249)

« SCARLATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali difficoltà ostino all'applicazione

al Territorio di Trieste della legge 25 luglio 1952, n. 991, e sue successive modificazioni, concernenti i provvedimenti straordinari per i terreni da dichiararsi montani.

« L'interrogante rileva che il Commissariato generale del Governo, con suo ordine pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* n. 24 del 21 agosto 1957, ha esteso la suindicata legge al Territorio di Trieste e che, in data 26 febbraio 1958, il Consorzio di bonifica e di trasformazione fondiaria della zona di Trieste inviò ai comuni dell'altipiano carsico una circolare in cui si avvisava che — in base all'articolo 1 — la pratica applicazione dei provvedimenti era necessario che i territori comunali interessati o frazioni di essi venissero inclusi dalla commissione censuaria centrale nell'apposito elenco generale dei comuni interessati.

« Seguendo la prescritta procedura, le amministrazioni comunali interessate hanno presentato una domanda diretta alla predetta commissione centrale, tramite il competente ispettorato ripartimentale delle foreste di Trieste, motivandola in base alla particolare natura e povertà dei terreni dell'altipiano carsico ed ai danni ad essi provocati dagli eventi bellici e dalle conseguenze del trattato di pace ai sensi del quarto capoverso dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1957, n. 657, apportante modifiche alla originaria legge 25 luglio 1952, n. 991.

« Data l'importanza che l'applicazione della suindicata legge avrebbe per il Territorio di Trieste, l'interrogante si permette di sollecitare l'intervento del ministro affinché quanto prima possibile l'economia locale possa godere i benefici.

(6250)

« VIDALI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per sapere se è a conoscenza che l'elettrificazione dei centri e nuclei sprovvisti di energia elettrica del comune di Marsala inclusi nel piano di cui alla circolare Comitato interministeriale prezzi 8 agosto 1957, n. 675, e cioè Pizzo, Ciavolo, Ciavolotto, Dicerbato, Vurgo, Birginovo, Birgi Vecchi, San Leonardo, Santi Filippo e Giacomo, Santo Padre delle Terriere, Tortorelle e Salerno va molto a rilento creando malcontento fra le popolazioni interessate e conseguente danno alla economia di queste zone private ancora di un imprescindibile elemento di progresso;

se non ritenga il ministro di intervenire presso l'impresa elettrocommerciale competente, la S.G.E.S., perché entro l'anno 1959,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

oltre ad elettrificare Santo Padre delle Terriere come già nel suo programma, inizi i lavori di elettrificazione anche dei centri di Ciavolo, Ciavolotto e Dicerbato che essendo ubicati a notevole distanza dal centro cittadino ed essendo legati a questo da una strada intransitabile, sono fra le contrade più abbandonate del marsalese;

per conoscere infine l'esito dell'intervento ministeriale.

(6251)

« PELLEGRINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della sanità, per sapere se non ritenga, prendendo in esame la grave situazione dei paesi che gravitano su Laureana di Borrello, in provincia di Reggio Calabria, e cioè: Galato, Feroleto della Chiesa, Candidoni, Serrata, San Pietro di Caridà, di dovere considerare la opportunità che sia creato in Laureana un ospedale civile, che disponga dei servizi essenziali e di un numero di posti-letto adeguato alle esigenze della vasta zona da servire.

« Si fa presente che l'ospedale più vicino, quello di Polistena, è distante e difficile a raggiungere. E si tratta peraltro di un ospedale di attrezzatura e capacità, che non riescono il più delle volte a soddisfare neppure le richieste del centro in cui sorge.

« Inutile aggiungere che, nei paesi sopra indicati, non esistono cliniche private (e neanche posti di pronto soccorso).

(6252)

« MISEFARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri degli affari esteri e del tesoro, per conoscere i motivi per cui alcuni consolati italiani all'estero (Bengasi, ecc.) forniscono con notevole ritardo le informazioni richieste dalla direzione generale dei danni di guerra, inerenti ai danni subiti all'estero da cittadini italiani, durante gli ultimi conflitti, e se non ritengano di dover emanare disposizioni tendenti ad accelerare l'istruttoria delle pratiche di che trattasi.

(6253)

« BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non intenda provvedere con urgenza alla presentazione di un disegno di legge che estenda ai segretari comunali e provinciali, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, in conformità

dell'impegno assunto dal Governo in sede di congresso nazionale della categoria, svoltosi in Roma nel febbraio del 1958.

(6254)

« BOZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, allo scopo di sapere se agli agenti ausiliari di pubblica sicurezza in servizio nel periodo 25 aprile 1945-luglio-agosto 1947, sia stato riconosciuto il diritto alla posizione assicurativa ai fini del trattamento di quiescenza almeno per il periodo di servizio prestato.

(6255)

« FOGLIAZZA ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali sono i motivi che hanno finora impedito la liquidazione della pensione indiretta nuova guerra al signor Della Monaca Stefano, il cui ricorso n. 1143783 fu accolto dalla Corte dei conti in data 23 ottobre 1957 con deliberazione numero 198447.

(6256)

« DIAZ LAURA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere se intende trattenere in servizio — come sembrerebbe giusto e conveniente — gli ufficiali di complemento dell'aeronautica richiamati in servizio negli anni scorsi per espletare funzioni di dirigenti di telecomunicazioni, di controllori della circolazione aerea e di controllori D.A.T.

« Ciò sembrerebbe tanto più opportuno dopo l'espletamento dei concorsi previsti dalla legge del 1958, n. 233, che hanno visto una scarsissima partecipazione e nella considerazione che la brusca interruzione del rapporto di servizio, mentre creerebbe gravi difficoltà ai servizi stessi, lascerebbe quasi tutti gli interessati privi di pensione mancando di uno o due anni per il raggiungimento del periodo minimo di servizio previsto dalla legge.

(6257)

« VERONESI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non intenda adottare urgenti provvedimenti allo scopo di consentire ai giovani diplomati da istituti tecnici, industriali, nautici, agrari e per geometri di accedere, senza dover subire esami integrativi, a tutte le facoltà tecniche e scientifiche universitarie.

« L'interrogante fa presente che una tale misura appare tanto più urgente se si riflette sul numero relativamente scarso di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

studenti iscritti alle suddette facoltà e se si ha inoltre presente che le nozioni tecniche fornite dagli istituti tecnici sono, generalmente, non inferiori e a volte superiori a quelle impartite dagli istituti classici, i cui allievi sono tuttavia ammessi a tutte le facoltà tecniche.

(6258)

« MOSCATELLI, ALBERTINI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere il suo parere circa la contraddittoria interpretazione, data dal provveditore agli studi di Cosenza, nella sua qualità di presidente della commissione dei ricorsi avverso le nomine per incarichi e supplenze, alla legge 13 luglio 1954, n. 542, circa la estensibilità della abilitazione all'insegnamento delle materie tecniche nei corsi professionali all'insegnamento delle materie tecniche nelle scuole di avviamento.

« Gli interroganti fanno presente che la abilitazione per l'insegnamento delle materie tecniche nei corsi professionali non comprende il disegno professionale, che nelle scuole di avviamento è materia di cattedra e che il titolo di perito agrario, valido per l'ammissione agli esami di abilitazione per le materie tecniche non è ritenuto, ai sensi della vigente legislazione, titolo sufficiente per l'ammissione all'esame di abilitazione per le materie tecniche nelle scuole di avviamento, per il quale esame è prescritto il diploma di laurea in scienze agrarie.

« Il provveditore agli studi di Cosenza in data 3 settembre 1957 protocollo n. 5673/C/1 ritenne con deliberazione della Commissione, da lui presieduta, non estensibile la abilitazione per i corsi di avviamento professionale all'insegnamento delle materie tecniche nelle scuole di avviamento professionale ai sensi della legge 13 luglio 1954, n. 542, comma 2°; ed in data 29 agosto 1958 con deliberazione trasmessa con protocollo n. 5106/C/1 ai sensi della stessa citata legge, senza peraltro annullare i motivi che gli avevano consigliato di negare la estensibilità, ritenne valida la abilitazione per i corsi anche per le scuole, indipendentemente dalla mancanza della abilitazione per i corsi del disegno professionale e dalla inesistenza, nel caso specifico, del titolo base di laurea in agraria per la partecipazione agli esami in questione.

(6259)

« PRINCIPE, MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga di dover promuovere provvedimenti

intesi a far sì che il personale inquadrato nel Corpo del genio civile ed in servizio presso i provveditorati alle opere pubbliche possa essere inserito nei ruoli organici dell'amministrazione centrale dello Stato, con godimento dei benefici di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 7 giugno 1948, n. 320, e successivo articolo 18 della legge 29 giugno 1951, n. 489, in considerazione che gran parte dei servizi già di pertinenza del Ministero dei lavori pubblici, col decentramento, sono stati affidati ai provveditorati alle opere pubbliche.

« Ciò eliminerebbe lo stato di insoddisfazione dei suddetti impiegati che, con le stesse mansioni e le stesse responsabilità dei colleghi pure in servizio presso i succitati enti periferici, ma provenienti dall'amministrazione centrale, non godono del trattamento economico accordato a questi ultimi con la legge sopra indicata.

(6260)

« BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando ritiene che possa essere ricostruito il campanile della chiesa di Montelongo (Campobasso), demolito sette anni fa.

(6261)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Campobasso di un centro ospedaliero.

(6262)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non creda di intervenire, perché sia congruamente sistemata la strada, che da Montenero di Bisaccia (Campobasso) porta alla statale n. 16 essendo diventata pressoché intransitabile.

(6263)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per conoscere lo stato della pratica, relativa alla costruzione in Oratino (Campobasso) dell'edificio scolastico.

(6264)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici e il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere in qual modo

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

si intende provvedere all'approvvigionamento idrico della popolazione del comune di Rocchetta al Volturmo (Campobasso).

(6265)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione e il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Busso (Campobasso) dell'edificio scolastico, tanto attesa da quella popolazione.

(6266)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritiene di poter concedere il contributo che il comune di Rogeno (Como) ha chiesto — sulla legge 12 maggio 1953, n. 184 — per l'allargamento della strada che passa dalla frazione di Calvenzana.

« L'interrogante fa presente che il comune di Rogeno è situato fra comuni con industria di una certa importanza e quindi soggetto, con facilità, a traffico pesante. Va inoltre rilevato che tale strada formerà l'allacciamento del comune di Rogeno con la costruenda nuova grande arteria Milano-Lecco.

(6267)

« INVERNIZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se non ritenga di dover accogliere la richiesta da tempo formulata dall'amministrazione comunale di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), in ordine alla costruzione di una pensilina nella locale stazione ferroviaria.

(6268)

« BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se non ritenga di dover interporre il suo autorevole interessamento, per l'ammodernamento in Calabria delle linee ferroviarie in concessione, del materiale rotabile, delle attrezzature e per l'allacciamento dei piccoli tronchi.

(6269)

« BUFFONE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'industria e commercio e del commercio con l'estero, al fine di sapere — considerato che non è stata data ancora risposta alla interrogazione presentata il 28 aprile 1959 né sono stati presi adeguati provvedimenti

per far fronte ad una situazione che tende ad aggravarsi sempre di più — se ritengono di dover urgentemente far fronte al disagio rilevante causato dalla mancanza sul mercato di cuoi e pelli conciate, oltre all'elevato prezzo delle poche merci in commercio, mediante:

1°) acquisti ed assegnazioni alle aziende direttamente ad opera dello Stato al fine di garantire non soltanto la materia necessaria ma anche per stroncare la vergognosa speculazione in atto, iniziativa che d'altronde lo Stato stesso prese in passato;

2°) assegnazioni agli artigiani e piccole aziende con modalità di pagamento tali che tengano conto delle particolari condizioni economiche in cui si trovano o vengono a trovarsi tali attività a seguito della situazione lamentata.

(6270)

« SOLIANO, SANTARELLI EZIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per sapere se non ritenga di dover disporre per l'urgente progettazione e finanziamento dei lavori relativi allo spostamento dell'abitato di San Donato Ninea (Cosenza) nella zona prescelta, ai sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

(6271)

« BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste, per conoscere se risponda a vero il fatto che in alcuni comuni della provincia di Catanzaro (per esempio a San Nicola dell'Alto) invece di procedersi alla consegna del grano ai contadini danneggiati e bisognosi così come la legge 26 dicembre 1958, n. 1121, prescrive, si è fatto molire il grano, si è venduta la farina a panificatori e con il ricavato si sono eseguiti locali opere attraverso cantieri di lavoro.

« Un tale procedimento contrario alla legge, a spese dei contadini attua provvidenze assistenziali che dovrebbero essere direttamente finanziate dallo Stato.

« E tutto ciò mentre i contadini sono oberati di tasse insostenibili, e gli assegnatari sono radiati dagli assegni familiari e privati di quelle opere di trasformazione che l'O.V.S. a tuttoggi non ha eseguito. L'interrogante chiede se i ministri interrogati, accertata la danneggiata sostanziale violazione di legge, non intendano intervenire con un provvedimento riparatore nei confronti dei contadini danneggiati.

(6272)

« MICELI ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale, se non intendano intervenire per il riconoscimento delle competenze alle quali ha diritto l'insegnante Michele La Torre di Spilinga (Catanzaro).

« Il citato La Torre nel novembre del 1955, tramite il locale ufficio di collocamento, presentava all'I.N.P.S. di Catanzaro domanda per ottenere il sussidio di disoccupazione, avendo, col precedente 30 settembre 1955, cessato il suo rapporto di lavoro col provveditorato agli studi di Catanzaro in qualità di insegnante nelle scuole elementari;

non poteva, comunque, unitamente a detta domanda, allegare anche la tessera assicurativa poiché il provveditorato stesso, alla sua richiesta, rispondeva che « per mancanza di fondi » non aveva potuto completarla delle relative marche e che, conseguentemente, non poteva, sul momento, consegnare la tessera incompleta;

pochi giorni dopo, ed esattamente il 24 novembre 1955 veniva assunto in servizio sempre alle dipendenze dello stesso provveditorato e sempre con la stessa qualifica. La tessera, anche se completata delle marche relative al periodo di lavoro precedentemente svolto, non gli veniva consegnata « perché sulla stessa risultavano applicate anche le marche del periodo di lavoro successivo al 30 settembre, cioè del lavoro che stava espletando con l'incarico avuto il 24 di novembre 1955 ». Otteneva, comunque, assicurazione, da parte del provveditorato agli studi, che detta tessera, una volta riempita, sarebbe stata rimessa direttamente all'I.N.P.S. di Catanzaro;

seguiva, così, la pratica sino al giugno 1956 sino a quando, cioè, mentre il provveditorato agli studi assicurava che detta tessera era stata già rimessa all'I.N.P.S., quest'ultimo asseriva di non averla ricevuta. E così, tra provveditorato agli studi e I.N.P.S. riusciva a rintracciarla. Conseguentemente, la sua domanda di disoccupazione veniva cestinata;

a chiusura dell'anno scolastico 1956-57 avanzava analoga domanda, stavolta corredata da tutti i documenti, comunque non gli sono stati pagati i primi 5 giorni di disoccupazione « perché tra la cessazione del servizio (30 settembre 1955) e la data in cui aveva presentato la domanda » non c'era la continuità;

lo scorso anno 1958, per non perdere i 5 giorni di disoccupazione, avanzava domanda « con anticipo », e cioè il 26 settembre 1958, dato che l'incarico ottenuto nell'anno scola-

stico 1957-58 veniva automaticamente a cessare col 30 settembre 1958;

pur troppo l'I.N.P.S., nell'accordare il sussidio di disoccupazione, lo faceva decorre dall'8 ottobre 1958, causandogli una perdita di otto giorni di sussidio in quanto non ha potuto godere dei 180 giorni dato che, a fine di ottobre, era di nuovo in servizio.

« L'interrogante ritiene che i ministri interrogati, nell'accertare le responsabilità degli enti ed uffici dipendenti, provvederanno affinché ad un laborioso e capace insegnante, padre di 5 figli vengano presto corrisposte le somme dovute.

(6273)

« MICELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando — in ossequio ad impegno preso in Parlamento — sarà presentato al Parlamento il disegno di legge sul riordinamento dell'A.N.A.S.

(6274)

« MAGLIETTA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti intende prendere per rendere operante la legge 10 ottobre 1957, n. 921, avendo la sezione specializzata del tribunale di Parma per l'adeguamento dei canoni dei fondi rustici dichiarata l'invalidità della deliberazione della commissione tecnica provinciale emessa il 21 dicembre 1957 per la applicazione della legge suddetta.

(6275)

« BIGI, GORRERI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se sia giusto che al deviatore delle ferrovie dello Stato Ghiretti Pierino, matricola 444822, in forza alla stazione di Parma, non venga corrisposta la competenza accessoria di cui all'articolo 33 D.C.A., perché non sussisterebbero le condizioni locative volute dalle norme vigenti.

« Premesso che lo spirito dell'articolo in oggetto è di larga concessione, si fa presente che il Ghiretti previo preventiva autorizzazione dell'Amministrazione ferroviaria, occupa due stanze dell'appartamento delle case economiche dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui è concessionario suo padre Ferdinando ex ferroviere a riposo.

« Entrambi i nuclei familiari sono separati e ciascuno si amministra in modo del tutto autonomo.

« Come predetto l'articolo 33 D.C.A. per il personale delle ferrovie dello Stato è di larga

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

concessione, tanto che ne beneficiano tutti coloro che occupano un alloggio qualsiasi dell'azienda ferrovie dello Stato, che occupano un alloggio privato proprio, o cooperativo a proprietà individuale, di I.N.A.-Casa con promessa di vendita, oltre alle particolari concessioni di facoltà dei direttori compartimentali; per cui non si comprende tanta ristrettezza nei confronti dell'agente Ghiretti Pierino.

(6276)

« GORRERI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere le ragioni che si oppongono alla liquidazione delle presenze e delle competenze del periodo in cui furono sollevati dal servizio agli agenti delle ferrovie dello Stato che furono epurati nel 1944 e riassunti nel 1946, soprattutto dopo il parere espresso in merito dal Consiglio di Stato.

(6277)

« GRILLI ANTONIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sui motivi per i quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale non ha ancora provveduto all'intero versamento delle somme preventivate nel fondo disoccupazione, per la esecuzione dei cantieri di lavoro. Tale mancato versamento impedisce l'inizio della esecuzione dei lavori per cantieri da tempo approvati, e condanna a prolungata disoccupazione la parte più povera della mano d'opera dei piccoli centri urbani, specie nel Mezzogiorno di Italia.

(6278)

« MICELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della sanità, per sapere se sia a conoscenza di alcuni aspetti della situazione del personale dipendente dell'I.N.A.M., addetto al gruppo radiologico, aspetti nettamente in contrasto con le disposizioni vigenti. Il personale in oggetto infatti lamenta:

1°) che non venga corrisposto l'indenizzo mensile di lire 9.500;

2°) che non sia rispettata la norma che fissa in giorni 45 l'entità delle ferie annuali;

3°) che venga eluso il disposto concernente i cinque giorni di effettivo lavoro;

4°) che il dosimetro, già in dotazione dei medici del gruppo radiologico, non sia ancora assegnato al personale del gruppo stesso;

5°) che non venga attuata l'assicurazione sulla vita, obbligatoria a carico del datore di lavoro.

« L'interrogante chiede al ministro quali provvedimenti intenda adottare per ovviare agli inconvenienti lamentati, tanto più deprecabili in quanto enti ed imprese private hanno già proceduto ad attuare, in tutto o in parte, quanto i dipendenti dell'I.N.A.M. ancora rivendicano.

(6279)

« AMBROSINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, sullo stato dei lavori dell'acquedotto del Lese in provincia di Catanzaro.

« I lavori del primo e secondo lotto, iniziati oltre un anno fa, sono oggi sospesi per inadempienza della ditta O.P.I.D. di Roma e non accennano a riprendere. Intanto numerosi centri abitati interessati quali Santa Severina, Belvedere Spinello, Scandale, Roccaferanda, Rocca di Neto, Casabona, Strongoli Cotronei, Savelli richiedono una pronta ripresa dei lavori per non essere condannati a passare un'altra estate senza acqua. Nella generale richiesta di immediata ed intensa ripresa di tutti i lavori, si inserisce la particolare istanza di esecuzione delle opere che potrebbero in breve tempo consentire l'approvvigionamento dei comuni di Strongoli, Rocca di Neto, Belvedere Spinello e Casabona, nonché la sollecitazione di mettere subito all'asta i lavori di sbarramento e di gallerie, sedimentatori, serbatoi, secondo il progetto n. 1306 già approvato per l'importo di lire 1.882.000.000.

(6280)

« MICELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza della situazione creatasi nel comune di Poggio Catino (Rieti) in conseguenza del fatto che:

a) i fondi del soccorso invernale sarebbero stati utilizzati non già per sussidi ai disoccupati e neppure per compensi relativi a giornate di lavoro effettuate, ma per il pagamento globale (compresi i materiali e l'utile di impresa) di lavori dati in appalto quali la costruzione del muraglione di Catino, l'allargamento di strade, la riparazione della chiesa di Sant'Antonio, ecc., mentre le somme risulterebbero quietanzate da un gruppo di cittadini che non sarebbero neanche tutti operai disoccupati, per cui si tratta di vedere da un lato se coloro che hanno riscosso le somme avevano i titoli per beneficiarne (operaio disoccupato) e se per giunta la loro posizione contributiva risulta regolarizzata, e dall'altro

se tutta l'operazione appare viziata come sarebbe nel caso che i sopraddetti, ed altri lavori fatti nel periodo invernale, non risultassero all'attuale data né deliberati né pagati in altra forma da parte del comune;

b) l'assessore Caprioli sarebbe stato in data 4 aprile 1959 dichiarato decaduto pur avendo — anche senza esserne stato richiesto — giustificato alcune sue assenze da riunioni di giunta con certificato medico, mentre analoga deliberazione riguardante l'assessore Leozzi sarebbe stata dalla prefettura respinta;

c) il segretario comunale Castellini Umberto si sarebbe visto costretto il 1° maggio 1959 a sporgere denuncia contro ignoti per l'avvenuto scasso della serratura del suo ufficio, che egli, tuttavia, aveva ritenuto di dover chiudere ogni sera dopo aver constatato che ad iniziativa di alcuni amministratori abitualmente venivano invitati in ufficio nelle ore serali estranei all'amministrazione per consultare pratiche amministrative, e ciò anche con la partecipazione dell'ex sindaco De Felice Ameraldo, sospeso dalla carica in pendenza di procedimento penale per appropriazione indebita;

d) il giorno 10 maggio 1959 all'ordine del giorno del consiglio sarebbe stato, con atto evidentemente arbitrario, inserito l'argomento « collocamento a riposo del segretario comunale » senza peraltro che la giunta stessa si fosse riunita per deliberare la convocazione e l'ordine del giorno del Consiglio, il che lascia presumere l'esistenza negli amministratori di una tendenza a colpire funzionari e colleghi qualora contestino la regolarità degli atti amministrativi;

e) il guardiaboschi, contrariamente a quanto avvenuto per altro dipendente, non sarebbe ancora stato collocato a riposo pur avendo superato i limiti di età (72 anni) e malgrado i solleciti della prefettura la quale tuttavia non si è valsa della facoltà di invio di un commissario con poteri sostitutivi.

« L'interrogante, infine, in conseguenza di tale situazione desidera conoscere cosa abbia fatto finora la prefettura di Rieti e soprattutto cosa intenda fare per rimuovere tale intollerabile stato di cose.

(6281)

« CARRASSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per avere qualche chiarimento circa i criteri di applicazione della legge relativa alla stabilizzazione del personale insegnante non di ruolo delle scuole secondarie.

« In particolare l'interrogante gradirebbe sapere se la stabilizzazione garantisce la non licenziabilità: gli insegnanti stabilizzati, in verità, sono ora riassunti in servizio al momento della nomina annuale che quasi sempre giunge ad anno scolastico iniziato, e nel periodo di intervallo non possono fruire, fra l'altro, dell'E.N.P.A.S.

« Inoltre, per tacere del fatto che allo stato attuale della legislazione agli stabilizzati non sono riconosciuti né scatti di stipendio né trattamento di quiescenza, l'interrogante fa presente che la condizione di questi insegnanti non evita loro inconvenienti quando si trasferiscono da un provveditorato all'altro.

« L'interrogante infine, riservando ogni giudizio sulla opportunità e sulla formulazione della legge cui fa riferimento, attende dal ministro una parola che valga a dare serenità e certezza di diritto agli insegnanti e ad eliminare i molti inconvenienti che la persistente incertezza, anche nei funzionari periferici, provoca con grande disagio della scuola ed abituale ritardo nell'inizio regolare delle lezioni.

(6282)

« MALAGUGINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se gli risulta:

1°) che, in località via Codignola del comune di Brescia il progetto originario dell'autostrada Brescia-Padova prevedeva la costruzione di un cavalcavia per la congiunzione dei due tronchi in cui via Codignole viene divisa dal tracciato dell'autostrada stessa;

2°) che, mentre l'autostrada è stata completata in detta località non si è, a tutt'ora, dato inizio alla costruzione del cavalcavia, causando notevole disagio ad un complesso di famiglie abitanti a sud dell'autostrada.

(6283)

« ZUGNO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se — in considerazione della perdurante, grave precarietà dell'approvvigionamento idrico della città di Palermo (fra non molto la erogazione dell'acqua sarà ridotta a poche ore al giorno) nonché in considerazione della ingiustificabile lentezza con cui procedono i lavori del nuovo acquedotto dello Scanzano — non intenda sollecitamente ed energicamente intervenire al fine di accelerare la costruzione della diga sul torrente Scanzano e delle altre

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

opere connesse dalle quali dipende, come è noto, la risoluzione dell'annoso problema che angoscia la capitale della Sicilia.

« Gli interroganti fanno notare che nel cantiere per la costruzione della diga, appartenente alla impresa Cosiac, sono attualmente occupati appena 200 fra operai, tecnici e personale amministrativo, mentre la costruzione delle gallerie destinate a convogliare le acque del costruendo bacino, affidata alla impresa Ghella, è pressoché ferma.

« Gli interroganti chiedono infine di conoscere se e quali disposizioni siano state impartite all'Ente acquedotti siciliani, stazione appaltante dei lavori dello Scanzano, per la rapida evasione delle pratiche di indennizzo ai proprietari dei terreni che saranno sommersi a causa dello sbarramento dello Scanzano.

(6284) « SPECIALE, GRASSO NICOLOSI ANNA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri degli affari esteri, del commercio con l'estero e dell'agricoltura e foreste, per sapere se — premesso che i produttori ortofrutticoli italiani, particolarmente per quanto riguarda il cavolfiore, non possono affrontare sui mercati internazionali la concorrenza francese, perché i produttori francesi usufruiscono di una cassa di compensazione, chiamata « Fondo di garanzia », ricevendo per il cavolfiore in contanti un premio o contributo di lire 22 per pianta — l'istituzione e il funzionamento del suddetto « Fondo di garanzia » non servano a mascherare un premio all'esportazione dei prodotti francesi in contravvenzione ai patti del Mercato comune e nel caso affermativo se e quali passi (e con quale risultato) siano stati compiuti presso il Governo francese per richiamarlo all'osservanza dei patti del Mercato comune europeo; qualora invece l'istituzione e il funzionamento del predetto « Fondo di garanzia » non contravvengano alcuno dei patti comunitari, se non ritengasi giusto e necessario promuovere o adottare analoghi provvedimenti a favore dei produttori ortofrutticoli italiani, affinché non abbiano ad affrontare, in una posizione di minorità, la concorrenza del prodotto francese sui mercati internazionali.

(6285) « BOIDI, FORLANI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza che l'amministrazione comunale di Paola, malgrado le ripetute richieste delle

opposizioni, formulate a norma di legge, si rifiuta di discutere il bilancio di previsione, relativo all'esercizio 1959; per sapere, inoltre, se non ritenga opportuno intervenire presso il prefetto di Cosenza, perché autorevolmente suggerisca al sindaco di Paola la necessità improrogabile della discussione del bilancio 1959 in seno al consiglio non solo per il rispetto delle disposizioni vigenti, ma soprattutto in omaggio ai più elementari diritti delle opposizioni ed alle esigenze più fondamentali della vita democratica nel comune.

(6286)

« PRINCIPE, MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se intende far sollecitare la liquidazione dell'assegno di previdenza al signor Dalmasso Sebastiano, nato il 26 marzo 1885, residente a Robilante in via Ghiglione n. 3, che è totalmente invalido, con moglie a carico pure invalida. L'interessato aveva presentato adeguata domanda fin dallo scorso anno ed anche in precedenza aveva inoltrato istanza in merito.

« Percepisce pensione di guerra per il figlio Quintino, caduto in guerra il 15 luglio 1943 con certificato di iscrizione n. 5340972 (decreto ministeriale del 9 ottobre 1950).

(6287)

« AUDISIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se non ritenga doveroso far sollecitare la liquidazione dell'assegno di previdenza alla signora Vola Maddalena vedova Giordano, nata il 13 dicembre 1895, residente a Robilante (Cuneo), attualmente ricoverata in ospedale e in precarie condizioni economiche.

« Si fa riferimento al certificato di iscrizione n. 7093308 e al decreto ministeriale 11 maggio 1950, n. 0010933/P.

(6288)

« AUDISIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quali decisioni intende assumere in ordine alla domanda di pensione di guerra presentata il 15 gennaio 1958 dalla signora Arneodo Maria vedova Martini fu Giovenale, nata il 26 febbraio 1879, residente a Pradleves (Cuneo) in Borgata centro n. 2.

« L'istanza è stata inoltrata in base alle disposizioni della legge 26 luglio 1957, n. 616.

(6289)

« AUDISIO ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se intende sollecitare i dipendenti uffici territoriali affinché riesaminino la domanda di pensione presentata dal coltivatore diretto Giordanengo Lorenzo, nato il 20 novembre 1886, residente a Robilante (Cuneo) in Tetto Angelo Custode, tenendo presente che il capo-famiglia è pensionato della previdenza sociale, mentre il Giordanengo Lorenzo è il secondo componente della famiglia.

(6290)

« AUDISIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se intende intervenire al fine di far regolarizzare la posizione assicurativa del coltivatore diretto Pepino Matteo, nato il 12 giugno 1892, residente a Roccavione (Cuneo) in Tetto Giulia Soprano, per il riconoscimento del diritto a pensione.

« La domanda di pensione a suo tempo presentata dal signor Pepino non venne accolta con la motivazione che la sua proprietà non raggiunge le 30 giornate lavorative.

« L'interessato ha però corredato la domanda con l'estratto catastale dal quale risulta essere in possesso di circa due ettari di castagneto e mezzo ettaro di castagneto-prato asciutto e frutteto, e solo a causa di malattia non ha potuto presentare immediato ricorso.

« Si indica che, per equità, il riconoscimento del diritto a pensione dovrebbe avere la decorrenza dal 1° gennaio 1958.

(6291)

« AUDISIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere in base a quali motivi sia stata fino ad oggi ritardata la liquidazione della pensione dei coltivatori diretti alla signora Giordanengo Anna Maria, residente a Robilante (Cuneo) in Tetto nuovo Montasso, iscritta alla mutua coltivatori diretti al numero 171/2 di posizione.

« Considerando l'avanzata età della nominata e le sue precarie condizioni di salute, l'interrogante ritiene sia doverosa una sollecita definizione della pratica.

(6292)

« AUDISIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è informato del modo col quale l'ufficio contributi unificati di Cuneo opera

in ordine ai ricorsi presentati dagli interessati per la pensione ai coltivatori diretti.

« In verità, quell'ufficio aveva già iniziato ad esaminare ed evadere i ricorsi dei coltivatori diretti, specie di elementi in condizioni estremamente bisognose e di età molto avanzata; ma poi improvvisamente il lavoro di esame dei ricorsi è stato sospeso con la motivazione, di « disposizioni giunte da Roma ».

« L'interrogante, preoccupato della grande quantità di pratiche ancora giacenti in quell'ufficio e del vivo malcontento insorto fra gli interessati, raccomanda un pronto intervento chiarificatore.

(6293)

« AUDISIO ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere quali iniziative intende attuare in tutta la Sicilia per far fronte alla esigenza sempre più pressante all'addestramento professionale dei giovani in tutti i settori produttivi.

(6294)

« BONTADE MARGHERITA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro delle finanze, per conoscere quali sono le ragioni per cui l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato non ha inteso inquadrare nella seconda categoria qualificati il personale salariato comune di terza categoria che, alla data del 1° settembre 1946 era in servizio permanente e, dalla stessa data od anche saltuariamente in precedenza, ha svolto mansioni della superiore categoria (giusto l'articolo 23 della legge 26 febbraio 1952, n. 67), allorquando con il passare del tempo, per svecchiamento, dimissioni volontarie, ecc., via via si sono resi vacanti i posti in organico di detta categoria dei salariati qualificati.

« Si aggiunge inoltre, conseguentemente, se non sia possibile sanare la ingiustizia patita da un folto gruppo di salariati della manifattura tabacchi di Modena, i quali, in sede di prima applicazione della norma citata, furono esclusi dal beneficio, pur avendo tutti i requisiti richiesti, a causa di erronea interpretazione delle norme esplicative, emanate in applicazione alla legge n. 67, da parte dei responsabili funzionari della locale manifattura tabacchi di Modena.

(6295)

« CARRA, GORRIERI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritiene opportuno di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

estendere le facilitazioni previste dal decreto ministeriale 2 febbraio 1948, nel settore contributivo, alle altre ditte riconosciute artigiane per effetto della legge 25 luglio 1956, n. 860, dato che attualmente non beneficiano, per la cassa assegni familiari, delle facilitazioni concesse alle ditte classificate dal sopracitato decreto ministeriale 2 febbraio 1948.

« Quanto sopra si ritiene necessario al fine di ovviare alla disparità di obblighi contributivi esistenti tra aziende la cui attività è da considerarsi artigiana e per il modo in cui viene esercitata e per il modesto impiego di capitali rispetto al prevalente impiego di mano d'opera.

« Gli interroganti chiedono inoltre se il ministro non ritenga opportuno l'aggiornamento della classificazione delle ditte artigiane come da decreto ministeriale del 2 febbraio 1948, allo scopo di includervi tutte le lavorazioni sorte nel periodo successivo all'uscita di detto decreto od involontariamente omesse all'epoca in cui fu redatta la classificazione stessa.

(6296)

« CARRA, GORRIERI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere come stia procedendo la classificazione fra le strade statali delle strade provinciali proposte dalla amministrazione della provincia di Sassari; ed in particolare, per conoscere quali tratti stradali siano stati proposti per il passaggio allo Stato, per quanti di essi sia già stata adottata decisione favorevole, per quanti e quali la decisione non sia ancora intervenuta, e se siano insorte contestazioni per taluno dei tratti proposti.

(6297)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere quali variazioni siano avvenute nel movimento del traffico passeggeri sulle linee ammodernate delle ferrovie in concessione Sassari-Alghero e Sassari-Sorso; e, precisamente, sulla media trimestrale del movimento passeggeri nei tre anni precedenti all'ammodernamento, comparativamente ai trimestri successivi alla introduzione delle automotrici nuove sulle linee ammodernate.

(6298)

« POLANO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere i motivi per i quali finora non ha presentato al Parla-

mento il già da tempo annunciato disegno di legge per lo stato giuridico ed economico degli assuntori delle ferrovie dello Stato.

(6299) « POLANO, MARCHESI, DEGLI ESPOSTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere per quali motivi l'ufficio provinciale del lavoro di Foggia ha respinto la domanda del signor Di Biase Luigi di Orlanova, tendente ad ottenere la inclusione dello stesso nell'elenco dei vice-istuttori di cantieri scuola.

« Tale domanda, benché fosse accompagnata da tutti i documenti di rito, comprovanti che il richiedente possiede i requisiti richiesti, è stata respinta con la seguente motivazione: « non possedendo i requisiti richiesti ».

(6300)

« CONTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se si sia finalmente provveduto a modificare gli statuti dei due enti pii ospedale psichiatrico « Santa Maria Maddalena » e « Casa Santa dell'Annunziata » di Aversa (Caserta), in relazione ai quali il sottosegretario per l'interno, onorevole Pugliese, rispondendo in data 8 marzo 1957 alla interrogazione n. 24564 presentata dall'interrogante, ebbe ad assicurare che « si stava curando tra l'altro la revisione delle attuali norme statutarie, in particolare nella parte che si riferisce alla nomina del consiglio di amministrazione dei due enti, allo scopo di renderle più aderenti ai principi della rappresentanza democratica ».

« L'interrogante fa presente che il rappresentante del Governo aggiunse che « venivano rivolte opportune premure perché tale adempimento fosse condotto a termine con ogni urgenza »: il che, a distanza di oltre due anni, getta ampia luce sulla serietà con cui il Governo mantiene i propri impegni.

(6301)

« NAPOLITANO GIORGIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quando le signore Di Cerbo Antonietta, Di Cerbo Anna, Sartore Elisa ed altri, che subirono l'esproprio di terreni da parte del consorzio di bonifica del Sannio-Alifano (Caserta) per la costruzione della strada Santovito-Fiume Volturno, in tenimento del comune di Baia Latina, riceveranno l'indenizzo, e quali misure si intendano adottare per sollevare gli interessati dal pagamento

della sovrimposta fondiaria, e per rimborsare loro le quote pagate ingiustamente fino ad oggi.

(6302)

« NAPOLITANO GIORGIO ».

Interpellanze.

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri del tesoro, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, per conoscere notizie e dati completi sulle partecipazioni, sui finanziamenti e sui rapporti, intercorsi o intercorrenti dal 1958 alla data attuale, tra la confederazione dei consorzi agrari, il Banco di Napoli, enti o società da essi direttamente od in qualsiasi modo controllati, da una parte, e società od enti svolgenti attività tipografiche editoriali o pubblicitarie, dall'altra parte.

« Uguale richiesta viene rivolta per tutto il periodo dal 1948 al 1957.

« Gli interpellanti inoltre chiedono ai ministri di conoscere quale sia il loro atteggiamento di fronte alla situazione risultante da tali rapporti.

(332)

« ASSENNATO, INGRAO, LAYOLO ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro dei trasporti, per conoscere i motivi che lo hanno indotto, prima ancora di apprestare le opere sostitutive, a predisporre un piano così drastico di smobilitazione di ben 12 linee ferroviarie nelle varie provincie siciliane.

« Gli interpellanti ritengono che non sia minimamente valido il motivo della non economicità delle sopradette linee di comunicazione a giustificare un così vasto piano, che prevede la soppressione di ben 900 chilometri di linea in zone depresse, bisognose d'interventi, anche se non economici, dello Stato e creditrici di ferrovie da 50 anni programmate e propagandate, mai costruite.

« Gli interpellanti chiedono che sia sospeso qualunque provvedimento esecutivo in vista di una consultazione del suo Ministero con la presidenza della Regione siciliana.

(333)

« RUSSO SALVATORE, DI BENEDETTO, BUFARDECI, SPECIALE, GRASSO NICOLOSI ANNA, DE PASQUALE, PELLEGRINO ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro delle partecipazioni statali, per conoscere le cause del dissesto finanziario degli

Stabilimenti meccanici di Pozzuoli, società attualmente in liquidazione.

« Gli interpellanti interpellano il ministro per conoscere inoltre:

1°) le ragioni per le quali fu abolito l'ufficio progetti dell'azienda e i motivi del licenziamento del dirigente dell'ufficio medesimo signor Palmas;

2°) perché durante gli ultimi anni della gestione numerose commesse o furono trasferite in altri stabilimenti o furono rifiutate dalla direzione degli stabilimenti meccanici. In proposito gli interpellanti desiderano conoscere le ragioni del rifiuto di una grossa commessa di lavoro offertaci dalla nazione svedese del valore di 255 mila dollari;

3°) perché l'azienda non ha mai avuto i necessari uffici tecnico-commerciali, indispensabili strumenti per un andamento normale, sia sotto il profilo tecnico che produttivo.

« Gli interpellanti chiedono di conoscere infine quando terminerà la fase di trasformazione degli impianti della fabbrica ancora in atto e come si intenderà procedere all'applicazione degli impegni presi dal Ministero delle partecipazioni statali con l'accordo del 13 novembre 1958, riguardante il reimpiego dei lavoratori sospesi sia dall'azienda suddetta sia dall'I.M.E.N.A. di Baia e se per quest'ultima si sia proceduto alla vendita del suolo e delle attrezzature.

(334)

« FASANO, CAPRARA, MAGLIETTA, ARENELLA, GOMEZ D'AYALA, NAPOLITANO GIORGIO, VIVIANI LUCIANA ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e il ministro delle partecipazioni statali, per conoscere se non intendano provvedere al più presto al superamento della situazione che si è andata creando a Taranto per la crisi dei cantieri navali ex Tosi, situazione che il 13 maggio 1959, ha raggiunto una preoccupante gravità.

« La comprensibile esasperazione delle maestranze, circondate dalla viva solidarietà dell'intera cittadinanza, la necessità di risolvere rapidamente e definitivamente la situazione di crisi dell'azienda, rendono indispensabile un immediato e risolutivo intervento del Governo.

« Gli interpellanti chiedono quindi di conoscere quali assicurazioni il Governo dà circa l'immediato passaggio dell'azienda alla gestione I.R.I., provvedimento che, per unanime acquisizione, rappresenta l'unico mezzo per salvare col cantiere l'occupazione dell'intera

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

maestranza ed una delle poche superstiti fonti di lavoro della provincia jonica e del Mezzogiorno d'Italia.

(335) « ROMEO, ANGELINI LUDOVICO, CASSASSO, MONASTERIO ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro delle partecipazioni statali, per sapere se sono a conoscenza delle cause del grave e giustificato fermento che serpeggia fra le masse lavoratrici dei cantieri navali di Taranto esploso il 13 maggio 1959 in una manifestazione di protesta, fortunatamente contenuta per il senso di responsabilità dimostrata dai lavoratori stessi e dai loro dirigenti sindacali, e per conoscere: se — al fine di dare tranquillità a quei lavoratori ed evitarè il ripetersi di manifestazioni di piazza, che inevitabilmente finirebbero col degenerare, tante e tali sono le ragioni umane che quel fermento determinano — non ritengano di dare immediata assicurazione:

a) che quei cantieri navali continueranno senza interruzione alcuna ed a ritmo completo il loro glorioso ciclo di produzione;

b) che non vi saranno licenziamenti di sorta;

c) che i dipendenti tutti percepiranno regolarmente i loro stipendi e salari;

se, infine, il ministro delle partecipazioni statali non ritiene di dover sciogliere le riserve fatte in altra sede al fine di accelerare la adozione di provvedimenti definitivi atti a regolare la travagliata vita di quei cantieri, eliminando così le ragioni di perplessità, di sconforto e di allarme che hanno preso i lavoratori di Taranto.

(336) « SPONZIELLO, MANCO, ROMUALDI, ROBERTI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e il ministro delle partecipazioni statali, per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano prendere — sciogliendo le riserve fatte in sede di V Commissione finanze e tesoro (deliberante) del Senato nella seduta del 17 febbraio 1959 — al fine di realizzare tempestivamente il passaggio all'I.R.I. dei Cantieri navali di Taranto.

« Gli interpellanti osservano che tutta la cittadinanza di Taranto e della provincia jonica è da alcun tempo allarmata e preoccupata dal ritardo e dalla resistenza che sin qui

hanno impedito l'approvazione di un disegno di legge relativo alla « irizzazione » dei detti cantieri navali, al punto tale da determinarsi una situazione di vivo fermento, di generale agitazione e di preoccupante gravità, che nella giornata di ieri, 13 maggio 1959, è stata manifestata da tutti i dipendenti della ricordata azienda industriale la viva, generale e giustificata protesta per il perdurante grave stato di disagio sociale e di crisi dell'intera economia jonica.

« L'immediato e risolutivo intervento del Ministero delle partecipazioni statali e dell'I.R.I. potrà salvare, con l'azienda cantieristica navale, la continuità del rapporto di lavoro e la massima occupazione di quelle qualificate maestranze ed impiegati ed avviare l'iniziale sviluppo industriale della economia jonica e del Mezzogiorno. Inoltre in tutta la città di Taranto si potrà — con l'attuazione dei richiesti provvedimenti di emergenza e di fondo — ristabilire un clima di distensione e di pacificazione.

(337) « GUADALUPI, SANTI, FERRI, MANCINI, BOGONI, SCARONGELLA, LENOCI, DE LAURO MATERA ANNA, GIOLITTI, PRINCIPE ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

GUADALUPI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUADALUPI. Signor Presidente, desidero rivolgere all'onorevole ministro di grazia e giustizia questa mia specifica richiesta: se nella prossima settimana, possibilmente martedì, si potrà svolgere una nostra interpellanza, presentata stasera, concernente la situazione molto grave che si è determinata nella città di Taranto per il ritardo con cui il provvedimento di « irizzazione » dei cantieri navali della stessa città viene attuato.

PRESIDENTE. Onorevole ministro di grazia e giustizia?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Riferirò immediatamente al Presidente del Consiglio.

La seduta termina alle 22,55.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1959

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 10:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

BERLINGUER ed altri: Modifiche alle norme previste dalla legge 9 aprile 1953, n. 213, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 aprile 1947, n. 318, sull'assistenza sanatoriale e post-sanatoriale a favore dei tubercolotici (154);

BARBIERI ed altri: Provvedimenti per l'interramento dei binari ferroviari a Firenze e per la costruzione di una strada di scorrimento in raccordo con l'autostrada Milano-Napoli (416);

LIZZADRI e FERRI: Modificazione dei decreti del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e 11 gennaio 1956, n. 19 (448);

MISEFARI e GULLO: Nuova disciplina dell'assegno personale ai dipendenti dello Stato (789);

PREZIOSI OLINDO ed altri: Modificazioni alla legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato (1048).

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto (1016);

e delle proposte di legge:

PERTINI ed altri: Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e condono (444);

DEGLI OCCHI: Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto (600);

GONELLA GIUSEPPE e MANCO: Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione della amnistia ed indulto (954);

— *Relatori:* Dominedò e Guerrieri Emanuele.

3. — *Discussione dei disegni di legge:*

Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali prevista dalla legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive modificazioni (*Urgenza*) (714) — *Relatore:* Vicentini;

Delega al Governo ad attuare la revisione delle vigenti condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato (549) — *Relatore:* Lombardi Ruggero;

Ratifica ed esecuzione dello Statuto della scuola europea, firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957 (504) — *Relatore:* Cantalupo;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (537) — *Relatore:* Vedovato;

Adesione allo Statuto del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, adottato a New Delhi dalla Conferenza generale dell'U.N.E.S.C.O. nella sua IX Sessione, ratifica dell'Accordo tra l'Italia e l'U.N.E.S.C.O. per disciplinare l'istituzione e lo statuto giuridico del Centro suddetto sul territorio italiano, concluso a Parigi il 27 aprile 1957 ed esecuzione dello Statuto e dell'Accordo suddetti (541) — *Relatore:* Vedovato.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI